



INTESA SANPAOLO
PROTEZIONE

Condizioni di Assicurazione per autovetture **ViaggiaConMe Classica**

Condizioni di Assicurazione redatte secondo le Linee Guida per contratti semplici e chiari del Tavolo tecnico ANIA Associazioni Consumatori Associazioni Intermediari.

Mod. CA 186360 122024

Dedicato ai correntisti di Intesa Sanpaolo

Società del Gruppo



INTESA SANPAOLO
ASSICURAZIONI

ViaggiaConMe Classica


Caro Cliente,

le presenti Condizioni di Assicurazione contengono l'insieme delle regole che disciplinano ViaggiaConMe Classica, la nostra polizza auto.

Le Condizioni di Assicurazione si articolano in tre Sezioni:

- **SEZIONE I** (Artt. 1 – 9) – Norme relative all'emissione e alla durata della polizza
- **SEZIONE II** (Artt. 10 – 14) – Norme relative alle coperture assicurative acquistate
- **SEZIONE III** (Art. 15) – Norme relative alla gestione dei sinistri

Per facilitare la consultazione e la lettura delle Condizioni di Assicurazione abbiamo arricchito il documento con:

- **box di consultazione** che forniscono informazioni e approfondimenti su alcuni aspetti del contratto; sono degli spazi facilmente individuabili perché contrassegnati con margine arancione e con il simbolo della lente di ingrandimento. 
- **note inserite a margine** del testo, segnalate con un elemento grafico arancione, che forniscono brevi spiegazioni di parole, sigle e concetti di uso poco comune. 
- **punti di attenzione**, segnalati con un elemento grafico, vogliono ricordare al cliente di verificare che le coperture di suo interesse non siano soggette a esclusioni e limiti di indennizzo. 
- **elemento grafico di colore grigio**, identifica le clausole vessatorie che è necessario conoscere prima della sottoscrizione del contratto e che richiederanno una specifica approvazione in sede di acquisto della polizza. 
- **elemento grafico di colore arancione**, identifica le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie od oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato su cui è importante porre l'attenzione prima della sottoscrizione del contratto. 

Il set informativo di ViaggiaConMe Classica è disponibile sul sito internet della Compagnia www.intesasanpaoloprotezione.com e le sarà comunque consegnato prima dell'acquisto della polizza.

Grazie per l'interesse dimostrato.

Indice

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER AUTOVETTURE

SEZIONE I

NORME RELATIVE ALL'ACQUISIZIONE DELLA POLIZZA

Art. 1.	CHE TIPO DI POLIZZA È VIAGGIACONME – CLASSICA	Pag. 1 di 40
Art. 2.	QUANDO COMINCIANO LE COPERTURE E QUANDO FINISCONO	Pag. 1 di 40
Art. 2.1	Quanto dura la polizza	Pag. 1 di 40
Art. 2.2	Quando cominciano e quando finiscono le coperture	Pag. 1 di 40
Art. 2.3	Quando e come si sospendono le coperture	Pag. 1 di 40
Art. 3.	QUANDO E COME È POSSIBILE PAGARE	Pag. 2 di 40
Art. 3.1	Modalità di stipula del contratto	Pag. 2 di 40
Art. 3.2	Pagamento del premio ed emissione della polizza	Pag. 3 di 40
Art. 3.3	Perfezionamento del contratto	Pag. 3 di 40
Art. 4.	QUANDO E COME È POSSIBILE RECEDERE DALLA POLIZZA	Pag. 4 di 40
Art. 4.1	Quando e come è possibile cambiare idea sull'acquisto della polizza (recesso dal contratto)	Pag. 4 di 40
Art. 4.2	Quando e come è possibile recedere dalla polizza (risoluzione del contratto)	Pag. 4 di 40
4.2.1	CASO A: trasferimento della proprietà dell'auto distruzione, demolizione, radiazione o esportazione definitiva all'estero dell'auto	Pag. 4 di 40
4.2.2	CASO B: furto, rapina, appropriazione indebita	Pag. 5 di 40
Art. 5.	QUALI OBBLIGHI CI SONO	Pag. 5 di 40
Art. 5.1	Correttezza delle dichiarazioni	Pag. 5 di 40
Art. 6.	QUAL È IL FORO COMPETENTE E QUALI SONO I SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE RELATIVE ALLA POLIZZA	Pag. 5 di 40
Art. 6.1	Risoluzione delle controversie sulla determinazione dell'invalidità permanente per la garanzia Infortuni del conducente	Pag. 6 di 40
Art. 7.	AREA RISERVATA DI INTESA SANPAOLO PROTEZIONE	Pag. 6 di 40
Art. 8.	VERIFICA SERVIZI CONTRATTUALI	Pag. 6 di 40
Art. 9.	RINVIO ALLE NORME DI LEGGE	Pag. 6 di 40

SEZIONE II

NORME RELATIVE ALLE COPERTURE ASSICURATIVE ACQUISTATE

Art. 10	CHE COSA È ASSICURATO	Pag. 7 di 40
Art. 10.1	Responsabilità Civile Auto (RCA)	Pag. 7 di 40
10.1.1	Formula tariffaria bonus/malus	Pag. 7 di 40
10.1.2	Formula tariffaria bonus/malus con franchigia	Pag. 10 di 40
10.1.3	Periodo di osservazione	Pag. 11 di 40
10.1.4	Estensioni sempre comprese con la garanzia RCA	Pag. 11 di 40
10.1.5	Formula di guida: Libera o Esperta	Pag. 12 di 40
Art. 10.2	Rinuncia alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza e per i danni ai trasportati in caso di trasporto non conforme	Pag. 12 di 40
Art. 10.3	Assistenza stradale	Pag. 12 di 40
10.3.1	Prestazioni di assistenza	Pag. 13 di 40
10.3.2	Garanzia Assistenza Base	Pag. 13 di 40
10.3.3	Garanzia Assistenza Estesa	Pag. 15 di 40
Art. 10.4	Incendio e furto	Pag. 20 di 40
Art. 10.5	Atti vandalici ed Eventi naturali	Pag. 20 di 40
Art. 10.6	Collisione	Pag. 20 di 40
Art. 10.7	Cristalli	Pag. 21 di 40
Art. 10.8	Infortuni del Conducente	Pag. 21 di 40
Art. 10.9	Tutela legale	Pag. 22 di 40
10.9.1	Formula Base	Pag. 23 di 40
10.9.2	Formula Estesa	Pag. 23 di 40

Art. 11. CHE COSA NON È ASSICURATO	Pag. 23 di 40
Art. 11.1 Responsabilità Civile Auto (RCA)	Pag. 24 di 40
Art. 11.2 Assistenza stradale	Pag. 24 di 40
11.2.1 Assistenza stradale base	Pag. 24 di 40
11.2.2 Assistenza stradale estesa	Pag. 25 di 40
Art. 11.3 Incendio e furto	Pag. 26 di 40
Art. 11.4 Atti vandalici ed Eventi naturali	Pag. 26 di 40
Art. 11.5 Collisione	Pag. 26 di 40
Art. 11.6 Cristalli	Pag. 26 di 40
Art. 11.7 Infortuni del Conducente	Pag. 26 di 40
Art. 11.8 Tutela legale	Pag. 26 di 40
Art. 12. QUALI SONO I LIMITI DELLE COPERTURE	Pag. 27 di 40
Art. 12.1 Limiti alla garanzia responsabilità Civile Auto e Rivalsa	Pag. 27 di 40
12.1.1 Limiti alla garanzia Responsabilità Civile Auto	Pag. 27 di 40
12.1.2 Rivalsa	Pag. 27 di 40
Art. 12.2 Limiti e franchigie alla garanzia Assistenza stradale	Pag. 27 di 40
Art. 12.3 Limiti e franchigie alla garanzia Incendio e Furto	Pag. 29 di 40
Art. 12.4 Limiti e franchigie alla garanzia Atti Vandalici ed Eventi Naturali	Pag. 29 di 40
Art. 12.5 Limiti e franchigie alla garanzia Collisione	Pag. 29 di 40
Art. 12.6 Limiti e franchigie alla garanzia Cristalli	Pag. 29 di 40
Art. 12.7 Limiti e franchigie alla garanzia Infortuni del Conducente	Pag. 29 di 40
Art. 12.8 Limiti alla garanzia Tutela Legale	Pag. 30 di 40
Art. 13. DOVE VALGONO LE COPERTURE	Pag. 30 di 40
Art. 13.1 Validità territoriale della responsabilità Civile	Pag. 30 di 40
Art. 13.2 Validità territoriale dell'Assistenza	Pag. 30 di 40
Art. 14. MODIFICHE AL CONTRATTO	Pag. 30 di 40

SEZIONE III

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 15. DENUNCIA DEL SINISTRO E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL DANNO	Pag. 31 di 40
Art. 15.1 Denuncia e gestione del sinistro	Pag. 31 di 40
Art. 15.2 Gestione del sinistro e risarcimento dei danni	Pag. 31 di 40
15.2.1 Risarcimento dei danni con Procedura di risarcimento diretto	Pag. 31 di 40
15.2.2 Risarcimento dei danni con Procedura ordinaria	Pag. 32 di 40
15.2.3 Sinistro avvenuto in Italia con un veicolo immatricolato all'estero	Pag. 32 di 40
15.2.4 Sinistro avvenuto all'estero con un veicolo immatricolato all'estero	Pag. 32 di 40
Art. 15.3 Infortuni del conducente	Pag. 33 di 40
15.3.1 Denuncia di sinistro	Pag. 33 di 40
15.3.2 Pagamento del sinistro	Pag. 33 di 40
Art. 15.4 Tutela legale	Pag. 33 di 40
15.4.1 Denuncia di sinistro	Pag. 33 di 40
15.4.2 Gestione del sinistro e scelta del legale	Pag. 34 di 40
15.4.3 Recupero delle somme	Pag. 34 di 40
Art. 15.5 Assistenza stradale	Pag. 34 di 40
15.5.1 Denuncia di sinistro e modalità per la richiesta di assistenza	Pag. 34 di 40
15.5.2 Erogazione delle prestazioni	Pag. 35 di 40
15.5.3 Rimborso per le prestazioni indebitamente ottenute	Pag. 35 di 40
15.5.4 Mancato utilizzo delle prestazioni	Pag. 35 di 40
Art. 15.6 Altre garanzie: Incendio, Furto, Atti vandalici, Eventi naturali, Collisione	Pag. 35 di 40
15.6.1 Denuncia di sinistro	Pag. 35 di 40
15.6.2 Obbligo di conservazione delle tracce	Pag. 36 di 40
15.6.3 Termini per il pagamento del sinistro	Pag. 36 di 40
15.6.4 Regola proporzionale	Pag. 37 di 40
15.6.5 Recupero dell'auto rubata	Pag. 37 di 40
15.6.6 Relitti	Pag. 37 di 40
Art. 15.7 Cristalli	Pag. 37 di 40
15.7.1 Utilizzo di un Centro convenzionato	Pag. 37 di 40
15.7.2 Utilizzo di un Centro non convenzionato	Pag. 37 di 40

GLOSSARIO	Pag. 38 di 40
Tabella riassuntiva dei limiti e delle franchigie/scoperti (Allegato 1)	Pag. 1 di 2
Allegato Tabelle	Pag. 1 di 3
Tabella Inail Infortuni	Pag. 1 di 3
Informative Privacy	Pag. 1 di 8

sezione I

NORME RELATIVE ALL'EMISSIONE E ALLA DURATA DELLA POLIZZA

articolo 1. Che tipo di polizza è ViaggiaConMe Classica

ViaggiaconMe Classica è una polizza multigaranzia per le autovetture a uso privato, destinata solo a chi ha un conto corrente in una delle filiali Intesa Sanpaolo.

La polizza prevede la copertura obbligatoria Responsabilità Civile (nel seguito garanzia RCA). Sono previste inoltre diverse garanzie facoltative:

- Rinuncia alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza e per i danni ai trasportati in caso di trasporto non conforme
- Assistenza stradale base
- Assistenza stradale estesa
- Incendio
- Furto
- Atti vandalici ed eventi naturali
- Collisione
- Cristalli (inclusi eventi naturali)
- Infortuni del conducente
- Tutela legale

articolo 2. Quando cominciano le coperture e quando finiscono

2.1 Quanto dura la polizza

La polizza dura un anno e non si rinnova automaticamente.

La Compagnia potrà inviare un preventivo per il rinnovo dell'anno successivo con le indicazioni del premio da pagare calcolato in base alla tariffa valida alla data di decorrenza della nuova polizza e tenendo conto della presenza o assenza di incidenti che può modificare la classe di merito.

2.2 Quando cominciano e quando finiscono le coperture

Le coperture cominciano all'ora del giorno di decorrenza riportata in polizza, a condizione che sia stato pagato il relativo premio. Diversamente cominciano alle ore 24 della data di pagamento del premio.

Le coperture finiscono alle ore 24 del giorno di scadenza della polizza.

Tuttavia la Compagnia **mantiene valide le garanzie** di polizza anche oltre la scadenza di polizza fino a quando non viene stipulato un nuovo contratto e comunque non oltre le ore 24.00 del 15° giorno successivo alla scadenza.

Almeno 30 giorni prima della scadenza, la Compagnia mette a disposizione del Contraente l'Attestato di Rischio, come previsto al successivo articolo 10.1.1.

Posso circolare se è scaduta la mia polizza e non ne ho stipulata un'altra

Sì, avrai ancora 15 giorni di copertura successivi alla scadenza nel corso dei quali potrai rinnovare la polizza o stipularne una diversa con un'altra Compagnia assicurativa. Si chiama periodo di tolleranza ed è:

- valido solo in Italia
- previsto per legge
- valido anche per i neopatentati
- valido per la responsabilità civile e si estende alle coperture come Furto, Incendio, Atti Vandalici e Tutela Legale, se previste nello stesso contratto
- valido fino alle 23.59 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza della polizza.

2.3 Quando e come si sospendono le coperture

La polizza può essere sospesa durante l'annualità fino a un massimo di 10 mesi (11 mesi per le auto di interesse storico e collezionistico).

Durante il periodo di sospensione non è possibile in alcun caso utilizzare l'auto, in quanto temporaneamente priva di copertura assicurativa obbligatoria.

a) Sospensione volontaria per inutilizzo dell'auto

La polizza può essere volontariamente sospesa, per inutilizzo dell'auto, una sola volta durante l'annualità come previsto dall'articolo 122 bis comma 2 del codice delle assicurazioni.

Per richiedere la sospensione il Contraente può inviare la richiesta con e-mail o PEC, con una copia del documento di identità comunicando il periodo di sospensione. Tale termine può essere prorogato più volte, con preavviso di 10 giorni dalla scadenza del periodo di sospensione in corso (5 giorni per le auto di interesse storico e collezionistico). Il periodo di sospensione, comprensivo delle eventuali proroghe, non può superare i 10 mesi (11 per le auto di interesse storico e collezionistico). Sul sito www.intesasanpaoloprotezione.com è disponibile un fac-simile di modulo "Richiesta di sospensione" che può essere utilizzato per l'invio della richiesta.

La sospensione è efficace dal momento della registrazione nella banca dati della Motorizzazione Civile, secondo le modalità previste dalla normativa in vigore. La Compagnia conferma la sospensione della polizza al Contraente tramite apposita comunicazione inviata secondo le modalità scelte al momento della sottoscrizione della polizza.

In caso di polizza con vincolo, per chiedere la sospensione è necessario inviare anche l'autorizzazione dell'ente vincolatario.

stato di ebbrezza: sussiste lo stato di ebbrezza quando il tasso alcolemico risulta superiore a 0,5 grammi per litro

da sapere: se l'auto è soggetta a un vincolo finanziario (ad es. contratto di leasing o di finanziamento), la sospensione della polizza può avvenire solo se l'ente o la società finanziaria con cui si è attivato il vincolo dà la propria autorizzazione

Riattivazione della polizza

Il Contraente può riattivare la polizza in qualsiasi momento prima della fine del periodo di sospensione inizialmente indicato, inviando la richiesta alla Compagnia tramite e-mail. In ogni caso, alla scadenza del periodo di sospensione prescelto e comunque trascorsi 10 mesi dalla sospensione (11 mesi per le auto di interesse storico o collezionistico), la polizza è riattivata dalla Compagnia e inviata al Contraente insieme al Certificato di assicurazione e alla carta verde. La scadenza della polizza è prorogata per un periodo pari alla durata della sospensione, purché il periodo di sospensione sia superiore a 14 giorni.

Se il Contraente comunica alla Compagnia la modifica di uno o più dati, riceve un preventivo con il nuovo premio: se l'importo da pagare è maggiore, il Contraente deve pagare la differenza, se minore la Compagnia rimborsa l'eccedenza.

Facciamo un esempio

Il sig. Rossi, contraente della polizza ViaggiaConMe con decorrenza 10/09/2024 e scadenza 10/09/2025, ha chiesto la sospensione della polizza per inutilizzo della propria auto dal 10/2/2025 al 10/4/2025 (due mesi). Entro il 31/3/2025 (quindi entro dieci giorni dal termine del periodo di sospensione scelto) può chiedere una proroga della sospensione. In questo caso, la proroga non può essere superiore a 8 mesi, in quanto il periodo totale di sospensione (nuovo periodo di sospensione + periodo precedente) non può superare complessivamente i 10 mesi nell'annualità di polizza.

b) Sospensione per altri motivi (vendita, demolizione, cessione in conto vendita, furto dell'auto assicurata)

Il contratto può essere sospeso anche in caso di vendita, cessione in conto vendita, demolizione o furto dell'auto assicurata, una sola volta durante l'annualità per un massimo di 10 mesi (11 per le auto di interesse storico e collezionistico).

Riattivazione della polizza su un'altra auto

Il Contraente può riattivare il contratto su un'auto diversa da quella originariamente assicurata, purché dello stesso Proprietario e a patto che la vecchia auto sia stata venduta, ceduta in conto vendita, demolita o rubata; in questo caso riceve un preventivo con il nuovo premio: se l'importo da pagare è maggiore, il Contraente deve pagare la differenza, se minore la Compagnia rimborsa l'eccedenza.

La scadenza della polizza è prorogata per un periodo pari alla durata della sospensione, purché il periodo di sospensione sia superiore a 14 giorni.

Trascorso il termine massimo di sospensione di 10 mesi (11 per le auto di interesse storico e collezionistico), il contratto non può essere riattivato: la Compagnia restituisce al Contraente il premio pagato e non goduto, diminuito delle imposte.

da sapere: dal momento che il Contraente paga il premio per essere coperto un anno, con premio pagato e non goduto si intende la parte proporzionale di premio relativa al periodo in cui la copertura è stata sospesa

Contraente, Proprietario e Assicurato: facciamo chiarezza

Il Proprietario dell'auto, il cui nome è scritto sul libretto di circolazione, è la persona a cui risulta intestato l'auto presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e colui al quale viene assegnata la classe di merito in base alla quale viene calcolato il premio.

L'Assicurato è invece il soggetto protetto dalla polizza. Per la garanzia di Responsabilità Civile RC, è la persona la cui responsabilità è assicurata per legge in relazione alla circolazione dell'auto. L'Assicurato non coincide necessariamente con il Contraente.

Il Contraente è la persona che sottoscrive la polizza e paga il premio. Può coincidere o meno con il proprietario dell'auto.

articolo 3. Quando e come è possibile pagare

3.1 Modalità di stipula del contratto

Il contratto può essere sottoscritto solo da un titolare di un conto corrente presso una delle filiali di Intesa Sanpaolo.

Richiesto un preventivo, il contratto può essere stipulato nella propria filiale di Intesa Sanpaolo oppure, per i titolari del contratto "My Key che hanno attivato il servizio", il contratto può essere stipulato a distanza via Banca Online:

- accedendo direttamente nella propria area riservata
- sottoscrivendo con la firma digitale la proposta di polizza o la polizza trasmessa dalla Filiale o dalla Filiale on Line.

Inoltre è possibile stipulare il contratto al di fuori dei locali della Banca, sottoscrivendo la proposta di polizza o polizza direttamente sul computer o il tablet a disposizione del soggetto incaricato alla vendita: in questo caso le eventuali operazioni relative alla polizza verranno gestite direttamente presso la propria filiale.

firma digitale: si intende il tipo di firma elettronica che identifica il sottoscrittore di un documento informatico e garantisce l'integrità del documento stesso



Facciamo chiarezza su proposta di polizza e polizza

La proposta di polizza è il documento con cui il Contraente manifesta la propria volontà di sottoscrivere la polizza assicurativa. Contiene tutti gli elementi essenziali del contratto che si potrà stipulare tra cui ad esempio: i dati del proprietario dell'auto (cittadinanza, data di nascita, professione...), i dati dell'auto da assicurare (tipo veicolo, targa, data prima immatricolazione...), le coperture, la situazione assicurativa, il premio.

La polizza è il documento che attesta l'esistenza del contratto di assicurazione. Fanno parte della polizza anche il certificato di assicurazione, la carta verde e le condizioni di assicurazione.

3.2 Pagamento del premio ed emissione della polizza

Il pagamento del premio avviene sempre in un'unica soluzione nelle modalità messe a disposizione tempo per tempo dalla Banca.

Il premio comprende le imposte e il contributo al Servizio Sanitario Nazionale per la garanzia RCA.

Quali sono le imposte che incidono sul premio

Il premio comprende, oltre all'importo calcolato in base a fattori personali (come ad esempio l'età del conducente, la città di residenza, la classe di merito) e alle caratteristiche dell'auto, anche le imposte e oneri di legge. Per le RC Auto l'imposta di legge è del 12,5% ma ogni provincia può modificarla, nella misura massima del 3,5% in più o in meno. Inoltre, è previsto anche il contributo al Servizio Sanitario Nazionale (10,5%) e il Fondo di garanzia per le vittime della strada (2,5%).

Gli oneri fiscali e qualsiasi altro onere previsto per legge sono a carico del Contraente.

3.3 Perfezionamento del contratto

Il contratto si perfeziona, in deroga a quanto indicato nell'articolo 1888 del Codice Civile, con l'emissione della polizza.

In ogni caso, il contratto acquista efficacia con il pagamento del premio.

Per perfezionare il contratto la Compagnia deve prima verificare la correttezza dei dati dell'identità del Contraente e del proprietario dell'auto, se persona diversa dal Contraente.

Se l'esito della verifica dei dati è positivo, il Contraente riceve la polizza, il certificato e la carta Verde.

Se invece, il Contraente non ha inviato o consegnato tutti i documenti necessari, la Compagnia non emette la polizza e il contratto non si conclude.

Nel caso in cui le informazioni contenute nella polizza non siano corrette, la Compagnia emette un nuovo preventivo, con il premio corretto.

Il Contraente può accettare o non accettare il nuovo preventivo:

- se accetta, deve pagare l'eventuale integrazione di premio entro 15 giorni dalla data della richiesta
- se non accetta, può comunicare con raccomandata A.R. il proprio recesso dal contratto.

Ricevuta la documentazione dalla Compagnia, il Contraente deve verificare l'esattezza e la completezza dei dati. Se non rileva errori e/o omissioni, invia alla Compagnia via posta o tramite la filiale altri eventuali documenti richiesti dalla Compagnia.

L'Attestato di Rischio viene acquisito direttamente dalla Compagnia in via telematica tramite l'apposita Banca dati Ania.

se alla stipula del contratto l'Attestato di Rischio non risulta nella Banca dati, la Compagnia acquisisce in via telematica l'ultimo Attestato di Rischio utile e richiede al Contraente, per il periodo residuo, una dichiarazione che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e la classe di merito: la Compagnia si fa carico di verificare presso la Banca dati la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se necessario, procede alla riclassificazione della polizza.

Cos'è la Banca dati degli attestati di rischio

Dal 1° luglio 2015 l'Attestato di Rischio esiste solo in formato elettronico ed è sempre consultabile online sull'Area Riservata del sito della propria compagnia. Ciò permette di emettere più velocemente le polizze auto e rendere più trasparenti le procedure. Per acquistare una nuova polizza con un'altra Compagnia non occorre più consegnare l'Attestato di Rischio in quanto le informazioni in esso contenute possono essere acquisite dalle Compagnie anche online nella Banca Dati Ania.

I nostri clienti possono comunque visualizzare il proprio Attestato di Rischio trenta giorni prima della scadenza della polizza nell'area Clienti del sito www.intesanpaoloprotezione.com oppure nella Banca Online o richiederne l'invio via email.

Se il Contraente rileva inesattezze e/o omissioni sulla polizza, deve segnalarle immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dalla data di pagamento del premio, a Intesa Sanpaolo Protezione chiamando il servizio clienti al numero 800.124.124.

ricevuta la segnalazione:

- la Compagnia emette e invia al Contraente una nuova polizza
- il Contraente deve restituire entro 15 giorni la polizza errata e pagare l'eventuale differenza

da sapere: i diversi casi sono riportati nelle tabelle 2a, 2b, 3 e 4

di premio; nel caso di acquisto della polizza tramite Banca Online deve anche restituire alla Compagnia la copia della nuova polizza firmata, dopo averla sottoscritta. In alternativa, il Contraente può recedere dal contratto inviando una raccomandata A.R. entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Compagnia restituisce tramite bonifico il premio, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale per la garanzia RCA. Se il premio della nuova polizza è inferiore a quello pagato dal Contraente, la Compagnia rimborsa la differenza entro 15 giorni dalla restituzione della nuova polizza.

articolo 4. Quando e come è possibile recedere dalla polizza

4.1 Quando e come è possibile cambiare idea sull'acquisto della polizza (recesso dal contratto)

In caso di perfezionamento del contratto in modalità SELF da Internet Banking e dall'App ISP Mobile oppure in caso di acquisto al di fuori dei locali della Banca, il Contraente può recedere dal contratto entro 14 giorni dalla decorrenza della polizza.

Per esercitare il diritto di recesso il Contraente entro questo termine deve:

- inviare alla Compagnia una raccomandata A.R. o mail a servizioclienti@pec.intesasanpaoloprotezione.com tramite pec o tramite mail se uguale a quella indicata al momento della sottoscrizione del contratto con la comunicazione di recesso
- in caso di polizza con vincolo, allegare la dichiarazione della società titolare del vincolo.

Una volta ricevuta la comunicazione, la Compagnia restituisce al Contraente il premio pagato e non goduto, diminuito delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Se il Contraente ha scelto il finanziamento del premio con Xme Prestito DIRETTO e recede dalla polizza entro 14 giorni dalla decorrenza, la Compagnia restituisce il premio pagato direttamente a favore della Banca che, a sua volta, provvede all'estinzione del finanziamento. La Compagnia addebita al Contraente, sul conto corrente indicato, l'importo relativo alle imposte e al contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

4.2 Quando e come è possibile recedere dalla polizza (risoluzione del contratto)

La risoluzione del contratto è possibile nei casi di:

- Trasferimento della proprietà** dell'auto assicurata (compreso i casi di distruzione, demolizione, radiazione dal PRA o esportazione definitiva dell'auto all'estero)
- Furto, rapina o appropriazione indebita** dell'auto

4.2.1 CASO A: trasferimento della proprietà dell'auto - distruzione, demolizione, radiazione o esportazione definitiva all'estero dell'auto

In caso di trasferimento della proprietà dell'auto dopo una vendita o per conto-vendita oppure nei casi di distruzione, demolizione, radiazione o esportazione definitiva dell'auto all'estero, il Contraente dovrà darne comunicazione alla Compagnia e quindi scegliere tra le diverse soluzioni:

- Sostituzione del contratto su un'altra auto**
- Cessione del contratto all'acquirente dell'auto assicurata**
- Risoluzione del contratto**

a. sostituzione del contratto su un'altra auto

Opzione possibile solo se l'auto è intestata allo stesso proprietario o al coniuge o alla persona con cui è unito civilmente o al convivente di fatto.

In questo caso il Contraente deve dichiarare per iscritto alla Compagnia che la precedente auto è stata venduta, data in conto vendita, distrutta, demolita, radiata o esportata definitivamente all'estero e inviare alla Compagnia i relativi documenti.

Trasferendo la polizza da un'auto a un'altra viene mantenuta la classe di merito Bonus/Malus ma può cambiare il premio. Il nuovo premio si calcola in base alle caratteristiche della nuova auto, applicando la tariffa del contratto sostituito, e secondo le ulteriori garanzie eventualmente inserite nel nuovo contratto. Il Contraente deve versare l'eventuale conguaglio del premio. Se il nuovo premio è più basso, la Compagnia rimborsa la somma eccedente il premio dovuto. Dopo il pagamento, la Compagnia invia la nuova polizza con Certificato e Carta Verde.

b. Cessione del contratto all'acquirente dell'auto assicurata

In caso di trasferimento della proprietà dell'auto, il Contraente può cedere il contratto all'acquirente dell'auto (di seguito denominato "cessionario"), comunicandolo immediatamente alla Compagnia che prenderà atto della cessione del contratto ed emetterà la relativa appendice. La cessione all'acquirente è valida dal momento in cui la Compagnia riceve la documentazione. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza.

c. Risoluzione del contratto

Nel caso in cui non abbia trasferito il contratto su altra auto o non lo abbia ceduto, il Contraente può richiedere la risoluzione definitiva del contratto inviando alla Compagnia una mail a servizioclienti@pec.intesasanpaoloprotezione.com tramite pec o tramite mail se uguale a quella indicata al momento della sottoscrizione del contratto:

- richiesta scritta di risoluzione
- eventuali ulteriori documenti richiesti dalla Compagnia, dai quali risulti che:
 - l'auto è stata venduta o data in conto vendita
 - l'auto è stata distrutta o demolita
 - l'auto è stata radiata o esportata definitivamente all'estero

PRA: Pubblico Registro Automobilistico

sostituzione: si intende il trasferimento di un Contratto su un'altra auto dello stesso proprietario o di soggetti parificati

- l'autorizzazione della Società Vincolataria, in caso di vincolo a favore di un terzo.

Il Contratto non è più valido a partire dalla data di vendita, demolizione, radiazione o esportazione definitiva all'estero.

In caso di risoluzione del contratto, il Contraente si impegna a distruggere il Certificato e la Carta Verde.

Per il periodo compreso tra la data di risoluzione del contratto e la data di scadenza della polizza, la Compagnia restituisce al Contraente anche in caso di concessione del finanziamento XME PRESTITO DIRETTO per il pagamento del premio, il premio pagato e non goduto al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario nazionale per la garanzia RCA e al netto delle imposte per le altre garanzie.

Radiazione e demolizione, facciamo chiarezza

La radiazione e la rottamazione di un'auto sono due processi strettamente collegati tra di loro. Un'auto rottamata, infatti, è al tempo stesso anche un'auto radiata, ma non sempre vale il contrario.

La radiazione di un'auto avviene nel momento in cui viene cancellato definitivamente dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Con l'espressione "rottamazione di un'auto" s'intende la distruzione della stessa e la conseguente cancellazione dell'auto dal Registro Automobilistico. La rottamazione di un'auto prevede la contestuale cancellazione della stessa dal PRA. La cancellazione viene effettuata direttamente dal centro di raccolta autorizzato alla demolizione delle auto, che deve provvedere entro trenta giorni dalla consegna dell'auto, al termine della cancellazione, verrà rilasciato un "Certificato di rottamazione".

da sapere: per appropriazione indebita si intende impossessarsi di un bene che viene consegnato spontaneamente e farlo proprio

da sapere: per Autorità competenti si intendono il corpo di polizia o i carabinieri

4.2.2 CASO B: Furto, rapina o appropriazione indebita

In caso di furto, rapina o appropriazione indebita dell'auto, il Contraente deve darne comunicazione alla Compagnia inviando copia della denuncia presentata all'Autorità.

Il contratto non è più valido dalle ore 24 del giorno della denuncia alle Autorità, fatta salva la possibilità per il Contraente di sostituire il contratto su un'altra auto o sospenderlo.

Per il periodo compreso tra la data di risoluzione del contratto e la data di scadenza della polizza, la Compagnia restituisce al Contraente il premio pagato e non goduto al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale per la garanzia RCA e al netto delle imposte per le altre garanzie.

Se il furto dell'auto avviene durante la sospensione del contratto, la Compagnia rimborsa il premio di Responsabilità Civile Auto corrisposto e non usufruito dalla data della sospensione, al netto delle imposte e del Contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

La classe di merito presente sulla polizza dell'auto rubata resta valida anche su un'eventuale nuova auto acquistata dallo stesso Proprietario, come indicato nell'articolo 10.1.

articolo 5. Quali obblighi ci sono

5.1 Correttezza delle dichiarazioni

In fase di preventivo il Contraente è tenuto a controllare l'esattezza dei dati forniti per il calcolo del premio e a segnalare eventuali inesattezze alla Compagnia, che apporta così le modifiche alla polizza.

Concluso il contratto, qualsiasi cambiamento nei dati forniti dovrà essere immediatamente comunicato alla Compagnia dal Contraente e, se diverso, dal Proprietario dell'auto.

Dichiarazioni inesatte o reticenze al momento della stipula del contratto su dati importanti per valutare il rischio (ad esempio l'alimentazione dell'auto, età e luogo di residenza del proprietario/locatario dell'auto) o la mancata comunicazione di loro eventuali variazioni, possono comportare per tutte le garanzie: la perdita totale o parziale dell'indennizzo, o la cessazione della polizza, per la garanzia di Responsabilità Civile Auto anche l'esercizio del diritto di rivalsa totale o parziale da parte della Compagnia.

articolo 6. Qual è il foro competente e quali sono i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie relative alla polizza

La legge prevede che tutte le controversie relative al risarcimento del danno da circolazione delle auto, prima di ricorrere all'autorità Giudiziaria, debbano essere sottoposte a procedure alternative di conciliazione: la Negoziazione assistita, la Conciliazione paritetica (solo per le controversie di Responsabilità Civile) e la Mediazione.

La Negoziazione assistita

Prima di coinvolgere l'Autorità Giudiziaria, ogni controversia sul risarcimento del danno da circolazione delle auto deve per legge essere sottoposta a un tentativo di negoziazione assistita, condizione necessaria per accedere all'eventuale giudizio successivo.

La Conciliazione paritetica, per le controversie inerenti la gestione di sinistri relativi alla garanzia di Responsabilità Civile.

Solo per le controversie inerenti la gestione di sinistri relativi alla garanzia di Responsabilità civile, se non è già attivato il tentativo di Negoziazione assistita, è invece possibile procedere con la Conciliazione paritetica per richieste di risarcimento inferiore a 15.000 euro e che rispettino determinate condizioni.

La procedura di Conciliazione paritetica è totalmente gratuita per il Contraente. L'unico eventuale costo da sostenere potrà essere la quota di iscrizione a un'Associazione consumatori.

da sapere: è un accordo mediante il quale le parti convengono di risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati

da sapere: per approfondimenti sulla procedura di Conciliazione paritetica si rimanda al sito www.intesasanpaoloprotezione.com

Per accedere alla procedura l'interessato potrà scegliere se:

- fare richiesta presso gli sportelli delle associazioni dei consumatori aderenti o
- inviare la richiesta di conciliazione a una delle associazioni dei consumatori aderenti attraverso www.conciliazioneaniaconsumatori.it

La Mediazione

Le controversie relative a materia assicurativa diverse dal risarcimento del danno da circolazione dei veicoli devono essere preliminarmente sottoposte a un tentativo di Mediazione da effettuare presso a un Organismo di Mediazione del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o dei soggetti che vogliono far valere i diritti che derivano dal contratto.

Le richieste di Negoziazione assistita e di Mediazione possono essere inviate a



Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. – Ufficio Sinistri
Via Melchiorre Gioia 22 - 20124 Milano



oppure all'indirizzo e-mail sinistri@pec.intesasanpaoloprotezione.com



ovvero al numero di fax +39 011.093.10.62

Il Foro competente

Se i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie non hanno avuto successo e si intende proseguire nella causa civile, occorre rivolgersi all'organo giudiziario competente.

Il Foro competente per le controversie relative a questo contratto è quello del luogo di residenza o di domicilio principale del Contraente o dei soggetti che intendano far valere i propri diritti derivanti dal contratto.

Per la risoluzione extragiudiziale delle controversie tra un consumatore residente nell'Unione Europea e Intesa Sanpaolo Protezione relative a polizze acquistate sul sito internet di Intesa Sanpaolo, è disponibile la piattaforma web "Risoluzione online delle controversie" istituita dalla Commissione Europea con il Regolamento UE n. 524/2013 accessibile all'indirizzo:

<https://ec.europa.eu/consumers/odr/>,

La piattaforma mette a disposizione l'elenco degli Organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra cui è possibile, di comune accordo, individuare l'Organismo a cui demandare la risoluzione della controversia.

L'indirizzo di posta elettronica della Compagnia è reclami@pec.intesasanpaoloprotezione.com.

6.1 Risoluzione delle controversie sulla determinazione dell'invalidità permanente per la garanzia infortuni del conducente

Se le parti non giungono a un accordo sul grado d'invalidità permanente riconosciuto all'Assicurato, Compagnia e Assicurato possono demandare la determinazione del punteggio a due diversi medici, nominati uno per parte.

Collegio medico

Nel caso in cui i due medici non raggiungano un accordo sul grado di invalidità permanente, le controversie possono essere demandate per iscritto a un collegio di tre medici, nominati uno dall'Assicurato, uno dalla Compagnia e il terzo di comune accordo o, in caso di disaccordo, dal Consiglio dell'ordine dei Medici con giurisdizione nel luogo in cui dovrà riunirsi il Collegio medico. Ciascuna parte sosterrà le proprie spese e pagherà il medico designato, contribuendo per metà alle spese e alle competenze del terzo medico.

Il Collegio medico deve risiedere nella sede dell'istituto di Medicina Legale del comune più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

In caso ne valuti l'opportunità, il Collegio medico può rinviare il definitivo accertamento dell'invalidità permanente a una data da definirsi e stabilire un anticipo sull'indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per entrambe le parti.

articolo 7. Area riservata di Intesa Sanpaolo Protezione

La Compagnia mette a disposizione dei Contraenti un'apposita Area Riservata sul sito internet www.intesasanpaoloprotezione.com.

L'accesso al servizio è gratuito: si effettua dopo l'autenticazione con le chiavi d'accesso rilasciate direttamente dalla Compagnia su richiesta del Contraente e garantiscono un adeguato livello di riservatezza e sicurezza.

L'utilizzo dell'Area Riservata è disciplinato dalle condizioni di servizio, da accettare al primo accesso. Nell'Area Riservata è possibile consultare le coperture assicurative in corso, le Condizioni di Assicurazione, lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze, oltre a ogni altra informazione utile a conoscere la propria posizione assicurativa. Tale Area può anche essere utilizzata per gestire telematicamente il contratto secondo tempi e modalità previsti dalla normativa di riferimento.

articolo 8. Verifica servizi contrattuali

La Compagnia, nell'ambito dei servizi offerti, potrà sottoporre al Cliente questionari per verificare se i servizi previsti dal contratto sono erogati correttamente.

articolo 9. Rinvio alle norme di legge

Valgono le norme della legge italiana laddove non disciplinato dalle Condizioni di Assicurazione.

da sapere: l'Area riservata alla quale si accede tramite www.intesasanpaoloprotezione.com è l'area della Compagnia. L'Internet Banking è invece accessibile dal sito della Banca www.intesasanpaolo.com

sezione II

NORME RELATIVE ALLE COPERTURE ASSICURATIVE ACQUISTATE

articolo 10. Che cosa è assicurato

NON DIMENTICHI

di verificare quali sono le esclusioni, gli eventuali limiti, le franchigie e gli scoperti delle coperture di suo interesse (articoli 11 e 12)

10.1 Responsabilità Civile Auto (RCA)

La Compagnia assicura i rischi compresi nella garanzia Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione e si impegna a pagare le somme dovute fino ai massimali indicati nella polizza come risarcimento per i danni involontariamente causati a terzi durante la circolazione, a prescindere dal tipo di terreno su cui l'auto è utilizzata (area pubblica e privata) e dal fatto che sia ferma o in movimento. Comprende i danni provocati a terzi dall'incendio non doloso dell'auto in circolazione.

La polizza è disponibile in due formule tariffarie:

1 - Bonus /Malus

2 - Bonus/Malus con franchigia di 500 euro (con agevolazione tariffaria).

10.1.1 Formula tariffaria Bonus/Malus

Questa formula prevede riduzioni o maggiorazioni di premio nel caso avvengano o meno sinistri nel Periodo di Osservazione.

La tariffa Bonus/Malus prevede 23 classi di merito Intesa Sanpaolo Protezione: ciascuna corrisponde a livelli di premio crescenti dalla classe Super-Bonus 5 alla classe 18.

Come si assegna la classe Bonus/Malus della Compagnia

Alla prima sottoscrizione si assegna alla polizza la classe Bonus/Malus della Compagnia determinandola in base a:

- situazione assicurativa dell'auto
- Classe di merito universale di assegnazione (Classe CU) riportata nell'Attestato di Rischio della precedente polizza, se presente
- regole previste dalla tabella 5 di Conversione tra la classe CU e la classe Intesa Sanpaolo Protezione.

Se l'auto è già assicurata e la classe di provenienza e di assegnazione CU indicata nell'Attestato di Rischio è la 1, la classe Bonus/Malus Intesa Sanpaolo Protezione assegnata sarà la SuperBonus, secondo le annualità di permanenza nella classe CU 1.

Tabelle di conversione

Tabella di conversione (per auto già assicurate)

La Compagnia adotta una classificazione Bonus/Malus interna: per stabilire la nuova classe di merito al momento della sottoscrizione è necessario quindi convertire la classe Cu indicata sull'Attestato di Rischio consegnata alla Compagnia nella classe Bonus/Malus Intesa Sanpaolo Protezione.

L'applicazione della tabella deve essere effettuata in base alle regole descritte in precedenza, che disciplinano le diverse casistiche assicurative.

Quando si conserva la classe di merito maturata

Caso 1 – da un'auto a un'altra

Il Contraente può chiedere di mantenere valido il contratto per una nuova auto acquistata dallo stesso Proprietario (o Locatario se l'auto è acquistata in leasing) e, di conseguenza, conservare anche la classe di merito maturata nei casi in cui l'auto sia stata:

- rubata e il furto sia stato regolarmente denunciato alle autorità competenti (furto con denuncia)
- venduta o consegnata in conto vendita
- distrutta
- demolita
- esportata definitivamente

Cosa è il leasing

Il leasing è il contratto con cui una parte (concedente) concede in godimento all'altra (utilizzatore) un bene dietro corrispettivo e per un determinato periodo di tempo, alla scadenza del quale la parte che ha in godimento il bene può restituirlo o divenirne proprietario pagando la differenza tra quanto già versato ed il valore del bene.

massimale: la somma massima risarcibile dalla Compagnia indicata nel modulo di polizza

da sapere: vedi dettagli del Periodo di Osservazione nella definizione dell'articolo 10.1.3

Tutti i dettagli alla tabella 1 allegata

da sapere: vedi dettagli alla tabella 5

da sapere: vedi tabelle 2a, 2b, 3 e 4

Caso 2 – trasferimento di proprietà

In caso di trasferimento di proprietà di un'auto tra le persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto oppure in caso di passaggio di proprietà dell'auto da una pluralità di soggetti a uno soltanto di essi, l'acquirente conserva la classe CU già maturata sull'auto trasferito.

Caso 3 – auto ereditata

In caso di morte del proprietario dell'auto, gli eredi conviventi con il defunto al momento della morte conservano la classe CU presente sull'auto.

Caso 4 – nuova auto acquisita dopo il furto della precedente

In caso di furto dell'auto assicurata, se il proprietario della nuova auto rimane invariato, il Contraente può stipulare un nuovo contratto beneficiando della classe di merito di Bonus/Malus maturata. Se l'auto rubata viene poi ritrovata, a questo si attribuisce la classe CU precedente al furto.

Caso 5 – auto intestata a portatore di handicap

La classe di CU maturata sull'auto è riconosciuta anche alle nuove auto acquistate da coloro che hanno guidato abitualmente l'auto stessa ma solo se le loro generalità siano registrate sulla Carta di Circolazione.

Caso 6 – auto già assicurate all'estero

In questi casi il Contraente deve consegnare una dichiarazione dell'assicuratore estero utile a individuare la classe CU da applicare al contratto sulla base degli eventuali sinistri accaduti in precedenza.

Caso 7 - utilizzo classe di merito all'interno del nucleo familiare (Bonus di Famiglia)

• **acquisto di ulteriore auto**

Se il proprietario (o un suo familiare stabilmente convivente) acquista un'ulteriore auto, al nuovo contratto è assegnata la stessa classe di merito del veicolo già assicurato anche se di diversa tipologia e risultante dall'Attestato di Rischio. Il Proprietario però deve essere una persona fisica.

• **auto già assicurata**

Per un'auto già assicurata senza sinistri per 5 anni più l'anno in corso è possibile, al momento del rinnovo del contratto, utilizzare la migliore classe di merito di un altro veicolo anche se di diversa tipologia, di proprietà di un familiare stabilmente convivente o dello stesso proprietario. La normativa prevede un aumento del malus fino a cinque classi di merito nel caso in cui il beneficiario del bonus di Famiglia sia responsabile di un sinistro con colpa esclusiva o principale e i cui danni superino i 5000 euro (la condizione è valida se il bonus viene applicato tra veicoli di diversa tipologia).

Cos'è il Bonus di Famiglia e perché è conveniente

Il Bonus di Famiglia è entrato in vigore nel 2019 con la legge 157, modificando l'articolo 134 comma 4 bis del Codice delle Assicurazioni. Permette di sottoscrivere un'assicurazione su un veicolo, usufruendo dell'assegnazione della classe di merito (CU) di maggior favore attribuita a un altro veicolo intestato allo stesso Proprietario o a un suo familiare convivente. Questa opportunità non è automatica: deve essere espressamente richiesta al momento della stipula dell'assicurazione e sarà riportata sulla polizza.

Rinnovo del contratto – evoluzione della classe – rimborso del sinistro

Classe Bonus/Malus Intesa Sanpaolo Protezione: cosa accade al rinnovo.

Al momento del rinnovo, la classe di provenienza Bonus/ Malus Intesa Sanpaolo Protezione presente sul contratto in scadenza viene aggiornata in base agli eventuali sinistri avvenuti nel Periodo di Osservazione (cosiddetta classe di assegnazione). Concorrono al calcolo del Malus, con conseguente aumento della tariffa:

- i sinistri pagati con responsabilità Principale
- i sinistri pagati, anche parzialmente, con responsabilità Paritaria se la somma delle percentuali di responsabilità connesse agli incidenti degli ultimi anni disponibili sull'Attestato di Rischio completo è pari o superiore al 51%. I sinistri con responsabilità Paritaria "cumulata" sono considerati come un unico sinistro: una volta raggiunta la soglia del 51% di responsabilità, percentuale che determina l'aumento del Malus, i sinistri non concorrono più all'evoluzione in malus.

Cos'è la responsabilità Paritaria e come avviene lo scatto del Malus

Nella responsabilità Paritaria la responsabilità del sinistro è attribuita in modo paritario a entrambi i conducenti delle auto coinvolte nel sinistro. Il grado di responsabilità viene definito dagli uffici competenti delle Compagnie secondo la dinamica del Sinistro ed è stabilito normalmente per i sinistri meno complessi dai parametri (barhème) di responsabilità standard definiti dalla legge. Il Malus scatta solo quando si ha almeno il 51% di responsabilità: al rinnovo della polizza la Compagnia verifica se vi siano stati incidenti negli ultimi anni disponibili sull'Attestato di Rischio completo. Nel caso di più sinistri con concorso di colpa le percentuali di responsabilità si sommano, scatta il Malus e aumenta la tariffa RCA.

Evoluzione della classe CU di assegnazione al rinnovo

Ogni anno la classe di merito subisce delle variazioni:

- nessun sinistro: miglioramento di una classe, fino al raggiungimento della 1a classe

da sapere: se l'Attestato di Rischio non è presente la Compagnia estera deve dichiararci la sinistrosità pregressa e gli anni di assicurazione presso la stessa

da sapere: il Pagellino della sinistrosità pregressa fotografa il comportamento alla guida dell'Assicurato

da sapere: i coefficienti associati alla classe bonus/malus di appartenenza sono indicati nella tabella M

- un sinistro che determina l'attestazione del Malus: peggioramento di 2 classi, fino al limite della 18a classe
- due o più sinistri che determinano l'attestazione del Malus: peggioramento di altre 3 classi.

In caso di evoluzione della classe di merito per assenza di sinistri (Bonus) e negli altri casi previsti, il premio RCA usufruirà di una variazione in percentuale in base alla classe di appartenenza.

Il rimborso del sinistro in caso di applicazione del Malus

Alla scadenza annuale della polizza, per evitare o ridurre la maggiorazione della Classe di merito, il Contraente può rimborsare in tutto o in parte gli importi dei sinistri pagati dalla Compagnia nell'ultimo Periodo di osservazione.

In caso di sinistro con Procedura di risarcimento ordinaria, la Compagnia comunica al Contraente l'importo del rimborso e la procedura di pagamento.

Se, invece, il sinistro è gestito tramite la Procedura di risarcimento diretto, è necessario inviare la richiesta a: CONSAP S.p.A. – Stanza di compensazione via Yser, 14 – 00198 Roma, telefono +39 06.85796530 Fax. 06.85796546/547.

Consap invierà al Contraente una lettera che indica l'importo del rimborso e le istruzioni per il pagamento da effettuarsi a favore di Consap S.p.A.

Concluso il procedimento di valutazione e liquidazione del sinistro, e nei limiti previsti dalle disposizioni in vigore e nel rispetto dei diritti alla Privacy, l'Assicurato e gli aventi diritto possono accedere agli atti relativi.

Se il sinistro è pagato dopo il Periodo di osservazione o dopo la scadenza del contratto (i cosiddetti sinistri tardivi) e il Contraente ha cambiato Compagnia, potrà ottenere informazioni sulla Compagnia che aveva gestito il sinistro, direttamente dalla Compagnia che assicura l'auto in quel momento. Per i sinistri liquidati con risarcimento diretto, la richiesta d'informazioni e di eventuale rimborso va inviata a CONSAP; per gli altri sinistri direttamente alla Compagnia.

Si può scegliere di rimborsare anche in caso di disdetta del contratto: in questo caso viene aggiornata anche l'Attestato di Rischio.

CONSAP: Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici

Quando conviene il rimborso per evitare o limitare il Malus

Facciamo un esempio

Nel 2018 l'Assicurato ha avuto un sinistro di cui è il principale o l'unico responsabile. Ha una classe di merito 7 e col sistema del Bonus/Malus nel 2019 passerebbe alla classe 9. Con un costo di 1.000 euro di rimborso del sinistro alla Compagnia potrebbe avere l'evoluzione in bonus alla classe 6.

La valutazione deve anche tenere presente che i vantaggi del rimborso (non aumentare di classe) si estendono anche agli anni successivi al primo: cioè se non si rimborsa, per tornare alla classe 6 bisogna aspettare il 2022.

Attestato di Rischio

L'Attestato di Rischio comprende queste informazioni:

- La classe di merito Intesa Sanpaolo Protezione di provenienza e quella evoluta di assegnazione per l'annualità successiva
- La classe di merito CU di provenienza e quella evoluta di assegnazione per l'annualità successiva calcolata secondo le regole della classe CU
- I sinistri pagati con responsabilità Principale e con responsabilità Paritaria nel Periodo di osservazione, con l'indicazione della percentuale di responsabilità e la tipologia del danno pagato per cose, persone, e misto cioè per entrambi
- I sinistri accaduti fuori dal Periodo di osservazione (cosiddetti sinistri tardivi)

La consegna dell'Attestato di Rischio

La Compagnia mette a disposizione l'Attestato di Rischio per via telematica al massimo 30 giorni prima della scadenza della polizza, nell'Area Riservata del sito www.intesasanpaoloprotezione.com nella quale il Contraente trova ciò che riguarda la propria posizione assicurativa.

L'Attestato viene aggiornato in modo automatico attraverso la Banca dati comune a tutte le Compagnie.

Il Contraente può ottenere la stampa del documento in filiale ma il documento cartaceo non è necessario ai fini della stipula di un nuovo contratto.

Nei casi in cui il Contraente sia persona diversa dal Proprietario, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario, in caso di locazione finanziaria, la Compagnia consegna l'Attestato di Rischio nell'apposita Area Riservata clienti del sito internet

www.intesasanpaoloprotezione.com.

La Compagnia include nel "Pagellino della sinistrosità pregressa" tutti i sinistri pagati anche parzialmente dopo il periodo di osservazione ("tardivi"), anche se il Contraente cambia Compagnia.

L'Attestato di Rischio non viene rilasciato in caso di:

- sospensione della polizza, quando il Periodo di osservazione non risulta concluso
- polizze di durata inferiore a un anno
- polizze di durata inferiore a un anno perché non è stata pagata una rata di premio
- polizze annullate o chiuse anticipatamente rispetto alla scadenza annuale per furto o vendita, se il Periodo di osservazione non è concluso
- cessione del contratto per cambio di proprietà dell'auto assicurata.

patto di riservato dominio: detto anche "riserva di proprietà" è un contratto con il quale la piena proprietà di un'auto viene condizionata al pagamento dell'intero prezzo pattuito

Attestato di Rischio internazionale

La Compagnia non rilascia Attestati di Rischio internazionali ma fornisce una dichiarazione in lingua inglese con l'indicazione della sinistrosità pregressa e degli anni di assicurazione presso Intesa Sanpaolo Protezione.

La validità dell'Attestato di Rischio

L'Attestato dura 5 anni dalla data di scadenza del contratto per il quale è stata rilasciata ma solo se il Contraente dichiara che:

- l'auto non ha circolato dopo i 15 giorni dalla data di scadenza del contratto
- in caso di polizza sospesa, l'auto non ha circolato nel periodo successivo alla sospensione del contratto.

In caso di furto, rapina, appropriazione indebita, esportazione definitiva all'estero, distruzione, demolizione, radiazione dal PRA, trasferimento di proprietà e consegna in conto vendita dell'auto, l'Attestato di Rischio è valido per un massimo di 5 anni dalla data di scadenza del contratto per il quale è stata rilasciata.

Nel caso di stipula del contratto usufruendo della cosiddetta agevolazione del Bonus di Famiglia presso la stessa Compagnia o altra, l'Attestato di Rischio dovrà indicare che la classe di merito è stata determinata con tale agevolazione. L'indicazione deve essere presente anche nelle attestazioni successive alla prima.

da sapere: in assenza di una polizza attiva, l'ultimo Attestato di Rischio rilasciato rimane valido per i 5 anni successivi alla scadenza della polizza alla quale si riferisce

Cos'è l'estratto cronologico PRA

L'estratto Cronologico del PRA o Certificato Cronologico dell'auto è un documento con valore di Certificazione legale rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico dell'Automobile Club d'Italia. Attesta la storia delle vicende giuridico-patrimoniali dell'auto, indica, quindi, in ordine temporale, tutti i fatti di cui è stata richiesta la trascrizione: dalla prima iscrizione dell'auto, ai trasferimenti di proprietà, le ipoteche, i fermi amministrativi, ecc.

Per richiedere il documento basta recarsi all'ufficio Provinciale del PRA. In alternativa è possibile ottenere le stesse informazioni anche online.

10.1.2 Formula tariffaria Bonus/Malus con franchigia

Scegliendo questa formula, in caso di sinistro con responsabilità totale o parziale, il Contraente e l'Assicurato devono rimborsare alla Compagnia l'importo del risarcimento fino al limite della franchigia.

Fatte salve le regole previste dal risarcimento diretto la Compagnia si prende in carico la gestione del sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

Le due procedure: risarcimento ordinario e risarcimento diretto

La procedura ordinaria è la procedura di risarcimento danni avviata dal danneggiato nei confronti della Compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro.

Il sistema di risarcimento diretto, introdotto con il Codice delle Assicurazioni e attuato con il decreto d.P.r. 254/06, ha profondamente cambiato la disciplina del risarcimento dei danni durante la circolazione delle auto.

La principale differenza, rispetto al risarcimento ordinario, consiste nel fatto che il danneggiato non deve più chiedere il risarcimento al responsabile e/o alla sua Compagnia ma può farlo rivolgendosi direttamente alla propria Compagnia. Attenzione: il risarcimento diretto, che è un procedimento sicuramente più semplice e veloce, non è applicabile a tutti i sinistri.

Si applica la procedura di risarcimento ordinario nei seguenti casi:

- collisione tra tre o più auto
- collisione con auto non assicurata
- collisione con auto non immatricolata in Italia
- collisione con auto non a motore
- investimento di pedone
- risarcimento danni con lesioni personali superiori ai 9 punti percentuali d'invalidità permanente
- sinistri senza scontro tra auto
- collisione con auto agricole o speciali.

Come può evolvere la Classe di Merito

Se l'importo del risarcimento rientra nei limiti della franchigia non si tiene conto dei sinistri avvenuti ai fini dell'evoluzione delle classi di merito.

Se il rimborso della franchigia avviene dopo il rinnovo del contratto, al primo rinnovo contrattuale successivo al rimborso la Compagnia assegna la classe di merito che sarebbe stata assegnata se non ci fosse stato sinistro.

Nel caso di cessazione del rapporto assicurativo, la Compagnia mette a disposizione degli aventi diritto un nuovo Attestato di Rischio come se il sinistro non fosse avvenuto.

da sapere: il Proprietario o l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o il locatario in caso di locazione finanziaria

Come avviene il pagamento della franchigia alla Compagnia

La franchigia viene addebitata sul conto corrente indicato dal Contraente in dodici rate mensili, a partire dal mese successivo la liquidazione del sinistro.

Nel caso di chiusura anticipata del conto, la parte di franchigia rimanente verrà addebitata in un'unica soluzione al momento dell'estinzione del conto.

Se al rinnovo del contratto il pagamento delle rate non è ancora concluso e non ci sono rate insolte la Compagnia assegna al contratto la Classe di merito che avrebbe assegnato se il sinistro

non fosse avvenuto nel momento in cui la franchigia sia stata integralmente rimborsata. Restano ferme le regole evolutive previste nei punti precedenti nel caso di sinistro il cui risarcimento ecceda l'importo della franchigia.

Come agisce la franchigia in caso di incidente

La franchigia è l'importo che rimane a carico dell'Assicurato in caso di sinistro. Si tratta di una somma prestabilita in fase di stipula del contratto e viene dedotta dall'importo che la Compagnia si impegna a pagare in caso di sinistro a copertura del danno.

Facciamo un esempio.

Se a causa di un incidente l'importo del danno è pari a 300 euro e la franchigia è di 500 euro, l'importo rimane a carico dell'Assicurato.

Se invece il danno è di 700 euro, la Compagnia risarcisce l'intero danno e l'Assicurato deve rimborsare alla Compagnia l'importo di 500 euro.

Bonus Protetto abbinato al Bonus/Malus con franchigia

Nel caso di formula con franchigia, ai fini dell'evoluzione della classe di merito, la Compagnia non tiene conto del primo sinistro con responsabilità Principale (che invece farebbe scattare il Malus) per il quale la Compagnia ha pagato un importo superiore alla franchigia.

Nel caso siano avvenuti solo sinistri con responsabilità Paritaria, la Compagnia non tiene conto del sinistro che, per il cumulo delle responsabilità, porta al raggiungimento della soglia del 51% o superiore determinando così il primo scatto di Malus. Nel caso di sinistri che determinino un solo Malus, al contratto dell'annualità successiva è assegnata la stessa classe di merito Intesa Sanpaolo Protezione del contratto in scadenza.

In presenza di più sinistri che diano luogo a più scatti di Malus, al contratto dell'annualità successiva è assegnata la classe di merito evoluta in Malus, secondo le regole evolutive di tabella 6, considerando tutti i sinistri tranne il primo. La classe CU seguirà invece la sua naturale evoluzione.

Cos'è il Bonus Protetto

È la clausola che consente, al primo incidente con colpa, di mantenere la classe di merito interna alla Compagnia. In questi casi il meccanismo del Bonus-Malus non si attiva, limitando la conseguente maggiorazione del premio della polizza.

La garanzia Bonus Protetto è valida in caso di un solo sinistro con colpa con responsabilità pari o superiore al 51%.

Se, a scadenza del contratto, si sceglie di cambiare Compagnia, è possibile perdere i benefici della garanzia Bonus Protetto perché un'altra Compagnia calcolerebbe il premio sulla base della classe Cu indicata sull'Attestato di Rischio che, in caso d'incidente con colpa, subisce le modifiche previste dalla Legge per la formula del Bonus/Malus.

10.1.3 Periodo di osservazione

È il periodo necessario alla Compagnia per determinare l'evoluzione della classe di merito in base agli eventuali sinistri provocati dall'auto assicurata e presenti sull'Attestato di Rischio.

Prevede due momenti:

- **Periodo iniziale** (in caso di prima sottoscrizione): va dal giorno di decorrenza della polizza fino a 2 mesi prima della scadenza annuale della polizza
- **Periodi successivi** (in caso di rinnovo): partono dalla fine del precedente Periodo di osservazione e durano 12 mesi.

Se l'auto è venduta, dato in conto vendita (provata con documentazione rilasciata da imprenditore regolarmente abilitato/da concessionaria), demolito, radiato o esportato definitivamente all'estero, in caso di sostituzione del contratto su un'altra auto non si interrompe il Periodo di osservazione purché:

1. la nuova auto sia acquistata dallo stesso proprietario
2. la nuova auto appartenga alla stessa categoria (ad esempio autovettura).

10.1.4 Estensioni sempre comprese con la Garanzia RCA

La Compagnia assicura sempre anche i seguenti rischi entro i massimali della garanzia RCA:

- **Traino rimorchio:** danni causati involontariamente da un rimorchio agganciato all'auto
- **Terzi trasportati:** danni causati involontariamente dai trasportati a bordo dell'auto a terzi non trasportati, durante la circolazione dell'auto assicurata (ad esempio la portiera aperta improvvisamente dal trasportato che danneggia un passante)
- **Figli minori:** danni causati involontariamente dalla guida dei figli minori, se la circolazione dell'auto è avvenuta senza che il proprietario o un altro componente maggiorenne del nucleo familiare ne fosse a conoscenza
- **Trasporto disabili:** danni causati involontariamente ai terzi trasportati su sedia a rotelle nelle operazioni di salita e discesa, anche con dispositivi meccanici
- **Trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali:** in questi casi viene pagata una somma massima di 500 euro per sinistro per risarcire i danni causati all'auto.

Spese legali e gestione delle controversie

La Compagnia assume, ove lo ritenga opportuno, a nome dell'Assicurato la gestione stragiudiziale e giudiziale delle controversie sulla responsabilità o risarcimento del danno nelle quali questi sia coinvolto, in qualunque sede si discutano, designando, se necessario, legali o tecnici. Non rimborsa le spese per legali o tecnici non designati dalla Compagnia e non risponde di sanzioni, multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

da sapere: la Compagnia di assicurazione risarcisce i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale).

La legge prevede un massimale minimo per sinistro di 6.450.000 euro per i danni alle persone e di 1.300.000 euro per i danni alle cose o animali, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro. A scelta del Contraente può essere acquistato un massimale unico più alto (sia per danni cose che a persone)

da sapere: la Controversia si svolge davanti al Giudice; Stragiudiziale: la controversia non si svolge davanti al Giudice e può concludersi in caso di accordo con una transazione; in caso di disaccordo le parti potranno rivolgersi al Giudice

Difetti di manutenzione

La Compagnia assicura anche i danni a terzi derivanti da difetti di manutenzione dell'auto.

Rischio statico

Nel caso di un rimorchio in sosta staccato dall'auto, la garanzia copre i danni a terzi avvenuti durante le manovre a mano.

10.1.5 Formula di guida: Libera o Esperta

La garanzia RCA è personalizzata in base dell'età del Conducente e prevede le seguenti formule di guida:

- **Guidatori con patente di età compresa tra 18 e 26 anni non compiuti (Guida Libera):** operante se, in fase di sottoscrizione del contratto, il Contraente dichiara che l'auto sarà guidata da Conducenti di età inferiore a 26 anni compiuti.
- **Guidatori con patente di età pari ad almeno 26 anni compiuti (Guida Esperta):** opzionabile solo se il Proprietario dell'auto ha un'età maggiore o uguale a 26 anni compiuti e operante se, in fase di sottoscrizione del contratto, il Contraente dichiara che l'auto sarà guidata da Conducenti di età maggiore o uguale a 26 anni compiuti. Per tale formula è prevista una riduzione del Premio per la garanzia RCA, rispetto alla formula di Guida Libera.

La Compagnia si riserva il diritto di esercitare l'azione di rivalsa, con il limite del 20% del danno fino ad un importo massimo di 5.000 euro, per le somme pagate ai terzi danneggiati se, al momento del sinistro, l'auto è guidata da un Conducente di età inferiore a 26 anni compiuti.

10.2 Rinuncia alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza e per i danni ai trasportati in caso di trasporto non conforme

La Compagnia non esercita l'azione di rivalsa nei confronti dell'Assicurato, cioè sceglie di non recuperare le somme pagate per il risarcimento di un danno:

- se l'auto coinvolta in un incidente è guidata da persona in stato di ebbrezza alcolica e il fatto è stato sanzionato
- se il danno ai terzi trasportati avviene in situazioni di trasporto non conformi alle disposizioni vigenti e/o alla Carta di Circolazione.

Cos'è la rivalsa

È il diritto che la Compagnia, per legge, può esercitare nei confronti dell'Assicurato per recuperare, in tutto o in parte, le somme versate ai terzi danneggiati per il risarcimento del danno quando l'incidente è avvenuto in violazione delle regole del contratto. In alcuni casi però la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa, come nei due casi citati sopra.

Rivalsa e trasporto non conforme: esempi

Il trasporto non è conforme alla carta di circolazione quando per esempio non vengono allacciate le cinture di sicurezza da parte dei trasportati o quando il numero dei trasportati è superiore a quello indicato nella carta di circolazione.

Rinuncia alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza e per i danni ai trasportati in caso di trasporto non conforme

Tasso alcolemico superiore a 0,50 grammi per litro

Patologia diagnosticata come "sindrome da dipendenza da alcool"

Assistenza stradale

10.3 Assistenza stradale

La Compagnia si obbliga a mettere a disposizione dell'Assicurato in caso di incidente stradale i servizi di assistenza indicati ai successivi articoli 10.2.1, 10.2.2 e 10.2.3.

Per la gestione e la liquidazione dei sinistri relativi, la Compagnia si avvale della Struttura organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A. – Via del Mulino, 4 – 20057 Assago.

La Struttura organizzativa di europ assistance è operativa 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, chiamando:



DALL'ITALIA: 800.124.124
DALL'ESTERO: +39 02.30328013

La garanzia è valida nei casi in cui:

- l'auto non può essere utilizzata
- l'auto è in grado di proseguire la marcia ma c'è il rischio di peggiorare i danni oppure muoverla può mettere in pericolo l'incolumità delle persone seguito di:
 - incidente stradale
 - guasto
 - incendio, fulmine, esplosione e scoppio
 - furto e rapina
 - forature e danni ai pneumatici
 - malore del conducente durante la circolazione dell'auto.

10.3.1 Prestazioni di assistenza

Il Modulo CAI va sempre tenuto in auto!

È sempre opportuno avere in auto, assieme agli altri documenti del mezzo, un modulo CAI in bianco da utilizzare in caso di necessità. Viene consegnato insieme al contratto ma si può scaricare anche dal sito della Compagnia in formato Pdf.

Ci si augura sempre di non doverlo utilizzare mai ma nel caso di incidente senza conseguenze gravi e in assenza di feriti, è utile compilare subito il Modulo CAI (o Modulo Blu). Fare tutto sul luogo dell'incidente consente di ricordare con chiarezza le circostanze e definire subito, insieme all'altro conducente coinvolto, la dinamica dell'incidente: a volte può accadere, infatti, che un conducente abbia un ripensamento o addirittura si dilegui senza assumersi la responsabilità. Il Servizio Clienti fornisce assistenza su come compilare il modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (CAI) ma non può dare supporto nella descrizione della dinamica dell'incidente.

Segreto professionale (articolo valido per le prestazioni di assistenza alla persona)

I medici eventualmente designati dalla Compagnia, che hanno visitato l'Assicurato prima o anche dopo il sinistro, sono liberati dal segreto professionale nei confronti della Struttura organizzativa da parte dell'Assicurato.

10.3.2 Garanzia Assistenza Base

a) SOCCORSO STRADALE

• Pronto intervento

Se l'auto rimane immobilizzata per smarrimento e/o rottura chiavi, foratura pneumatici, esaurimento batteria, necessità di montaggio delle catene da neve (già presenti dell'auto assicurata), esaurimento del carburante/errato rifornimento, o mancato avviamento in genere e non è in condizioni di spostarsi autonomamente, il Conducente deve contattare la Struttura organizzativa e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà, quando possibile, alla riparazione sul posto.

Massimale

La Compagnia assume a proprio carico le spese relative al soccorso.

Cosa si intende per errato rifornimento

In un'auto con alimentazione a gasolio viene erroneamente inserita la benzina.

• Traino

Se l'intervento di riparazione sul luogo non è stato risolutivo oppure se, causa incendio, guasto, furto tentato e/o parziale, rapina, incidente da circolazione, atto vandalico, l'auto rimane immobilizzata e non è in condizioni di spostarsi autonomamente, il Conducente deve contattare telefonicamente la Struttura organizzativa e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà al traino dal luogo in cui si trova l'auto al più vicino centro di assistenza autorizzato Europ Assistance oppure al più vicino punto di assistenza della Casa Costruttrice o all'officina meccanica più vicina; oppure, solo per i sinistri avvenuti in Italia, al punto indicato dall'Assicurato entro 75 chilometri dal luogo del fermo. Tali scelte sono alternative e il traino è previsto per una sola delle destinazioni sopra descritte. In caso di incidente stradale in cui sia intervenuto il fornitore del servizio (carro attrezzi), potranno essere raccolte ulteriori informazioni sulla dinamica dell'incidente anche utilizzando un apparecchio fotografico.

Massimale

La Compagnia assume a proprio carico le spese del soccorso stradale:

- fino alle destinazioni elencate in precedenza, per i sinistri in Italia.
- fino a un importo massimo di 300,00 euro per sinistro all'estero.
- in caso di fermo su viabilità ordinaria, la Compagnia terrà a proprio carico anche i costi del taxi con il massimo di 50,00 euro per consentire a tutti i passeggeri di raggiungere il punto di assistenza e/o l'officina autorizzata in cui è stata trasportata l'auto.

• Servizio di ricarica batteria per auto elettrica (ricarica sul posto/traino)

Se l'auto elettrica rimane immobilizzata per esaurimento della batteria, il Conducente deve contattare la Struttura Organizzativa che verifica la disponibilità di un'officina mobile nel territorio dove si è verificato il Sinistro e la invia per fornire la ricarica minima per consentire all'auto di raggiungere la prima colonnina di ricarica disponibile.

In alternativa, se non è possibile effettuare l'intervento di ricarica sul posto, la Struttura Organizzativa mette a disposizione un mezzo di soccorso per effettuare il traino, in accordo con l'Assicurato, presso la più vicina colonnina di ricarica.

Massimale

La Compagnia assume a proprio carico le spese del soccorso stradale e della ricarica minima sul luogo del fermo.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per la ricarica in caso di traino alla colonnina più vicina. Le prestazioni di ricarica sul posto e traino alla colonnina più vicina operano unicamente per Sinistri avvenuti in Italia.

In caso di fermo su viabilità ordinaria, la Compagnia terrà a proprio carico anche i costi del taxi, con il massimo di 50 euro, per consentire a tutti i passeggeri di raggiungere la colonnina di ricarica più vicina in cui è stata trasportata l'auto.

segreto professionale: è un obbligo normativo a carico di alcune figure professionali di non rivelare o pubblicizzare informazioni delle quali esse siano a conoscenza, per motivi di lavoro, per le quali vi è imposto uno specifico obbligo di segretezza



massimale: è la cifra che indica il limite massimo dell'indennizzo rimborsato dalla Compagnia in caso di sinistro



Attivare la garanzia Assistenza può essere molto conveniente

Può accadere di rimanere in panne, anche senza che sia accaduto un incidente stradale. Chiamare un'officina per un intervento meccanico sul posto, quando possibile, o un carro attrezzi per un traino da un posto a un altro comporta costi variabili e comunque imprevisi. La garanzia assistenza serve anche a questo: non solo a ricevere soccorso quando ce n'è bisogno ma anche a contenere i costi in caso d'interventi di riparazione o di trasporto come quelli descritti.

In caso di guasto, foratura, malessere o altra emergenza connessa alla circolazione dell'auto il conducente può contattare la Struttura Organizzativa, attiva 24 ore su 24 ogni giorno dell'anno chiamando il numero 800.124.124 dall'Italia o +39 02.30328013 dall'estero.



b) AUTO IN SOSTITUZIONE

Il Conducente deve contattare la Struttura organizzativa che metterà a sua disposizione un'auto sostitutiva quando:

- l'auto rimane immobilizzata per guasto, incidente, incendio o furto parziale o totale, rapina, per i quali richiede un fermo per la riparazione superiore alle 8 ore lavorative di manodopera certificata dall'officina,
- la riparazione risulti antieconomica e sia necessaria la demolizione dell'auto,

L'auto messa viene messa a disposizione presso una società di noleggio convenzionata, durante il normale orario di apertura, compatibilmente con le disponibilità e nelle modalità applicate dall'autonoleggio a disposizione. È adibita a uso privato, senza autista, di una cilindrata variabile tra i 1.100/1.300 cc (cat.C), a chilometraggio illimitato e, laddove disponibile, ibrida o elettrica secondo richiesta del cliente.

Massimale

La Compagnia mantiene a proprio carico i costi per il noleggio dell'auto, a chilometraggio illimitato, fino al termine della riparazione o all'avvenuto ritrovamento, per un massimo di 5 giorni. Nel caso di noleggio nei giorni di sabato, domenica e festivi la Compagnia mantiene a proprio carico i costi per il noleggio dell'auto, a chilometraggio illimitato, fino al primo giorno lavorativo. Il massimale complessivo non può superare i 5 giorni.

Obblighi dell'Assicurato

In caso di furto e rapina dell'auto è indispensabile inviare alla Compagnia una copia della denuncia fatta alle Autorità Giudiziarie locali.



c) SHARING PER MOBILITA'

Per i soli casi in cui l'auto rimane immobilizzata per guasto, incidente, incendio o furto parziale ed è necessario un fermo per la riparazione superiore a 8 ore lavorative di manodopera certificata dall'officina, in alternativa alla prestazione "b) AUTO IN SOSTITUZIONE", il Conducente deve contattare la Struttura Organizzativa che metterà a disposizione un veicolo in sharing (auto o scooter).

La prestazione è erogabile nelle località dove è disponibile l'accesso allo sharing fornito da Europ Assistance.

Massimale

La Compagnia mantiene a proprio carico i costi per l'accesso allo sharing, per un massimo di 5 ore complessive che potranno essere utilizzate entro un massimo di 5 giorni consecutivi.

Obblighi dell'Assicurato

In caso di furto parziale dell'auto assicurata è indispensabile inviare alla Compagnia una copia della denuncia fatta alle Autorità Giudiziarie locali.



d) TAXI PER RECARSI ALL'AUTONOLEGGIO

Se l'Assicurato usufruisce delle prestazioni elencate al punto "Autovettura in sostituzione" può chiedere un taxi alla Struttura organizzativa per raggiungere l'autonoleggio fino a un massimo di 50,00 euro per sinistro.



e) INVIO DI UN'AMBULANZA

Se il conducente o i passeggeri dell'auto, a seguito d'incidente stradale o malore, hanno bisogno di soccorso medico, la Struttura organizzativa informa il Sistema Sanitario Nazionale (al numero 118) e richiede il servizio di emergenza.

Obblighi dell'Assicurato

La prestazione può essere erogata a condizione che:

- ci sia esplicita richiesta telefonica da parte del conducente/passeggeri.



Numero 118: saperne di più può essere vitale

Il 118 è il numero del Servizio Sanitario emergenza urgenza, un servizio pubblico attivo (direttamente o tramite il numero unico dell'emergenza 112) su tutto il territorio nazionale con l'obiettivo di garantire 365 giorni l'anno, 24 ore al giorno, una risposta alle situazioni di emergenza o urgenza sanitaria tramite l'invio di mezzi di soccorso.

La chiamata è gratuita e può essere effettuata anche da un dispositivo privo di credito telefonico (da un telefono privo di scheda SIM è possibile comporre solo il 112). La conversazione con la Sala operativa 118 è automaticamente registrata.

Nel caso di feriti in incidente stradale è importante che l'operatore del 118 comprenda bene le condizioni dell'infortunato/degli infortunati: per questo è fondamentale fornire all'operatore della Struttura organizzativa, se possibile, tutti i dettagli utili per l'intervento. Dopo che l'operatore del 118 ha ricevuto le informazioni dalla Struttura organizzativa assegna all'evento un codice colore, sulla base della gravità dello stesso e invia il mezzo di soccorso più idoneo e più competitivo tra quelli disponibili.



f) SOS INCIDENTE

Se, dopo un incidente stradale, l'Assicurato vuole ricevere supporto, la Struttura organizzativa si attiva per:

- aiutare nella compilazione del modello CAI negli incidenti avvenuti in Italia
- fornire recapiti di consolati o ambasciate italiane all'estero per chiedere assistenza burocratica
- fornire informazioni sulle procedure di dissequestro dell'auto
- fornire consulenza legale per eventuali azioni a difesa dei propri diritti, in caso di incidenti avvenuti in Italia.

Il servizio è attivo 24 ore su 24. In caso sia necessario un approfondimento con il consulente/ente di competenza oppure sia richiesta la consulenza legale, la Struttura organizzativa fornirà risposta il primo giorno feriale utile, dalle ore 09.00 alle 18.00.



g) RECUPERO DELL'AUTO DOPO FURTO O RAPINA

Se l'auto viene ritrovata dopo un furto o una rapina senza aver subito danni che ne impediscano il regolare utilizzo, la Struttura organizzativa fornisce un biglietto ferroviario di Prima Classe o un biglietto aereo di Classe economica per consentire di recuperare l'auto.

Massimale

La Compagnia assume a proprio carico le spese relative fino a un massimo di:

- 200,00 euro per i sinistri in Italia
- 400,00 euro per i sinistri all'estero.

10.3.3 Garanzia Assistenza Estesa

Oltre alle garanzie comprese ai precedenti punti da "a" a "g" sono comprese le seguenti ulteriori garanzie

PRESTAZIONI OPERANTI A PRESCINDERE DALLA DISTANZA DAL COMUNE DI RESIDENZA DEL CONDUCENTE



a) RIPARAZIONE VELOCE

Se l'intervento del mezzo di soccorso stradale sul luogo in cui si trova l'auto ferma non è risolutivo e/o il guasto può essere risolto in 2 ore di manodopera, su richiesta dell'Assicurato la Struttura organizzativa mette a disposizione presso la sede del soccorritore stesso, le risorse dei suoi collaboratori per garantire la riparazione prioritaria del danno.

Le spese per i pezzi di ricambio e di riparazione sono a carico dell'Assicurato a tariffe scontate.



b) AUTO IN SOSTITUZIONE

L'Assicurato deve contattare la Struttura organizzativa che metterà a sua disposizione un'auto sostitutiva quando:

- l'auto rimane immobilizzata per guasto, incidente, incendio o furto parziale o totale, rapina, per i quali richiede un fermo per la riparazione superiore alle 8 ore lavorative di manodopera certificata dall'officina
- la riparazione risulti antieconomica e sia necessaria la demolizione dell'auto.

L'auto viene messa a disposizione presso una società di noleggio convenzionata, durante il normale orario di apertura, compatibilmente con le disponibilità e nelle modalità applicate dall'autonoleggio. È adibita a uso privato, senza autista, di una cilindrata variabile tra i 1.100/1.300 cc (cat.C), a chilometraggio illimitato e, laddove disponibile, ibrida o elettrica secondo richiesta del cliente.

Massimale

La Compagnia paga i costi per il noleggio dell'auto, a chilometraggio illimitato, fino al termine della riparazione o all'avvenuto ritrovamento, per un massimo di 10 giorni. Nel caso di noleggio nei giorni di sabato, domenica e festivi la Compagnia mantiene a proprio carico i costi per il noleggio dell'auto, a chilometraggio illimitato, fino al primo giorno lavorativo. Il massimale complessivo non può superare i 10 giorni complessivi.

Obblighi dell'Assicurato

In caso di furto e rapina dell'auto è indispensabile inviare alla Compagnia una copia della denuncia fatta alle Autorità Giudiziarie locali.



c) AUTO IN SOSTITUZIONE PER FURTO TOTALE

In caso di Furto totale / Rapina o Incendio, l'Assicurato deve contattare la Struttura organizzativa che metterà a disposizione una auto sostitutiva.

Questa auto è adibita a uso privato, senza autista, di una cilindrata variabile tra i 1.100/1.300 cc (cat.C), e a chilometraggio illimitato e sarà resa disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata, durante il normale orario di apertura, compatibilmente con le disponibilità e nelle modalità applicate dall'autonoleggio.

Massimale

La Compagnia paga i costi del noleggio fino al ritrovamento dell'auto e, comunque, per un massimo di 30 giorni.

Obblighi dell'Assicurato

In caso di furto e rapina è indispensabile inviare alla Compagnia copia della denuncia fatta alle locali Autorità Giudiziarie.

Auto in sostituzione: differenze tra Assistenza Base e Assistenza Estesa

Prestazioni	Assistenza Base	Assistenza Estesa (subordinata all'acquisto dell'Assistenza Base)
Autovettura in sostituzione	Si fino a 5 gg	Si fino a 10 gg (30 gg per furto totale, rapina o incendio)



d) TAXI PER RECARSI ALL'AUTONOLEGGIO O IN ALBERGO

Se l'Assicurato usufruisce delle prestazioni Auto in sostituzione e Spese d'albergo, può chiedere la disponibilità di un taxi alla struttura organizzativa per raggiungere l'autonoleggio o l'albergo.

Massimale

La Compagnia paga i costi del taxi fino a un massimo di 50,00 euro per sinistro.



e) DISBRIGO PRATICHE LEGALI IN CASO DI FURTO

A seguito del furto totale dell'auto, il Proprietario/Contraente può contattare la Struttura organizzativa per chiedere questi documenti:

- estratto cronologico originale, generale o storico, del Pubblico Registro Automobilistico
- perdita di possesso.

Per far questo il Proprietario/Contraente deve comunicare alla Struttura organizzativa nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico, targa dell'auto rubata e il documento desiderato.

Deve anche fornire, nel modo concordato con la Struttura organizzativa:

- denuncia di furto effettuata presso l'Autorità competente
- foglio complementare o certificato di proprietà in originale o copia conforme: nel caso di furto, questo fatto deve essere specificato in denuncia; se sulla denuncia non c'è la specifica, l'Assicurato deve farne un'integrazione.

Dopo aver ricevuto i documenti dall'Assicurato, gli incaricati della Struttura organizzativa chiedono i documenti agli uffici preposti e, una volta ottenuti, li inviano all'Assicurato.

La Struttura organizzativa può chiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza, che dovrà fornirla integralmente.

Massimale

tutti i costi saranno a carico della Compagnia.

Cosa sono il foglio complementare e il Certificato di Proprietà

Il foglio complementare è il documento che attesta il possesso di un'auto: viene rilasciato dalle unità territoriali dell'ACI Pubblico registro automobilistico (PRA), che definisce lo stato giuridico dell'auto e che identifica il nominativo del proprietario.

Dal 5 ottobre 2015 il foglio complementare è diventato l'attuale Certificato di Proprietà delle auto (CdP), non è necessario per la circolazione, ma è obbligatorio per effettuare richieste al PRA (Il Pubblico registro automobilistico) per questo è importante custodirlo con attenzione, tenendolo in casa anziché in auto per evitare possibili furti e smarrimenti.

Il Certificato di Proprietà delle auto da alcuni anni non è più in formato cartaceo ma digitale (CDPD). Chiunque acquisti un'auto, nuova o usata, non ha più il certificato cartaceo ma una ricevuta dell'avvenuta registrazione con il codice di accesso personalizzato che permette allo stesso proprietario dell'auto di visualizzare online il documento.

f) DEMOLIZIONE DELL'AUTO

Se il Proprietario, a seguito di incidente o guasto irreparabile deve chiedere la cancellazione dell'auto al PRA e la demolizione, può rivolgersi alla Struttura organizzativa per programmare il recupero del mezzo con carroattrezzi (che deve avvenire entro 15 giorni dalla data in cui l'Assicurato ha fornito i documenti elencati nella sezione obblighi dell'Assicurato) e la demolizione presso un demolitore convenzionato.



copia conforme: è un documento che ne riproduce un altro, solitamente emesso da una pubblica amministrazione o da un pubblico ufficiale autorizzato per legge a questa funzione, che attesta con dichiarazione formale la fedele corrispondenza della copia all'originale

Il fornitore convenzionato:

- prende in carico l'auto
- rilascia al momento del recupero la dichiarazione di presa in carico dell'auto e apposito formulario a norma di legge per il trasporto dell'auto da demolire
- invierà successivamente la documentazione relativa alla cancellazione al PRA tramite raccomandata ar al domicilio dell'Assicurato.

Il Proprietario prende atto che l'auto verrà demolita in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento delle auto, considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata".

Massimale

La Compagnia paga le spese del recupero dell'auto con carroattrezzi, della cancellazione al PRA e della demolizione.

Obblighi dell'Assicurato

Quando consegna l'auto, il Proprietario deve fornire questi documenti:

- libretto di circolazione (originale)
- foglio complementare o certificato di proprietà (originale)
- targhe dell'auto

In caso non abbia uno o più di questi documenti, deve fornire l'originale della denuncia di smarrimento degli stessi e/o il verbale di ritiro dei documenti, rilasciati dalle autorità competenti e copia dell'estratto cronologico del Pra.

Deve inviare inoltre questi documenti personali:

- fotocopia del codice fiscale del Proprietario dell'auto;
- fotocopia del documento di identità in corso di validità del Proprietario dell'auto
- fotocopia del documento di riconoscimento valido di chi consegna l'auto, se diverso dal Proprietario dell'auto.

Se l'Assicurato non fornisce insieme all'auto i documenti elencati o gli altri necessari alla demolizione dell'auto, perde il diritto alla prestazione.

Perché è importante cancellare dal PRA le auto demolite

In qualsiasi modo sia demolita un'auto, deve essere cancellata dal PRA: il gestore del centro di raccolta rifiuti ha l'obbligo di provvedere alla cancellazione entro 30 giorni consecutivi dalla data di consegna, presentando la richiesta di "cessazione della circolazione per demolizione". La cancellazione è necessaria perché il proprietario non debba più pagare la tassa automobilistica sull'auto cioè il bollo auto. Infatti, anche portando l'auto a demolire, per i registri del PRA continua a esistere fino alla cancellazione definitiva. Se sull'auto da demolire è iscritto al PRA un fermo amministrativo, bisognerà anzitutto cancellarlo (pagando ovviamente le somme dovute) e solo dopo si potrà richiedere la cessazione della circolazione per demolizione.



g) RECUPERO FUORI STRADA DELL'AUTO

Se l'auto, a causa di un incidente, è finita fuori strada e il Conducente non è più in grado di riportarla autonomamente sulla strada la Struttura organizzativa fornisce uno o più mezzi adatti al recupero.

Massimale

La Compagnia paga i costi del recupero fino a un massimo di 300,00 euro.

Se per recuperare l'auto fosse indispensabile l'intervento di mezzi eccezionali, questo sarà effettuato compatibilmente con la disponibilità dei mezzi in zona e nei limiti di spesa dei massimali già indicati.



h) CONSULENZA MEDICA TELEFONICA

Se, dopo un incidente, l'Assicurato ha necessità di valutare il proprio stato di salute, può contattare i medici della Struttura organizzativa e chiedere un consulto telefonico.

Si precisa che, considerate le modalità di prestazione del servizio, il consulto non ha valore di diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall'Assicurato.

Un primo aiuto, la consulenza medica telefonica

Il personale medico specializzato messo a disposizione dalla Struttura organizzativa può essere un valido aiuto nei primi momenti successivi a un incidente. Grazie a domande precise fatte da personale medico competente, l'Assicurato riceve suggerimenti concreti e indicazioni utili: ad esempio se far intervenire o meno il servizio di emergenza sanitaria, come comportarsi in presenza di feriti, quali esami potrebbero essere consigliati per verificare in modo approfondito lo stato di salute, etc..



i) ASSISTENZA PER CURE FISIOTERAPICHE CON INDIRIZZO RIABILITATIVO A DOMICILIO

Se l'Assicurato, a seguito di incidente stradale viene ricoverato presso un Istituto di Cura per almeno 3 giorni e successivamente necessita di cure fisioterapiche a domicilio nel periodo di convalescenza, può contattare la Struttura organizzativa riferendo le necessità, il nome e il recapito telefonico del proprio medico curante.

La Struttura organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato un fisioterapista. Le prestazioni sono fornite 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno.

Massimale

La Compagnia terrà a proprio carico l'onorario del fisioterapista fino a un massimo di 250,00 euro per sinistro e per anno assicurativo.

Cosa si intende per risarcimento per sinistro e per anno assicurativo

ESEMPIO 1

Polizza valida da 1/1 a 31/12

In data 10/01 si verifica il sinistro 1: 100 euro – La Compagnia paga interamente le cure fisioterapiche per l'importo richiesto di 100 euro

In data 15/08 si verifica il sinistro 2: 100 euro – La Compagnia paga interamente le cure fisioterapiche per l'importo richiesto di 100 euro

ESEMPIO 2

In data 10/01 si verifica il sinistro 1: 400 euro – La Compagnia terrà a proprio carico le spese fino all'importo di 250 euro.

Il cliente non deve anticipare la somma da corrispondere se utilizza una rete convenzionata.



l) INVIO COLLABORATRICE DOMESTICA

Se l'Assicurato, in seguito a incidente stradale viene ricoverato presso un Istituto di Cura per almeno 3 giorni e successivamente alle dimissioni necessita di una collaboratrice domestica per sistemare la casa, la Struttura organizzativa ne incaricherà una tenendo a proprio carico il costo fino a un massimo di 250,00 euro per sinistro e per anno assicurativo.



m) INVIO DI UNA BABYSITTER A DOMICILIO

Se l'Assicurato, in seguito a incidente stradale viene ricoverato presso un Istituto di Cura per almeno 3 giorni e successivamente alle dimissioni necessita di una babysitter per accudire i figli minori di 15 anni con lui conviventi, la Struttura organizzativa ne incaricherà una per effettuare il servizio al domicilio dell'Assicurato.

Massimale

La Compagnia terrà a proprio carico i costi fino alla concorrenza massima di 250,00 euro per sinistro e per anno assicurativo.



n) INVIO DI UN PETSITTER A DOMICILIO

Qualora l'Assicurato, in seguito ad incidente stradale venisse ricoverato in istituto di cura per almeno 3 giorni e successivamente alle dimissioni, non possa accudire il suo animale domestico, la Struttura organizzativa provvederà ad inviare un petsitter al domicilio dell'Assicurato.

Massimale

La Compagnia terrà a proprio carico i costi fino alla concorrenza massima di 250,00 euro per sinistro e per anno assicurativo.



o) CONSULENZA VETERINARIA

La prestazione sarà operativa 7 giorni su 7, 24 ore su 24.

Nel caso in cui l'Assicurato, a seguito di infortunio del proprio animale domestico trasportato sull'auto coinvolta in un incidente stradale, necessitasse di una consulenza veterinaria, la Struttura organizzativa fornirà telefonicamente le informazioni richieste. Si precisa che tale consulto non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall'Assicurato.



p) CONSULENZA LEGALE

La prestazione sarà operativa dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18, esclusi festivi infrasettimanali. Nel caso in cui l'Assicurato, a seguito di eventi che abbiano coinvolto l'animale domestico trasportato sull'auto coinvolta in un incidente stradale, necessitasse di una consulenza legale per richiedere risarcimento per un danno subito dall'animale, lo stesso potrà contattare la Struttura organizzativa che provvederà a fornirgli il consulto richiesto.

PRESTAZIONI OPERANTI A OLTRE 50 KM DAL COMUNE DI RESIDENZA DEL CONDUCENTE



q) RIENTRO O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO

Se l'auto rimane immobilizzata per guasto, incidente, incendio o furto parziale, per i quali fosse necessario un fermo per la riparazione superiore alle 36 ore in Italia o ai 4 giorni all'estero, oppure in caso di furto totale o rapina, la Struttura organizzativa fornirà al Conducente e ai passeggeri un biglietto ferroviario di Prima classe o un biglietto di aereo di classe economica o un'auto in sostituzione e/o un taxi per il rientro alla residenza o il proseguimento del viaggio. L'auto in sostituzione, adibita a uso privato, di una cilindrata variabile tra i 1.100/1.300 cc (cat.C), viene messa a disposizione presso una stazione di noleggio convenzionata, durante il normale orario di apertura, compatibilmente con le disponibilità e nelle modalità applicate dall'autonoleggio.

Massimale

La Compagnia paga per ciascun sinistro:

- il costo dei biglietti fino ad un massimo di 250,00 euro
- il costo del noleggio dell'autovettura per un massimo di due giorni



- il costo del taxi fino a 50,00 euro utilizzabili dal Conducente per raggiungere la residenza, la stazione, l'aeroporto, la stazione di noleggio, il porto.

r) SPESE D'ALBERGO
(prestazione fornita in alternativa a RIENTRO O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO)

Se l'auto rimane immobilizzata per guasto, incidente, incendio o furto parziale, e richiede una sosta per la riparazione di una o più notti oppure, in caso di furto totale o rapina che costringe il Conducente e i passeggeri a pernottamenti imprevisi prima di rientrare o proseguire il viaggio, la Struttura organizzativa **prenota per la sistemazione in albergo.**

Massimale

La Compagnia paga le spese di albergo per un massimo di 500,00 euro per ciascun sinistro qualunque sia il numero delle persone coinvolte.



s) VIAGGIO DI UN FAMILIARE PER RICOVERO DEL CONDUCENTE IN SEGUITO A INCIDENTE STRADALE

Se il Conducente dopo un incidente, viene ricoverato presso un Istituto di cura per un periodo superiore a 7 giorni, la Struttura organizzativa fornirà un biglietto ferroviario di Prima classe o un biglietto aereo di classe economica di andata/ritorno, per permettere a un familiare convivente e residente in Italia di raggiungere il congiunto ricoverato.

Massimale

La Compagnia paga il costo dei biglietti fino a un importo di 250,00 euro per ciascun sinistro.

t) AUTISTA A DISPOSIZIONE A SEGUITO DI INFORTUNIO

Se l'Assicurato non fosse in condizione di guidare l'auto per un infortunio, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per ricondurre l'auto ed eventualmente i passeggeri fino alla città di residenza dell'Assicurato, secondo l'itinerario più breve.

La prestazione viene fornita a condizione che l'auto sia in buono stato, funzionante e non presenti anomalie in contrasto con il Codice della Strada.

Massimale

La Compagnia terrà a proprio carico i costi dell'autista. La prestazione viene erogata una sola volta per anno assicurativo.

Obblighi dell'Assicurato

L'assicurato dovrà comunicare il nome e il recapito telefonico del medico che ha accertato la sua impossibilità a guidare.

u) RIENTRO SANITARIO

Se a seguito di un incidente stradale, in base al giudizio dei medici della Struttura organizzativa e in accordo con il medico curante sul posto, l'Assicurato o i passeggeri dell'auto necessitano del trasporto presso un Istituto di Cura attrezzato in Italia o del rientro alla residenza, la Struttura organizzativa organizza il rientro con spese a carico della compagnia. I mezzi e i tempi di trasporto più idonei saranno stabiliti in accordo tra i medici della Struttura organizzativa e il medico intervenuto sul posto.

Il mezzo può essere:

- l'aereo sanitario
- l'aereo di linea in Classe economica con posto in barella, se necessario
- il treno in Prima Classe e, se occorre, in vagone letto
- l'ambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura organizzativa e comprende l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, se i medici della Struttura organizzativa la ritengono necessaria.

La Compagnia può richiedere l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro del Conducente e dei passeggeri.

In caso di decesso dell'Assicurato o dei passeggeri dell'auto, la Struttura Organizzativa organizza ed effettua il trasporto di ogni salma fino al luogo di sepoltura in Italia, con spese a carico della compagnia.

Massimale

La Compagnia paga i costi fino alla somma massima di 10.000 euro complessivi per sinistro e per anno assicurativo.

Per importi superiori la Compagnia interverrà subito dopo aver ricevuto in Italia adeguate garanzie.

v) RIENTRO DELL'ASSICURATO CONVALESCENTE DALL'ESTERO

Se, a causa di ricovero dopo un incidente, l'Assicurato non è in grado di rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto, in alternativa alla prestazione "Autista a disposizione a seguito di infortunio" la Struttura organizzativa fornirà un biglietto ferroviario di Prima classe o un biglietto aereo di classe economica, con spese a carico della Compagnia.

w) RECUPERO DELL'AUTO

Se dopo aver usufruito della prestazione "Rientro dell'Assicurato Convalescente" l'Assicurato deve recuperare la propria auto, la Struttura organizzativa fornirà un biglietto ferroviario di Prima classe o un biglietto aereo di classe economica per permettergli il recupero.

da sapere: si intendono gli Istituti universitari, ospedali, case di cura, pubblici o privati, autorizzati a dare assistenza ospedaliera



da sapere: ad esempio perché i passeggeri che lo accompagnano sono minorenni, non sanno guidare, hanno patente scaduta o perché anche il passeggero risulta ferito



da sapere: ad esempio assegno circolare a garanzia dell'anticipo da parte di qualche familiare





Massimale

La Compagnia paga le spese fino a un massimo di:

- 200,00 euro per i sinistri in Italia
- 400,00 euro per i sinistri all'estero.

x) VIAGGIO PER IL RECUPERO DELL'AUTO

Se, in caso di incendio, guasto o incidente per i quali fosse necessario un fermo per la riparazione superiore alle 36 ore in Italia o 5 giorni all'estero e qualora l'Assicurato non avesse usufruito delle prestazioni elencate al punto "rimpatrio dell'auto", verrà messa a disposizione del Conducente un biglietto aereo (in classe economica) o ferroviario (di prima classe), di sola andata, per consentire il recupero dell'auto.

La Compagnia terrà a proprio carico il relativo costo.

z) RIMPATRIO DELL'AUTO DALL'ESTERO

Se, in caso di incendio, guasto o incidente per i quali fosse necessario un fermo per la riparazione superiore a 5 giorni lavorativi oppure in caso di furto con ritrovamento dell'auto in condizioni tale da non poter essere utilizzato, la Struttura organizzativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizzerà il trasporto dell'auto dal luogo in cui si trova al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato.

La Compagnia terrà a proprio carico il costo relativo al trasporto e quello della giacenza all'estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura organizzativa.

Qualora il valore commerciale dell'auto dopo il sinistro risulti inferiore alle spese previste per il suo trasporto, la Struttura organizzativa provvederà al suo rimpatrio: la Compagnia terrà a proprio carico il costo fino all'importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto. L'eventuale eccedenza rimarrà a carico dell'Assicurato.

Incendio e Furto

10.4 Incendio e Furto

Garanzia Base

La Compagnia indennizza, nel limite del Capitale assicurato indicato in polizza, i danni materiali e diretti subiti:

- dall'auto
- dagli accessori di serie stabilmente installati
- dagli accessori e optional non di serie stabilmente installati purché il loro valore sia stato indicato nel Capitale assicurato e sia stato pagato il relativo premio.

La garanzia comprende solo i danni subiti a seguito di:

- **Incendio non doloso, fulmine, esplosione dell'impianto** di alimentazione
- **Furto e tentato furto, rapina**, compresi i danni all'auto conseguenti alla circolazione dell'auto dopo il furto con esclusione dei danni ai pneumatici.

Garanzie aggiuntive gratuite sempre comprese nella garanzia incendio e Furto

Rimborso del premio di responsabilità civile

Se l'Incendio distrugge totalmente l'auto, la Compagnia rimborsa il premio di responsabilità Civile per il periodo pagato e non goduto, diminuito delle imposte e di qualsiasi altro onere.

Rimborso spese di immatricolazione

Se, a causa di incendio con totale distruzione, furto senza ritrovamento, rapina o furto della sola targa, l'auto assicurata viene cancellata dal Pubblico Registro Automobilistico, la Compagnia rimborsa fino a 500 euro a copertura delle spese sostenute per l'immatricolazione o il cambiamento di proprietà (voltura) di un'altra auto. Le spese dovranno essere dimostrate da specifica documentazione.

10.5 Atti vandalici ed eventi naturali

La Compagnia indennizza, fino al limite del Capitale assicurato indicato in polizza, i danni materiali e diretti subiti:

- dall'auto
- dagli accessori di serie stabilmente installati
- dagli accessori e optional non di serie stabilmente installati purché il loro valore sia stato indicato nel Capitale assicurato e sia stato pagato il relativo premio.

La garanzia comprende i danni subiti in seguito a:

- Atti vandalici o atti avvenuti in occasione di: tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, scioperi
- Eventi Naturali come ad esempio: trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti, caduta grandine o neve.

Come si calcola il premio di questa garanzia

Determinanti per il calcolo del premio sono soprattutto tre fattori: il valore dell'auto disponibile sulla rivista Quattroruote, l'anno di immatricolazione e le caratteristiche della zona di residenza.



Atti vandalici ed Eventi naturali

Collisione

10.6 Collisione

Garanzia Base

La Compagnia indennizza, fino al limite del Capitale assicurato indicato in polizza, i danni materiali e diretti subiti:

accessori di serie stabilmente installati: si intendono tutti quegli accessori e apparecchi audio-fono-visivi fissati all'auto e non smontabili senza l'utilizzo di attrezzi. I tappetini, per esempio, non sono compresi

da sapere: sono gli oneri compresi nel premio e che si riferiscono al contributo al Servizio Sanitario Nazionale

da sapere: si intende la documentazione che prova i costi sostenuti per immatricolare l'auto come ad esempio per l'iscrizione al PRA e per la Carta di Circolazione

- dall'auto
- dagli accessori di serie stabilmente installati
- dagli accessori e optional non di serie stabilmente installati, purché il loro valore sia stato indicato nel Capitale assicurato e sia stato pagato il relativo premio

La garanzia copre solo i danni subiti in seguito a collisione con un altro veicolo a motore, identificato in base alla targa o a un altro dato identificativo di cui si è preso nota, in caso di responsabilità totale o parziale dell'assicurato.

Garanzia aggiuntiva gratuita sempre compresa con la garanzia collisione

Sono compresi fino all'ammontare di 5.000 euro anche i danni materiali e diretti subiti dall'auto per urto contro animali selvatici, a condizione che il fatto sia stato accertato e verbalizzato dalle autorità intervenute sul posto, oppure certificato dalla perizia tecnica effettuata dal fiduciario della Compagnia.

Perché è importante la denuncia

Per documentare nel modo più corretto e completo il danno subito è importante effettuare sempre denuncia alle Autorità e allegarla alla richiesta del rimborso.

È inoltre consigliabile integrare la denuncia con documenti multimediali (immagini, articoli e video) che confermino la situazione che ha provocato il danneggiamento.

Capitale assicurato e suo adeguamento automatico

Le garanzie incendio e Furto, Atti vandalici ed Eventi naturali e Collisione prevedono l'indicazione del Capitale assicurato sulla polizza. Al momento della stipula della polizza, il Capitale assicurato è determinato in base all'ultimo valore commerciale disponibile per l'auto, compresi gli accessori di serie e quelli non di serie, se stabilmente installati.

In occasione del rinnovo della polizza, la Compagnia aggiorna automaticamente il Capitale assicurato in base al valore dell'auto riportato sull'ultima edizione disponibile della rivista Quattroruote.

Se la rivista non riporta più il valore dell'auto, il Capitale assicurato viene calcolato tenendo conto di un deprezzamento medio proposto dalla Compagnia: in questo caso il Capitale assicurato deve essere verificato dal Contraente. In ogni caso, a ogni scadenza della polizza, il Contraente può sempre richiedere un aggiornamento personalizzato del Capitale assicurato presso la filiale o contattando il numero verde 800.124.124.

Capitale assicurato, ovvero il limite massimo rimborsabile per queste garanzie accessorie

Il Capitale assicurato rappresenta il massimo limite rimborsabile dalla Compagnia in caso di sinistro con le garanzie accessorie Incendio e Furto, Atti vandalici ed Eventi naturali e Collisione. Ogni anno, durante il rinnovo della polizza, la Compagnia aggiorna automaticamente il Capitale assicurato e il corrispettivo limite per il risarcimento danni in base al nuovo valore commerciale dell'auto.

Cristalli

10.7 Cristalli

La Compagnia rimborsa le spese sostenute per la riparazione o sostituzione del parabrezza, del lunotto posteriore e dei vetri laterali in seguito a rottura accidentale.

Sono compresi anche i danni causati ai cristalli da eventi naturali, quali: grandine, caduta di neve o ghiaccio, frana, fenomeni ventosi (forte vento, burrasca, tempesta, tromba d'aria e uragano) di violenza tale da causare la caduta di rami o alberi e da trasportare oggetti.

Per ogni sinistro il rimborso avviene applicando la franchigia sull'importo indicato nella fattura ed entro i limiti del massimale indicato in polizza. Se la riparazione o sostituzione viene fatta presso uno dei Centri Convenzionati Carglass, Doctorglass o Glassdrive la franchigia non viene applicata.

Qualora in polizza, oltre alla garanzia Cristalli venga acquistata anche la garanzia Atti vandalici ed Eventi Naturali, la Compagnia in caso di danno ai cristalli derivante da evento naturale coperto da entrambe le garanzie, rimborserà il danno ai cristalli applicando le condizioni di miglior favore per il Cliente in termini di massimale, franchigia e scoperto previsti dalle due garanzie.

Quale copertura utilizzare in caso di sinistro

La copertura del danno è determinata dalla dinamica del sinistro, quindi, bisogna fare attenzione a come questo sia avvenuto.

Ad esempio, se la rottura dei cristalli avviene per una collisione con un'altra auto con responsabilità a carico dell'Assicurato, per ottenere il risarcimento occorre aver sottoscritto la garanzia Collisione. Se la rottura dei cristalli avviene invece a seguito del furto dell'auto o di un atto vandalico sull'auto, il rimborso è legato alla sottoscrizione delle relative garanzie Incendio e Furto e Atti vandalici ed Eventi naturali. Se infine la rottura dei cristalli avviene per la caduta di una pigna o di un blocco di neve sul parabrezza per ottenere il rimborso occorre aver sottoscritto la garanzia Cristalli.

Infortuni del Conducente

10.8 Infortuni del conducente

La Compagnia assicura il conducente dell'auto per Infortunio ovvero per un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che avviene durante la guida dell'auto e produce lesioni fisiche e obiettivamente constatabili. Sono compresi anche gli eventi accaduti durante le fasi di salita e discesa dall'auto.

da sapere: per conoscere l'elenco dei Centri Convenzionati basta telefonare al numero 800.124.124, da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 20.00, oppure consultare il sito internet della Compagnia www.intesasanpaoloprotezione.com sezione sinistri



La garanzia Infortuni del Conducente: facciamo chiarezza

Il Codice delle Assicurazioni prevede che la garanzia RCA copra i danni fisici e i danni alle cose dei terzi trasportati.

Il conducente dell'auto, nel caso di incidente con colpa, non è considerato terzo quindi non è tutelato da infortuni che potrebbe subire durante la guida dell'auto. Per essere coperto deve quindi aver attivato anche la garanzia Infortuni

Fino al limite del Capitale indicato in polizza, la Compagnia in caso di:

- a. morte del conducente:** riconosce l'intero capitale ai Beneficiari o agli eredi legittimi
- b. invalidità permanente del conducente:** riconosce un indennizzo al conducente, calcolato in base al grado di invalidità dovuta all'Infortunio, secondo i criteri previsti al paragrafo successivo.

Riconoscimento dell'indennizzo

La Compagnia riconosce l'indennizzo solo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio.

Se al momento dell'Infortunio il Conducente è affetto da menomazioni preesistenti, di qualsiasi origine e tipo, è previsto l'indennizzo solo per le conseguenze che sarebbero accadute a una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita o riduzione della funzionalità di un organo o un arto già menomato, le percentuali previste nella valutazione del grado d'invalidità permanente sono diminuite di quanto già riconosciuto per l'invalidità preesistente.

a. Morte del Conducente

Se il decesso del Conducente avviene a causa dell'infortunio ed entro 2 anni dal giorno in cui si è verificato, la Compagnia paga la somma assicurata indicata in polizza ai Beneficiari o ai legittimi eredi.

L'indennizzo non si aggiunge a quello per invalidità permanente; tuttavia se il Conducente muore a causa di questo entro 2 anni dal giorno dell'infortunio, la Compagnia corrisponde la differenza tra l'indennizzo pagato per l'invalidità e la somma assicurata per il caso morte, se questa è maggiore.

b. Caso invalidità Permanente del Conducente

La Compagnia riconosce l'indennizzo per invalidità permanente se questa si verifica entro 2 anni dal giorno dell'infortunio e solo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio.

Come si definisce il grado o percentuale d'invalidità permanente

Per definire il grado o percentuale d'invalidità permanente, la Compagnia fa riferimento ai valori delle tabelle INAIL Industria.

Il calcolo del grado d'invalidità dovuto a menomazioni visive e uditive tiene conto anche dell'eventuale possibilità di utilizzare presidi correttivi (occhiali, amplificatori, ecc.). Per le menomazioni degli arti superiori, le percentuali d'invalidità previste per il lato destro valgono per il lato sinistro e viceversa.

Se l'Infortunio determina menomazione a più arti o parti di uno dei distretti anatomici (ad es. coscia e piede) e/o articolari di un singolo arto (ad es. gomito e polso), la valutazione è fatta secondo criteri aritmetici raggiungendo, al massimo, il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso. La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale di più organi o arti, implica l'applicazione di una percentuale d'invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere il valore massimo del 100%.

Nel primo caso al massimo si paga la percentuale di invalidità corrispondente alla perdita totale dell'arto.

Nel caso invece di perdita di più arti o organi si sommano le corrispondenti percentuali di invalidità fino a raggiungere al massimo l'invalidità del 100%.

Per i casi d'invalidità permanente non presenti in tabella, l'indennizzo è stabilito in base ai valori e ai criteri indicati sopra, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità lavorativa del Conducente, indipendentemente dalla sua professione.

Rinuncia al diritto di surrogazione

La Compagnia rinuncia all'esercizio del diritto di surrogazione che le compete, ossia rinuncia a subentrare ai diritti del Conducente o dei suoi aventi causa nei confronti dei responsabili del sinistro. Anche se la Compagnia rinuncia al diritto di surrogazione, l'Assicurato o i suoi aventi causa possono farsi valere nei confronti del responsabile del sinistro.

10.9 Tutela legale

La Compagnia gestisce i sinistri della garanzia Tutela legale e, nel limite del massimale indicato in polizza si prende in carico, le spese:

- per l'intervento di un legale
- per effettuare le perizie
- di giustizia nel processo penale e civile
- del legale di controparte, in caso si giunga a transazione
- di soccombenza nel caso di condanna dell'Assicurato cioè le spese legali che il Giudice pone a carico della parte che ha perso il giudizio.

Tutela legale

da sapere: per le informazioni sulla denuncia del Sinistro si rimanda alla Sezione III norme relative alla gestione dei sinistri

spese di giustizia: si intendono i compensi e le indennità da pagare a terzi, ad esempio, consulenti tecnici e testimoni, liquidati dal Giudice

transazione: è un accordo e quindi un vero e proprio contratto, con cui due o più parti pongono fine a una controversia

da sapere: è la perdita completa o parziale della capacità di lavorare qualsiasi sia la professione esercitata al momento dell'infortunio. È una forma di danno fisico causata da infortunio. Perché un danno si possa considerare permanente deve essere irrimediabile (non più suscettibile di miglioramento) e condizionare per sempre la vita dell'Assicurato

da sapere: le tabelle sono riportate anche in allegato a queste Condizioni di Assicurazione



Perché attivare la garanzia di Tutela Legale

La garanzia Tutela Legale rimborsa le spese legali per l'assistenza giudiziale e stragiudiziale, civile e penale sostenute a seguito di incidente da circolazione. Stipulando questa garanzia, l'assicurazione paga tutti i costi delle controversie di natura civile e penale, eccetto quelli indicati in polizza come esclusioni. Facciamo qualche esempio:

- 1) a seguito di incidente stradale, l'Assicurato subisce un danno (all'auto o alla persona) e vuole ottenere il risarcimento dalla controparte
- 2) l'Assicurato deve difendersi in un procedimento penale a suo carico per avere procurato lesioni o morte mentre guidava l'auto assicurata
- 3) l'Assicurato vuole presentare ricorso contro un provvedimento di ritiro, sospensione o revoca della patente oppure contro altre sanzioni amministrative che gli sono state comminate in conseguenza di un incidente stradale.

Le due tipologie di copertura

La Tutela Legale vale esclusivamente per i sinistri dell'auto indicata in polizza e prevede due Formule:

A. Formula Base

B. Formula estesa.

Le garanzie valgono per il proprietario, il locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing, il conducente autorizzato, per i casi assicurativi connessi al mezzo indicato in polizza.

In caso di sostituzione del mezzo indicato in polizza, ferma la validità e la continuazione della polizza, le garanzie vengono trasferite al nuovo mezzo.

Il Contraente deve comunicare tempestivamente i dati del nuovo mezzo anche per l'eventuale adeguamento del premio e per l'operatività della copertura assicurativa sul nuovo mezzo.

10.9.1 Formula Base

Prevede due prestazioni garantite:

1. Sostegno a richieste di risarcimento danni a persone e/o cose avvenuti per fatti illeciti da parte di Terzi.

In caso d'incidente stradale, la polizza interviene in questi casi:

- a) sinistri stradali gestiti con la Procedura di risarcimento ordinario
- b) sinistri stradali con la Procedura di risarcimento diretto; si attiva esclusivamente dopo l'offerta di risarcimento comunicata dalla Compagnia (articolo 8 del DPR 254/2006).

Per i punti a e b la garanzia si attiva anche in deroga parziale di ciò che è stabilito nell'articolo 11.8.11 cioè anche per le controversie in cui la Compagnia è la controparte.

2. Difesa penale del Proprietario, del Locatario in caso di contratto di noleggio/leasing, del Conducente autorizzato per delitti colposi o contravvenzioni connessi a un incidente stradale.

La garanzia è valida anche prima della formulazione ufficiale di reato da parte delle autorità e si attiva anche in deroga parziale dell'articolo 11.8.11 di questo contratto nel caso in cui al Conducente sia contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 0,8 g/l.

Se il tasso alcolemico è superiore a 0,8 g/l, la prestazione è valida solo se il Conducente è assolto con decisione passata in giudicato in sede penale.

10.9.2 Formula Estesa

La garanzia si estende a favore dell'Assicurato come persona fisica, del coniuge, della persona unita civilmente e dei figli minori a carico se coinvolti in incidenti stradali in veste di pedoni, ciclisti o passeggeri di un qualsiasi veicolo di proprietà di terzi.

Nel caso di controversie tra assicurati della stessa polizza, la garanzia è valida unicamente a favore del Proprietario dell'auto assicurata. Questa formula comprende, oltre a quanto previsto per la Formula Base, anche la copertura in questi casi:

3. Istanza di dissequestro dell'auto sequestrata a seguito di incidente stradale

La garanzia si attiva anche in deroga parziale dell'articolo 11.8.10 di questo contratto solo nel caso in cui all'Assicurato sia contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 0,8 g/l.

Se il tasso alcolemico è superiore a 0,8 g/l, la prestazione è valida solo se l'Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato in sede penale.

4. Ricorso o opposizione contro i provvedimenti di sospensione, ritiro e/o revoca della patente e contro le altre sanzioni amministrative disposte dopo un incidente stradale.

La garanzia si attiva anche in deroga parziale dell'articolo 11.8.10 di questo contratto solo nel caso in cui all'Assicurato sia contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 0,8 g/l.

Se il tasso alcolemico è superiore a 0,8 g/l, la prestazione è valida solo se l'Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato in sede penale.

articolo 11. Che cosa non è assicurato

Esclusioni applicabili a tutte le garanzie

Le coperture non sono valide durante la partecipazione a gare o competizioni sportive regolarmente indette, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara.

atto illecito: si intende un comportamento umano volontario che produce un danno a terze persone

da sapere: il delitto colposo si differenzia da quello doloso in quanto non è causato intenzionalmente.

L'evento, anche se previsto, non è voluto da colui che lo commette e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline

decisione passata in giudicato:

si intende una sentenza che è diventata "cosa giudicata", cioè quando è trascorso il tempo utile per poterla impugnare

esecuzione forzata: è il

procedimento con cui, forzatamente, la parte soccombente nella causa viene obbligata ad attuare ciò che è disposto nella sentenza

11.1 Responsabilità Civile Auto (RCA)

Non sono assicurati i danni conseguenti alla circolazione dell'auto in aree civili e/o militari riservate al traffico e alla sosta di aeromobili, salvo che la circolazione dell'auto assicurata sia autorizzata dall'Autorità competente.

11.2 Assistenza stradale

La polizza non è valida:

- quando l'auto, al momento del sinistro, è guidata da persona sotto l'effetto di sostanze stupefacenti
- in caso di dolo o colpa grave del conducente, del proprietario e delle persone di cui essi devono rispondere ai sensi di legge
- in occasione di terremoti, tempeste, bufere, uragani, cicloni, trombe d'aria, alluvioni, slavine, frane e valanghe o qualsiasi altro evento che abbia le caratteristiche di calamità naturale (ossia un evento inevitabile, irresistibile e imprevedibile, causato da agenti naturali che produca danni o dal quale derivi pericolo di danni di rilevante entità a persone o cose).

Le prestazioni, inoltre, non sono fornite in quei Paesi che si trovino in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Si considerano tali i Paesi indicati nel sito www.europassistance.it/paesi-in-stato-di-belligeranza che riportano un grado di rischio uguale o superiore a 4.0.

Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i Paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia.

Le prestazioni non sono inoltre fornite in quei Paesi nei quali sono in atto, al momento della denuncia di sinistro e/o richiesta di assistenza, tumulti popolari.

Non è possibile inoltre erogare prestazioni se le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un rischio guerra.

11.2.1 Assistenza Base

Soccorso stradale – Pronto Intervento

Sono escluse dalla prestazione:

- le spese per il carburante
- le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione
- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali
- le spese relative all'intervento, nel caso in cui l'auto abbia subito il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per esempio: percorsi fuoristrada).

Soccorso stradale - Traino

Sono escluse dalla prestazione:

- le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione
- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero dell'auto
- le spese per il traino, nel caso in cui l'auto abbia subito l'incidente o il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali ad esempio: percorsi fuoristrada).

Soccorso Stradale - Servizio di ricarica batteria per auto elettrica (ricarica sul posto/traino)

Sono escluse dalla prestazione:

- le spese per la ricarica in caso di traino alla colonnina più vicina
- le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione
- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali
- le spese relative all'intervento/traino, nel caso in cui l'auto elettrica, al momento del fermo, si trovi al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per esempio: percorsi fuoristrada).

Auto in sostituzione

Sono esclusi dalla prestazione:

- i casi di immobilizzo dell'auto dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla Casa Costruttrice
- le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare
- le spese del carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);
- le assicurazioni non obbligatorie per legge e le relative franchigie
- le cauzioni richieste dalla Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato. dove previsto, le Società di autonoleggio potrebbero richiedere all'Assicurato il numero di carta di credito a titolo di cauzione.

L'eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa.

Sharing per mobilità

Sono esclusi dalla prestazione:

- i casi di immobilizzo dell'auto dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla Casa Costruttrice
- le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare

- le spese del carburante se il rifornimento è effettuato dall'Assicurato al di fuori del contratto di sharing, le spese di parcheggio e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.)
 - le assicurazioni non obbligatorie per legge e le relative franchigie
 - le cauzioni richieste dalla Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato. Dove previsto, le Società di autonoleggio potrebbero richiedere all'Assicurato il numero di carta di credito a titolo di cauzione.
- L'eventuale eccedenza è a carico dell'Assicurato che dovrà saldarla direttamente alla Società di sharing.

11.2.2 Assistenza estesa

Autovettura in sostituzione

Sono esclusi dalla prestazione:

- i casi di immobilizzo dell'auto dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla Casa Costruttrice
- le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare
- le spese del carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.)
- le assicurazioni non obbligatorie per legge e le relative franchigie
- le cauzioni richieste dalla Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato. Dove previsto, le Società di autonoleggio potrebbero richiedere all'Assicurato il numero di carta di credito a titolo cauzione
- l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto,

Autovettura in sostituzione per furto totale

Sono escluse dalla prestazione:

- le spese del carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.)
- e assicurazioni non obbligatorie per legge e le relative franchigie
- le cauzioni richieste dalla Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato. Dove previsto, le Società di autonoleggio potrebbero richiedere all'Assicurato il numero di carta di credito a titolo cauzione
- l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa.

Demolizione dell'auto

Sono esclusi dalla prestazione:

- le spese relative all'intervento di mezzi speciali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero dell'auto
- i costi dell'eventuale deposito dell'auto, che l'Assicurato dovrà provvedere direttamente a pagare.

Recupero fuori strada dell'auto

Sono escluse dalla prestazione i costi relativi all'eventuale recupero e trasferimento dei bagagli e/o della merce trasportata.

Rientro o proseguimento del viaggio

Sono escluse dalla prestazione:

- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, etc.)
- le assicurazioni non obbligatorie per legge e le relative franchigie
- le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato. Dove previsto, le Società di autonoleggio potrebbero richiedere all'Assicurato il numero di carta di credito a titolo cauzione
- l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimale previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa
- il rientro del bagaglio eccedente i limiti consentiti dai mezzi pubblici di trasporto o non trasportabile sull'autovettura a nolo.

Spese d'albergo

Sono escluse dalla prestazione le spese di albergo diverse da pernottamento e prima colazione e diverse da quelle indicate.

Viaggio di un familiare per ricovero assicurato in seguito ad incidente stradale

Sono escluse dalla prestazione le spese di soggiorno del familiare.

Autista a disposizione a seguito di infortunio

Sono escluse dalla prestazione le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).

Rientro sanitario

Sono escluse dalla prestazione:

- le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio
- le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali
- le spese relative alla cerimonia funebre e/o l'eventuale recupero della salma
- tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivono volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'Assicurato è ricoverato.

11.3 Incendio e Furto

La polizza non è valida in caso di:

- dolo o colpa grave del Conducente, del Proprietario e delle persone di cui essi rispondono ai sensi di legge
- atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, rivoluzioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti, uragani, trombe d'aria, alluvioni, frane, smottamenti, caduta neve, valanghe, slavine, ghiaccio, grandine, sviluppo di energia nucleare o radioattività comunque generata
- semplici bruciature, corti circuiti e altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio
- rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli dell'auto.
- in caso di furto quando non risultano operanti i mezzi di chiusura oppure i mezzi di chiusura non siano funzionanti.

11.4 Atti vandalici ed Eventi naturali

La polizza non è valida in caso di:

- dolo o colpa grave del Conducente, del Proprietario e delle persone di cui essi rispondono ai sensi di legge
- atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, rivoluzioni, sviluppo di energia nucleare o radioattività comunque generata
- semplici eventi atmosferici
- danni riconducibili alla normale circolazione delle auto.

11.5 Collisione

La polizza non è valida in caso di:

- circolazione al di fuori dei tracciati stradali
- circolazione non conforme alle disposizioni vigenti e alle indicazioni della Carta di Circolazione
- dolo del conducente, del proprietario e delle persone di cui essi sono responsabili per legge (ad esempio i minori sotto la loro tutela)
- atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, rivoluzioni, sviluppo di energia nucleare o radioattività comunque generata
- eventi naturali e atti vandalici definiti all'articolo 10.4
- danni alle ruote e ai pneumatici, se non sono presenti altri danni all'auto
- danni all'auto causati dalle cose o persone trasportate o dalle operazioni di carico e scarico
- sinistro se l'auto è guidata da persona sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e tale fatto sia stato sanzionato secondo l'articolo 187 del Codice della Strada
- sinistro se l'auto è guidata da persona non abilitata alla guida a norma delle disposizioni in vigore salvo quando l'auto è guidata da persona con patente scaduta o in attesa di rilascio (avendo superato l'esame teorico e pratico) a condizione che la validità sia confermata entro 3 mesi dalla data del sinistro e abiliti alla guida dell'auto indicata in polizza.

da sapere: si intende al di fuori della rete stradale pubblica o di aree equivalenti, come ad esempio: percorsi fuoristrada

11.6 Cristalli

Non sono comprese nella copertura di base:

- le rigature e le segnature
- i danni provocati all'auto dalla rottura dei vetri
- gli atti vandalici o atti avvenuti in occasione di tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, scioperi
- i danni derivanti da inondazioni, alluvioni, mareggiate e smottamenti del terreno
- i danni avvenuti in occasione del furto e del tentato furto dell'auto
- i danni avvenuti a seguito di collisione tra auto.

da sapere: se, ad esempio, si rompe il parabrezza e il rivestimento dei sedili si danneggia per le schegge di vetro, la garanzia non copre i costi necessari per la loro sostituzione

11.7 Infortuni del Conducente

La copertura non opera in caso di:

- circolazione non conforme alle disposizioni vigenti e alle indicazioni della Carta di Circolazione
- azioni dolose, anche solo tentate, del Conducente
- atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, rivoluzioni, tumulti popolari, sviluppo di energia nucleare o radioattività comunque generata
- circolazione senza il consenso del proprietario dell'auto
- se l'auto è guidata da persona in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e tale fatto sia stato sanzionato ai sensi degli articoli 186, 186 bis e 187 del Codice della Strada

L'indennizzo si calcola applicando al capitale indicato in polizza, la percentuale d'invalidità accertata, diminuita di 4 punti (franchigia).

11.8 Tutela legale

La copertura non opera:

1. per pagare multe, ammende e sanzioni
2. per pagare gli oneri fiscali
3. per le controversie di natura contrattuale, fiscale e amministrativa
4. a seguito di fatti conseguenti a tumulti popolari, atti di guerra, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate e da detenzione o impiego di sostanze radioattive
5. per le controversie legate a proprietà o guida d'imbarcazioni o aeromobili
6. per fatti dolosi (ai sensi dell'articolo 43 Codice Penale) delle persone assicurate
7. per fatti non accidentali che causano inquinamento dell'ambiente
8. per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'assicurato viene perseguito in sede penale
9. se il Conducente non è abilitato alla guida dell'auto oppure se l'auto è usato in modo differente da quanto previsto dall'immatricolazione, per destinazione o uso diversi da quelli sulla Carta di Circolazione, o non è coperto da assicurazione obbligatoria RCA regolare, tranne nel caso in cui

- l'Assicurato, alla guida dell'auto come autista dipendente, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al Codice della strada.
10. quando è violata la norma sul divieto di guida sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti o la norma sull'omissione di fermata e assistenza
 11. per le controversie in cui la Compagnia sia la controparte
 12. per le controversie nelle quali la Controparte sia la Compagnia quale assicuratore del responsabile o quale assicuratore tenuto al pagamento dell'indennizzo ai sensi dell'Articolo 149 del Codice delle Assicurazioni Private
 13. per le azioni di recupero dei danni subiti dal/dai trasportato/i
 14. spese dovute al legale di propria fiducia scelto dall'Assicurato, per la gestione della fase stragiudiziale.

VALIDITÀ TEMPORALE

La garanzia è valida per le controversie conseguenti a fatti che si verifichino durante la validità della polizza.

I fatti si considerano avvenuti nel momento in cui è violata la norma; se il fatto che dà inizio al sinistro si protrae per più atti successivi, si considera avvenuto a partire dal primo.

Due esempi su alcune esclusioni più particolari

L'esclusione numero 9, articolo 11.8: sono escluse le spese che il Conducente sostiene per costituirsi parte civile nel processo a carico dell'Assicurato quando questo deve subire un processo penale (ad esempio per aver causato lesioni a carico dell'altro conducente in seguito ad incidente stradale)

L'esclusione numero 10, articolo 11.8: la garanzia non può essere attivata se l'Assicurato possiede solo la patente B e subisce un incidente mentre è alla guida di un'auto per il quale è previsto il possesso della patente C.

articolo 12. Quali sono i limiti delle coperture

12.1 Limiti alla Garanzia Responsabilità Civile Auto e Rivalsa

12.1.1 Limiti alla garanzia Responsabilità Civile Auto

L'assicurazione non è valida:

- quando il conducente dell'auto non è abilitato alla guida secondo le disposizioni in vigore, salvo quando il conducente guidi con patente scaduta o in attesa di rilascio (avendo superato l'esame teorico e pratico), a condizione che la validità della patente sia confermata entro 3 mesi dalla data del sinistro e abiliti alla guida dell'auto indicata in polizza
- quando l'auto è guidata da persona sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e tale fatto sia stato sanzionato secondo l'articolo 187 del Codice della Strada
- quando l'auto è guidata da persona in stato di ebbrezza e tale fatto sia stato sanzionato secondo gli articoli 186 e 186-bis del Codice della Strada
- quando l'auto è stata dichiarata non idonea alla circolazione a seguito di revisione obbligatoria prescritta dalle norme in vigore
- quando alla guida dell'auto, utilizzata per esercitazione alla guida, c'è un soggetto titolare di foglio rosa che non è assistito dall'istruttore o da una persona avente tale funzione
- per i danni subiti dai Terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e/o alle indicazioni della carta di circolazione
- quando alla guida dell'auto c'è un Conducente di età inferiore a 26 anni compiuti e sul contratto opera la formula di Guida Esperta.

12.1.2 Rivalsa

In tutti i casi elencati all'articolo 12.1.1 e in quelli ai quali sia applicabile l'Articolo 144 del Codice delle Assicurazioni, la Compagnia si riserva di esercitare l'azione di rivalsa per le somme che ha dovuto pagare al terzo danneggiato.

Solamente per l'ultimo caso, in cui l'auto è guidata da un Conducente di età inferiore a 26 anni compiuti e sul contratto opera la formula di Guida Esperta, la Compagnia:

- limita l'azione di rivalsa al 20% del danno fino ad un importo massimo di 5.000 euro.
- non esercita l'azione di rivalsa nei seguenti casi:
 - quando l'auto sia stata consegnata a Terzi per la sua custodia o manutenzione e alla guida ci sia un addetto al parcheggio o alle riparazioni
 - in caso di utilizzo dell'auto dovuto a stato di necessità, ossia quando il Conducente sia costretto a compiere un'azione dall'esigenza di preservare sé o altri dal pericolo imminente di un grave danno alla persona
 - quando la circolazione dell'auto sia conseguente a un fatto doloso di Terzi penalmente rilevante.

12.2 Limiti alla Garanzia Assistenza Stradale

La Struttura organizzativa non assume a proprio carico i danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è fornita la prestazione.

Le prestazioni non sono operanti per il Conducente che guida contro la volontà del proprietario (es ladro dell'auto).

ASSISTENZA STRADALE BASE

• Soccorso stradale

Se l'incidente è avvenuto all'estero, la Compagnia si assume le spese relative al soccorso stradale fino ad un importo massimo di 300,00 euro. In caso di fermo su viabilità ordinaria, la

La Tabella riassuntiva dei limiti e delle franchigie/scoperti (Allegato 1) è disponibile in allegato alle Condizioni di Assicurazione

Foglio rosa: è l'autorizzazione a esercitarsi alla guida che viene consegnata al candidato dopo avere superato l'esame di teoria e ha validità 6 mesi dalla data di protocollo della domanda

La Tabella riassuntiva dei limiti e delle franchigie/scoperti (Allegato 1) è disponibile in allegato alle Condizioni di Assicurazione

Compagnia terrà a proprio carico anche i costi del taxi con il massimo di 50,00 euro, per consentire a tutti i passeggeri di raggiungere il punto di assistenza e/o l'officina autorizzata in cui è stato trasportato l'auto.

- **Soccorso stradale - Servizio di ricarica batteria per auto elettrica (ricarica sul posto/traino)**

Le prestazioni di ricarica sul posto e traino alla colonnina più vicina operano unicamente per Sinistri avvenuti in Italia.

In caso di fermo su viabilità ordinaria, la Compagnia terrà a proprio carico anche i costi del taxi con il massimo di 50 euro, per consentire a tutti i passeggeri di raggiungere la colonnina di ricarica in cui è stata trasportata l'auto.

- **Auto in sostituzione**

La Compagnia rimborsa i costi per il noleggio dell'auto sostitutiva, a chilometraggio illimitato, fino al termine della riparazione o all'avvenuto ritrovamento in caso di furto, per un massimo di 5 giorni. Nel caso di noleggio nei giorni di sabato, domenica e festivi la Compagnia mantiene a proprio carico i costi per il noleggio dell'auto, a chilometraggio illimitato, fino al primo giorno lavorativo. Il massimale complessivo non potrà comunque superare 5 giorni complessivi.

- **Sharing per mobilità**

La Compagnia mantiene a proprio carico i costi per l'accesso allo sharing per un massimo di 5 ore complessive che potranno essere utilizzate entro un massimo di 5 giorni consecutivi.

- **Taxi per recarsi all'autonoleggio**

La Compagnia rimborsa i costi del taxi fino ad un massimo di 50,00 euro per sinistro.

- **Recupero dell'auto dopo furto o rapina**

La Compagnia rimborsa le spese relative al soccorso stradale fino ad un importo massimo di 200,00 euro se il sinistro è avvenuto in Italia, 400,00 euro se il sinistro è avvenuto all'estero.

ASSISTENZA STRADALE ESTESA

- **Riparazione veloce**

Le spese per i pezzi di ricambio e le spese di riparazione rimarranno a carico dell'Assicurato a tariffe scontate.

- **Auto in sostituzione**

La Compagnia rimborsa i costi per il noleggio dell'auto, a chilometraggio illimitato, fino al termine della riparazione o all'avvenuto ritrovamento e comunque per un massimo di 10 giorni. Nel caso di noleggio nei giorni di sabato, domenica e festivi la Compagnia mantiene a proprio carico i costi per il noleggio dell'auto, a chilometraggio illimitato, fino al primo giorno lavorativo. Il massimale complessivo non potrà comunque superare 10 giorni complessivi.

- **Auto in sostituzione per furto totale**

La Compagnia rimborsa i costi del noleggio fino all'avvenuto ritrovamento dell'auto e comunque per un massimo di 30 giorni.

- **Taxi per recarsi all'autonoleggio o in albergo**

La Compagnia rimborsa i costi del taxi fino ad un massimo di 50,00 euro per sinistro.

- **Demolizione dell'auto**

La Compagnia rimborsa le spese relative al recupero dell'auto con carroattrezzi, alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico e alla demolizione dell'auto medesima.

- **Recupero fuoristrada dell'auto**

La Compagnia rimborsa i costi fino ad un massimo di 300,00 euro.

L'intervento mediante l'utilizzo di mezzi eccezionali sarà effettuato compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stessi.

- **Assistenza per cure fisioterapiche con indirizzo riabilitativo a domicilio**

La Compagnia anticipa la spesa (se il fisioterapista è convenzionato) oppure rimborsa la spesa fino ad un massimo di 250,00 euro per sinistro e per anno assicurativo.

- **Invio collaboratrice domestica**

La Struttura Organizzativa invierà una collaboratrice domestica tenendosi a carico il costo fino a un massimo di 250,00 euro per sinistro e per anno assicurativo.

- **Invio di una babysitter a domicilio**

La Compagnia rimborsa i costi fino alla concorrenza massima di 250,00 euro per sinistro e per anno assicurativo.

- **Invio di un petsitter a domicilio**

La Compagnia terrà a proprio carico i costi fino alla concorrenza massima di 250,00 euro per sinistro e per anno assicurativo.

• **Rientro o proseguimento del viaggio**

La Compagnia rimborsa per ciascun Sinistro il costo:

- dei biglietti fino ad un importo di 250,00 euro
- del noleggio dell'auto per un massimo di due giorni
- del taxi fino ad un massimo di 50,00 euro utilizzabile dall'Assicurato per raggiungere la sua residenza, la stazione, l'aeroporto, la stazione di noleggio, il porto.

• **Spese d'albergo**

La Compagnia rimborsa le spese di albergo per un massimo di 500,00 euro per sinistro, indipendentemente dal numero di persone coinvolte.

• **Viaggio di un familiare per ricovero assicurato a seguito di incidente stradale**

La Compagnia rimborsa il costo dei biglietti fino ad un importo di 250 euro per ciascun sinistro.

• **Rientro sanitario**

La Compagnia rimborsa i costi fino alla concorrenza massima di 10.000,00 euro complessivi per sinistro e per la durata della polizza.

• **Recupero dell'auto**

Se l'Assicurato a seguito della prestazione "Rientro dell'Assicurato Convalescente" recupera l'auto, la Compagnia si assume le spese relative fino ad massimo di 200,00 euro per sinistri avvenuti in Italia o 400,00 euro per sinistri avvenuti all'estero.

• **Viaggio per il recupero dell'auto**

Restano a carico dell'Assicurato le spese del carburante e degli eventuali pedaggi autostradali.

• **Rimpatrio dell'auto dall'estero**

Qualora il valore commerciale dell'auto dopo il sinistro risulti inferiore alle spese previste per il suo trasporto, la Struttura Organizzativa provvederà al suo rimpatrio: la Compagnia terrà a proprio carico il costo fino all'importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto. L'eventuale eccedenza rimarrà a carico dell'Assicurato.

12.3 Limiti e franchigie alla Garanzia Incendio e Furto

Una volta quantificato il danno, Il Contraente deve detrarre dall'importo determinato la parte che rimane a proprio carico, cioè gli eventuali scoperti e franchigie descritti nel preventivo. Gli scoperti e le franchigie variano sulla base della zona territoriale e del valore dell'auto.

12.4 Limiti e franchigie alla Garanzia Atti vandalici ed Eventi naturali

Una volta quantificato il danno, Il Contraente deve detrarre dall'importo determinato quella parte che rimane a proprio carico cioè gli eventuali scoperti e franchigie dettagliati nel preventivo. Gli scoperti e le franchigie variano sulla base della zona territoriale e del valore dell'auto.

12.5 Limiti e franchigie alla Garanzia Collisione

Una volta quantificato il danno, Il Contraente deve detrarre dall'importo determinato quella parte che rimane a proprio carico cioè gli eventuali scoperti e franchigie dettagliati nel preventivo. Gli scoperti e le franchigie variano sulla base della zona territoriale e del valore dell'auto.

Differenza tra franchigia e scoperto

La franchigia e lo scoperto sono la parte del danno che resta a carico dell'Assicurato indicati sulla polizza, per ciascuna garanzia, rispettivamente in cifra fissa e in percentuale e non sono modificabili.

Lo scoperto è espresso in percentuale e si potrà quantificare la somma da pagare solo conoscendo l'ammontare del danno.

La franchigia invece è una cifra fissa.

Confrontando i preventivi tra Compagnie, occorre valutare la presenza di queste due clausole, perché influenzano il calcolo del premio.

12.6 Limiti e franchigie alla Garanzia Cristalli

I danni, per ciascun sinistro, sono ripagati entro i limiti del massimale indicato in polizza e diminuito della franchigia.

La franchigia non è applicata se la riparazione è effettuata in un Centro convenzionato Carglass, Doctorglass o Glassdrive.

Qualora in polizza, oltre alla garanzia Cristalli venga acquistata anche la garanzia Atti vandalici ed Eventi Naturali, la Compagnia in caso di danno ai cristalli derivante da evento naturale coperto da entrambe le garanzie, rimborserà il danno ai cristalli applicando le condizioni di miglior favore per il cliente in termini di massimale, franchigia e scoperto previsti dalle due garanzie.

12.7 Limiti e franchigie alla Garanzia Infortuni del conducente

La Compagnia riconosce l'indennizzo per invalidità permanente. L'indennizzo si calcola applicando al Capitale assicurato indicato in polizza che è pari a 100.000 euro, la percentuale d'invalidità accertata, diminuita di 4 punti (franchigia). I criteri applicati:

- invalidità permanente inferiore al 4% (4 punti di invalidità) non viene riconosciuto alcun pagamento
- invalidità permanente compresa tra il 4% (4 punti di invalidità) e il 25% (25 punti di invalidità) viene riconosciuto un pagamento pari a quello previsto per i punti d'invalidità accertata, diminuita di 4 punti

La Tabella riassuntiva dei limiti e delle franchigie/scoperti (Allegato 1) è disponibile in allegato alle Condizioni di Assicurazione

La Tabella riassuntiva dei limiti e delle franchigie/scoperti (Allegato 1) è disponibile in allegato alle Condizioni di Assicurazione

La Tabella riassuntiva dei limiti e delle franchigie/scoperti (Allegato 1) è disponibile in allegato alle Condizioni di Assicurazione

La Tabella riassuntiva dei limiti e delle franchigie/scoperti (Allegato 1) è disponibile in allegato alle Condizioni di Assicurazione

La Tabella riassuntiva dei limiti e delle franchigie/scoperti (Allegato 1) è disponibile in allegato alle Condizioni di Assicurazione

- invalidità permanente superiore al 25% (25 punti di invalidità), viene riconosciuto un pagamento pari a quello previsto per i punti d'invalidità accertata
- invalidità permanente superiore al 70% (70 punti di invalidità), viene liquidata il 100% della somma assicurata senza applicare la franchigia
- in caso di riduzione funzionale di un organo o di un arto, le percentuali stabilite dalla tabella INAIL Industria delle valutazioni del grado di invalidità percentuale sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta se al momento dell'infortunio l'Assicurato affetto da menomazioni preesistenti, di qualsiasi origine e tipologia, sono coperte soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

La Tabella riassuntiva dei limiti e delle franchigie/scoperti (Allegato 1) è disponibile in allegato alle Condizioni di Assicurazione

esecuzione forzata: è il procedimento con cui, forzatamente, la parte soccombente nella causa viene obbligata ad attuare ciò che è disposto nella sentenza

12.8 Limiti e franchigie alla Garanzia Tutela Legale

Nel caso di controversie tra conducente e proprietario, la garanzia è valida unicamente a favore del proprietario dell'auto assicurata.

Sono pagate le spese di esecuzione forzata solo per i primi due tentativi di pignoramento.

articolo 13. Dove valgono le coperture

Ove non diversamente indicato nelle singole garanzie, la polizza è valida per il territorio dei seguenti paesi:

- Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e gli altri stati dell'Unione Europea
- Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Croazia, Principato di Monaco, Svizzera, Andorra, Gran Bretagna e Irlanda del Nord
- Stati indicati sulla Carta Verde, la cui casella non sia stata barrata.

13.1 Validità territoriale della Responsabilità Civile

Per la circolazione all'estero la garanzia opera secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali sull'assicurazione obbligatoria Responsabilità Civile Auto, salvo che siano presenti in polizza eventuali maggiori garanzie. La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato, che corrisponde al periodo per il quale è stato pagato il premio e, in caso di periodo di tolleranza di 15 giorni, è valida anche per i danni che si verifichino fino alle ore 24 del 15° giorno dopo quello di scadenza, secondo quanto previsto all'articolo 2 di questo contratto.

13.2 Validità territoriale dell'Assistenza

La polizza è valida nei seguenti Paesi: Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca continentale, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda e Irlanda del nord, Islanda, Israele, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo continentale, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia europea (esclusi i Monti urali), Serbia, Siria, Slovacchia, Slovenia, Spagna continentale e Isole del Mediterraneo, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria.

Per le seguenti prestazioni: Pronto Intervento, Invio di un'ambulanza, Demolizione dell'auto, Assistenza per cure fisioterapiche con indirizzo riabilitativo a domicilio, Invio di una collaboratrice a domicilio, Invio babysitter a domicilio, Invio di un petsitter a domicilio, la prestazione è operata solo in Italia.

articolo 14. Modifiche al contratto

Durante il periodo di validità della polizza, non è possibile modificare le garanzie prestate, a meno che non sia stata cambiata l'auto.

sezione III

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SINISTRI

articolo 15. Denuncia del sinistro e modalità di determinazione del danno

15.1 Denuncia e gestione del sinistro

In caso di incidente da circolazione, che sia stato o meno rilevato mediante il dispositivo ViaggiaConMe Box, il Proprietario o il Conducente deve avvisare Intesa Sanpaolo Protezione entro 3 giorni dall'evento o da quando ne sia venuto a conoscenza, contattando il numero 800.124.124 (dall'estero al n. + 39 02.30.32.80.13) da lunedì a venerdì, dalle ore 8.30 alle 20.00.

Entro lo stesso termine, l'Assicurato deve inviare ad Intesa Sanpaolo Protezione il Modulo CAI (Constatazione Amichevole di Incidente) compilato o denuncia scritta e firmata indicando tutti i dati utili per descrivere nel modo più dettagliato possibile l'evento: come ad esempio data, luogo, ora, targhe degli autoveicoli coinvolti ed eventuale Compagnia di assicurazione di tutti i veicoli, dati anagrafici e codici fiscali dei rispettivi conducenti, dinamica e testimoni dell'evento.

Tale documentazione può essere anticipata



via email certificata: sinistri@pec.intesasanpaoloprotezione.com se ha una casella mail PEC, in tutti gli altri casi inviare a: sinistri@intesasanpaoloprotezione.com



via fax: 02.30.32.80.18

e successivamente fornita in originale:



via posta: a Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. - Ufficio Sinistri Auto, Via Melchiorre Gioia 22 - 20124 Milano

- alla filiale di riferimento.

Dopo l'invio della documentazione, l'Assicurato deve trasmettere alla Compagnia nel più breve tempo possibile tutte le notizie, i documenti, gli aggiornamenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro denunciato. La Compagnia comunica le informazioni utili alla corretta denuncia del sinistro, indica le attività da compiere e la documentazione da fornire.

La denuncia del sinistro è sempre obbligatoria.

Se l'Assicurato non presenta la denuncia di sinistro, salvo cause di forza maggiore comprovate o il danneggiato non invia la documentazione o gli atti giudiziari se presenti, Intesa Sanpaolo Protezione ha diritto di rivalersi in tutto o in parte nei confronti dell'Assicurato per il pregiudizio che ne sia derivato.

Intesa Sanpaolo Protezione paga il danno accertato direttamente al danneggiato dopo avere svolto l'accertamento tecnico e aver ricevuto i giustificativi delle spese sostenute relative all'evento (come ad esempio ricevuta fiscale, fattura).

Il pagamento è subordinato alla sottoscrizione da parte del danneggiato dell'atto di transazione per accettazione. Tale atto di transazione è un accordo tra Intesa Sanpaolo Protezione e il danneggiato sulla somma dovuta come risarcimento danni.

15.2 Gestione del sinistro e risarcimento dei danni

15.2.1 Risarcimento dei danni con Procedura di risarcimento diretto

Nel caso siano presenti i presupposti di applicabilità della Procedura di Risarcimento Diretto Intesa Sanpaolo Protezione liquida direttamente i danni subiti al danneggiato secondo i criteri di legge. In caso contrario, lo informa sui presupposti di applicazione della procedura ordinaria.

La procedura di Risarcimento Diretto si applica nei seguenti casi:

- incidente causato da un urto che coinvolge solo 2 veicoli a motore identificati e assicurati per la responsabilità civile obbligatoria
- incidente avvenuto in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano
- veicoli coinvolti nell'incidente immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano
- veicoli assicurati con Compagnie con sede legale in Italia e che hanno aderito alla Convenzione Indennizzo Diretto
- incidente in cui sia stato coinvolto un ciclomotore munito di targa
- incidente in cui il Conducente riporti lesioni di invalidità permanente inferiori o uguali al 9%.

I tempi del risarcimento

In caso di applicazione di Risarcimento Diretto, i tempi per il pagamento non potranno superare i limiti massimi previsti dalla legge:

- 30 gg per danni al veicolo o cose se il Modulo CAI riporta le firme delle parti coinvolte nell'evento
- 60 gg per danni al veicolo o cose se il Modulo CAI è firmato solo da una delle parti coinvolte
- 90 gg per lesioni fisiche.

Tali termini si calcolano da quando Intesa Sanpaolo Protezione ha ricevuto la richiesta di risarcimento completa della documentazione necessaria e si sospendono in caso di richiesta incompleta o dati mancanti. Per le lesioni i tempi decorrono dalla ricezione del certificato di guarigione e dalla documentazione prevista per legge.

La prescrizione del diritto al risarcimento del danno è di 2 anni.

da sapere: la Compagnia, una volta verificate che ci siano le condizioni per il pagamento del danno, avvia la procedura per il risarcimento

indennizzo: è la somma che la Compagnia paga al danneggiato per il danno subito a causa di un sinistro

da sapere: la denuncia può essere consegnata in qualsiasi filiale di Intesa Sanpaolo, non necessariamente la propria

atto di transazione: accordo tra Intesa Sanpaolo Protezione ed il danneggiato sulla somma dovuta come risarcimento danni.

da sapere: la procedura di Risarcimento diretto è prevista dall'articolo 149 del Codice delle Assicurazioni Private

15.2.2 Risarcimento dei danni con Procedura ordinaria

In tutti i casi in cui Intesa Sanpaolo Protezione accerti che non vi siano le condizioni per l'applicazione del Risarcimento Diretto informa prontamente il danneggiato. In questo caso il danneggiato, oltre a inviare la denuncia secondo quanto indicato all'articolo 15.1., deve inviare la richiesta di risarcimento dei danni, con raccomandata A.R., direttamente alla Compagnia del soggetto civilmente responsabile e al proprietario del veicolo responsabile dell'evento.

I tempi del risarcimento

I tempi per il pagamento non potranno superare i limiti massimi previsti dalla legge:

- 30 gg per danni al veicolo o cose se il Modulo CAI riporta le firme delle parti coinvolte nell'evento
- 60 gg per danni al veicolo o cose se il Modulo CAI è firmato solo da una delle parti coinvolte
- 90 gg per lesioni fisiche.

Tali termini si calcolano da quando la Compagnia del soggetto civilmente responsabile ha ricevuto la richiesta di risarcimento completa della documentazione necessaria e si interrompono in caso di richiesta incompleta o dati mancanti. Per le lesioni i tempi decorrono dalla ricezione del certificato di guarigione e dalla documentazione prevista per legge.

La prescrizione del diritto al risarcimento del danno è di 2 anni.

15.2.3 Sinistro avvenuto in Italia con un veicolo immatricolato all'estero

Nel caso di evento avvenuto in Italia ma con veicolo estero, il danneggiato deve inviare la denuncia con lettera raccomandata A.R. a:

Ufficio Centrale Italiano (UCI), Corso Sempione, 39 - 20145 Milano.

La denuncia deve contenere tutte le informazioni utili per capire la dinamica dell'evento:

- la descrizione dell'incidente
- i dati del veicolo estero (nazionalità, targa, caratteristiche tecniche del veicolo, tipologia - auto, autotreno, marca e modello)
- le persone coinvolte nell'incidente (cognome, nome e indirizzo del conducente e del proprietario del veicolo estero)
- gli estremi della Compagnia del veicolo estero
- i dati dell'Autorità eventualmente intervenuta dopo l'incidente, con l'esatta indicazione del Comando di appartenenza e della località.

E' opportuno aggiungere la copia della Constatazione Amichevole d'Incidente (Modulo CAI) e la copia della Carta Verde esibita dal conducente del veicolo estero.

Se l'evento ha provocato danni a veicoli o cose, occorre indicare il luogo, le date e l'orario in cui poter ispezionare le cose danneggiate e accertare l'entità del danno.

In base ai dati forniti nella richiesta di risarcimento, l'Ufficio Centrale Italiano (UCI), assegna la gestione del sinistro al corrispondente nominato dalla Compagnia del veicolo estero e ne informa il danneggiato.

Cos'è la Carta Verde

La Carta Verde è il certificato internazionale di assicurazione che attesta la copertura assicurativa in caso di circolazione in un paese estero. Viene consegnata a chiunque sottoscriva una polizza RCA collegata a un veicolo immatricolato in Italia. I paesi stranieri presso i quali risulta valida la copertura assicurativa RCA sono quelli elencati e non barrati sulla Carta Verde.

L'esibizione della Carta Verde è obbligatoria per circolare nei paesi elencati sul sito dell'Ufficio Centrale Italiano www.ucimi.it.

Consigliamo comunque di tenerla a bordo perché potrebbe essere richiesta in caso di eventuale sinistro.

15.2.4 Sinistro avvenuto all'estero con un veicolo immatricolato all'estero

Se l'incidente è avvenuto all'estero con un veicolo immatricolato all'estero, per individuare la Compagnia del veicolo che ha provocato l'incidente e il mandatario per la liquidazione dei sinistri nominato in Italia dalla Compagnia estera, occorre scrivere a:

CONSAP S.p.A. Centro di Informazione Italiano

Via Yser, 14 - 00198 Roma

mail: richieste.centro@consap.it

fax: +39 06 85.79.62.70 telefono: +39 06 85.79.64.15

Se entro 3 mesi la Compagnia estera o il mandatario per la liquidazione dei sinistri nominato in Italia non fornisce una risposta motivata alla richiesta di risarcimento, il danneggiato può **chiedere**

l'intervento dell'Organismo di indennizzo nazionale scrivendo a:

CONSAP S.p.A. gestione F.G.V.S.

Via Yser, 14 - 00198 Roma,

telefono: +39 06.85.79.65.30,

casella di posta elettronica certificata: richiestedirisarcimento@pec.consap.it

fax: 06.85796334 - www.consap.it.

Una volta che CONSAP ha risposto indicando la Compagnia competente, la procedura da applicare è quella indicata al punto 15.2.3 e il danneggiato deve attendere comunicazione da parte di Ufficio Centrale Italiano (UCI).

UCI: è l'Ufficio Centrale Italiano di Assicurazione per l'Italia che gestisce il risarcimento dei danni causati dalle auto immatricolate all'estero ma che al momento del sinistro si trovano nel confine italiano



15.3 Infortuni del Conducente

15.3.1 Denuncia di sinistro

Il Conducente o gli aventi diritto, entro tre giorni dal momento in cui si è verificato l'Infortunio oppure ne siano venuti a conoscenza, devono avvisare la Compagnia agli stessi riferimenti (telefono, fax, posta, email o consegna in filiale) già indicati all'articolo 15.1.

Denuncia e certificati medici

L'Assicurato o i suoi aventi diritto devono allegare alla denuncia di sinistro il primo certificato medico attestante l'infortunio e documentare il decorso delle lesioni trasmettendo alla Società:

- gli eventuali ulteriori certificati medici
- la documentazione clinica e gli esiti degli accertamenti diagnostici in proprio possesso, compreso il certificato di guarigione o equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi invalidanti
- su richiesta della Società, ogni eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla valutazione del sinistro (a titolo esemplificativo e non esaustivo: verbale dell'Autorità che ha accertato l'infortunio, visura camerale, patente di guida).

L'Assicurato, su richiesta della Società, dovrà sottoporsi alla visita medico-legale di controllo nonché agli eventuali accertamenti nonché a controlli medici e fornire alla stessa ogni informazione attinente all'infortunio e alle conseguenti lesioni.

L'accertamento dei postumi d'invalidità permanente a cura del medico legale, va fatto in Italia. Il Conducente deve consentire tutte le indagini o gli accertamenti che la Compagnia ritiene necessari.

Se l'Assicurato muore, per cause indipendenti dal sinistro denunciato e prima che l'indennizzo sia stato pagato, la Compagnia, previa produzione del certificato di morte dell'Assicurato, dell'atto notorio da cui risulti la situazione testamentaria e l'identificazione degli eredi e del decreto del Giudice tutelare in caso di minorenni o soggetti incapaci, liquida agli eredi o aventi diritto:

- l'importo già concordato con l'Assicurato, oppure in mancanza
- l'importo offerto all'Assicurato oppure,
- se non vi è stata l'offerta, l'importo oggettivamente determinabile dalla Società in base alla documentazione sopra richiamata.

Se l'Assicurato muore, per causa indipendenti dal sinistro denunciato e prima dell'accertamento della stabilizzazione dei postumi invalidanti da parte della Compagnia, questa accerterà la sussistenza del diritto all'indennizzo mediante l'esame di altra documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei postumi.

Altri documenti richiesti a beneficiari, eredi o aventi causa

Per individuare con certezza i beneficiari, gli eredi o gli aventi causa la Compagnia ha bisogno di ricevere:

- Certificato di Stato di Famiglia dell'Assicurato
- Atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui sia indicato se l'Assicurato abbia lasciato o meno testamento nonché l'elenco degli eredi.
- Copia autentica del provvedimento con cui il Giudice tutelare autorizza il tutore a incassare la liquidazione spettante al minore/tutelato se tra gli eredi legittimi ci sono minori o soggetti incapaci di agire.
- eventuale documentazione aggiuntiva necessaria per accertare le circostanze del sinistro e identificare gli aventi diritto.

I Beneficiari, eredi o aventi causa devono anche sciogliere dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato. La Compagnia s'impegna a comunicare ai beneficiari.

Le spese per i certificati sono a carico dell'Assicurato o dei suoi eredi o aventi causa.

15.3.2 Termini per il pagamento del sinistro

Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la documentazione completa relativa al sinistro e compiuti gli accertamenti del caso, Intesa Sanpaolo Protezione determina l'indennizzo che risulti dovuto, ne dà comunicazione all'interessato entro 30 giorni e avuta notizia dell'accettazione, provvede al pagamento entro 15 giorni. Intesa Sanpaolo Protezione restituirà gli eventuali documenti originali ricevuti.

Dopo questo periodo la Compagnia dovrà corrispondere gli interessi di mora (ovvero gli interessi maturati nel periodo di ritardato pagamento) agli aventi diritto sino alla data dell'effettivo pagamento. Gli interessi si calcolano dal giorno del ritardo al tasso legale, escludendo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

15.4 Tutela legale

15.4.1 Denuncia di sinistro

All'inizio della controversia, l'Assicurato deve darne notizia direttamente alla Compagnia chiamando il numero 800.124.124 dall'Italia e il numero +39 02.30.32.80.13 dall'estero, da lunedì a venerdì, dalle ore 8.30 alle 20.00 e inviando la denuncia e i documenti necessari a uno dei seguenti riferimenti:



via email: tutela.legale@pec.intesasanpaoloprotezione.com



via posta: **Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. - Ufficio Tutela Legale, Via San Francesco D'Assisi, 10 - 10122 Torino**

da sapere: si intende per postumi di invalidità permanente, la percentuale accertata di invalidità permanente

mora: in generale si intende il ritardo nell'adempiere a una prestazione obbligatoria. La Compagnia diventa morosa quando, entro il termine stabilito, non paga l'indennizzo dovuto

da sapere: ad esempio potrebbe essere utile indicare se sul luogo del sinistro è intervenuta la polizia o i carabinieri oppure se ci sono testimoni; in questo modo successivamente sarà possibile acquisire il verbale dell'Autorità intervenuta o procedere a recuperare le testimonianze

Alla denuncia vanno allegati:

- una descrizione precisa del fatto da cui nasce la controversia
- tutti gli atti i documenti e gli altri elementi utili alla gestione del sinistro.

Tutto deve essere trasmesso con la massima tempestività, in particolar modo gli atti giudiziari e ogni altra comunicazione sul sinistro.

Nel caso di provvedimenti amministrativi di sospensione e/o revoca della patente di guida, l'Assicurato deve far pervenire copia del provvedimento entro 5 giorni dalla data di notifica.

Cosa comunicare velocemente in caso di controversia

- Invio della denuncia del sinistro da parte dell'Assicurato: entro 3 giorni
- Ricevimento di eventuali provvedimenti amministrativi di sospensione e/o revoca della patente da parte della Compagnia entro 5 giorni.

15.4.2 Gestione del sinistro e scelta del legale

Ricevuta la denuncia del sinistro la Compagnia verifica la copertura assicurativa e la fondatezza delle ragioni dell'Assicurato.

La fase stragiudiziale è gestita dalla Compagnia che si attiva per risolvere la vertenza con l'accordo delle parti, avvalendosi di personale interno qualificato oppure affidandone la gestione ad un avvocato di propria scelta.

Per valutare la copertura assicurativa delle spese della fase giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni la Compagnia verifica preventivamente l'idoneità delle prove e argomentazioni che l'Assicurato ha l'onere di fornire.

Per la fase giudiziale l'Assicurato ha il diritto di scegliere un avvocato tra gli iscritti all'albo:

- dell'ufficio giudiziario competente per la vertenza;
- del proprio luogo di residenza o sede legale; in caso di domiciliazione, la Compagnia indica l'avvocato domiciliatario.

L'incarico all'avvocato e o al perito, che operano nell'interesse del proprio cliente, è conferito direttamente dall'Assicurato, pertanto la Compagnia non è responsabile del loro operato.

Le spese per gli accordi economici tra assicurato e avvocato, per la transazione della vertenza e per l'intervento del perito o del consulente tecnico di parte sono garantite coperte solo se preventivamente autorizzate dalla Compagnia. La Compagnia può pagare direttamente i compensi al professionista dopo aver definito l'importo dovuto. Il pagamento avviene in esecuzione del contratto di assicurazione e senza che la Compagnia assuma alcuna obbligazione diretta verso il professionista.

Se l'Assicurato paga direttamente il professionista, la Compagnia rimborsa quanto anticipato dopo aver ricevuto la documentazione comprovante il pagamento. Il pagamento delle spese garantite avviene entro il termine di 30 (trenta) giorni previa valutazione in ogni caso della congruità dell'importo richiesto.

Cosa succede in caso di disaccordo sulla gestione del sinistro

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Compagnia si demanda la decisione a un arbitro con facoltà di ricorrere le vie giudiziarie, designato di comune accordo da entrambi; in mancanza di accordo, decide il Presidente del tribunale competente.

Le due Parti devono pagare metà spese arbitrali, qualsiasi ne sia l'esito; la Compagnia avverte preventivamente l'Assicurato che ha il diritto di avvalersi di questa procedura.

15.4.3 Recupero delle somme

Tutte le somme recuperate o liquidate dalla controparte (capitale e interessi) sono dell'Assicurato. Gli onorari, le competenze e le spese liquidate giudizialmente o per transazione vanno alla Compagnia che le ha sostenute o anticipate.

15.5 Assistenza stradale

15.5.1 Denuncia di sinistro e modalità per la richiesta di assistenza

Nel momento in cui si verifica il sinistro il conducente e/ o le persone trasportate sull'auto devono contattare immediatamente la Struttura organizzativa, tramite il telefono o APP, chiamando i numeri indicati di seguito e fornire le seguenti informazioni:

- Nome e Cognome
- Luogo in cui necessita l'assistenza
- Targa, marca e modello del Veicolo assicurato
- Recapito telefonico

e ogni altra informazione sul sinistro richiesta dalla struttura organizzativa.

È importante non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura organizzativa.



DALL'ITALIA: numero 800.124.124
DALL'ESTERO: +39 02.30.32.80.13

La Struttura organizzativa, è operativa 24 ore su 24.

Il diritto a ottenere assistenza decade se l'Assicurato non contatta la Struttura organizzativa al momento del sinistro, a meno che il mancato contatto non sia dovuto a causa a lui non imputabile. Una volta che l'Assicurato ha attivato il servizio, verranno erogate le prestazioni di assistenza come descritte ai precedenti articoli.

impugnazione: si intende la richiesta rivolta a un Giudice diverso da quello che ha emesso il provvedimento, per ottenere la riforma o l'annullamento del provvedimento stesso

da sapere: se una causa si svolge in un tribunale diverso da quello dove l'avvocato ha il proprio studio, può scegliere un collega del luogo per curare alcuni adempimenti processuali l'avvocato domiciliatario. È presso di lui che l'avvocato titolare elegge il domicilio legale per le notifiche legate al giudizio in corso



Perché è importante non agire prima di aver contattato la Struttura Organizzativa

Le polizze sono state create per assistere in modo corretto ed efficace chi si trova in difficoltà a seguito di un incidente. La Struttura organizzativa che se ne occupa a nome della Compagnia ha individuato le procedure adatte per evitare ulteriori danni a cose e persone. È opportuno quindi non agire in autonomia.

15.5.2 Erogazione delle prestazioni

Le prestazioni di assistenza sono fornite direttamente dalla Struttura organizzativa che si fa carico dei costi. Se le prestazioni fornite superano i massimali previsti o prevedono costi a carico dell'Assicurato, quest'ultimo deve concordare con la Struttura organizzativa sufficienti garanzie di rimborso elencate di seguito.

La Compagnia ha l'obbligo di pagare i costi fino ai massimali indicati nelle singole garanzie.

Rimborso di spese per interventi effettuati da terzi

Se la struttura organizzativa autorizza l'Assicurato a rivolgersi a terzi per ricevere prestazioni, provvede poi a rimborsarlo per le spese sostenute e autorizzate, nei limiti previsti dalle singole prestazioni; per il rimborso l'Assicurato deve farne domanda completa di documentazione in originale e segnalare il numero di Sinistro comunicato dalla Struttura Organizzativa.

Rimborso di spese di Pronto Soccorso

Se le Pubbliche autorità hanno disposto interventi di soccorso stradale e l'Assicurato è stato trasportato al Pronto Soccorso, la struttura organizzativa rimborsa all'Assicurato le spese conseguenti all'intervento.

Oltre ai giustificativi di spesa, l'Assicurato deve inviare alla Struttura organizzativa anche copia del verbale d'intervento delle Forze dell'ordine o, in mancanza di questo, opportuna annotazione in fattura dell'auto-soccorritore che dichiara di aver ricevuto l'incarico dalle Forze dell'ordine intervenute sul posto.

In caso di trasporto d'urgenza dell'assicurato al Pronto Soccorso, dovrà essere inviata anche copia del certificato di ricovero rilasciato dal Pronto Soccorso.

La Struttura organizzativa può chiedere all'Assicurato ulteriore documentazione a prova dell'avvenimento che ha determinato la prestazione, che va spedita in originale a Europe Assistance Italia S.p.A. – Via del Mulino, 4 – 20057 Assago.

15.5.3 Rimborso per le prestazioni indebitamente ottenute

La Compagnia si riserva di chiedere all'Assicurato, o a chi per esso, il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni di assistenza se accerta che queste non erano dovute in base alle condizioni di polizza. In caso di accertata e sanzionata guida in stato di ebbrezza la Compagnia richiede all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute.

15.5.4 Mancato utilizzo delle prestazioni

Se l'Assicurato non ha usufruito delle prestazioni, in tutto o in parte, per scelta o per negligenza la Compagnia non assume la responsabilità dei danni conseguenti a un mancato o ritardato intervento per cause di forza maggiore o circostanze fortuite e imprevedibili.

15.6 Altre Garanzie: Incendio, Furto, Atti vandalici, Eventi naturali, Collisione

15.6.1 Denuncia di sinistro

L'Assicurato, entro 3 giorni dal momento del sinistro oppure da quando ne è venuto a conoscenza, deve avvisare la Compagnia utilizzando gli stessi riferimenti (telefono, fax, posta, email o consegna in Filiale) citati al Punto 15.1.

Appena possibile, l'Assicurato deve fornire anche i seguenti documenti:

GARANZIA INCENDIO

- Denuncia all'autorità locale e documentazione che attesta l'eventuale intervento dei Vigili del Fuoco
- Copia della fattura di acquisto dell'auto assicurata o documento equivalente
- Documento sottoscritto dal proprietario in cui si dichiara la possibilità o meno di recuperare l'IVA sul Veicolo in caso di danno totale
- Procura a vendere a favore della Compagnia (se richiesta dalla Compagnia)
- Certificato di proprietà e, in caso di demolizione, richiesta di demolizione agli enti preposti
- Certificato cronologico e certificato di Proprietà da cui risulti che il Veicolo ha cessato di circolare.

GARANZIA FURTO

- Denuncia all'autorità locale: in caso di sinistro all'estero, occorre presentare la denuncia all'autorità locale e al rientro in Italia ripresentarla anche alle autorità italiane competenti. La Compagnia richiede entrambe le denunce
- Carta di circolazione. Se il documento risulta rubato insieme all'auto, è necessario riportarlo nella denuncia di furto fatta alle autorità e consegnarne copia
- Copia della fattura di acquisto dell'auto assicurata o documento equivalente
- Documento sottoscritto dal Proprietario in cui si dichiara la possibilità o meno di recuperare l'IVA sull'auto.

In caso di danno totale:

- Procura a vendere a favore della Compagnia (se richiesta dalla Compagnia)

da sapere: è necessario consegnare i giustificativi di spesa quali fatture, ricevute fiscali, scontrini, ecc

negligenza: si intende una grave disattenzione, dimenticanza, mancanza di impegno e d'interessamento nel richiedere quanto spetta ai sensi di polizza, la Compagnia non è tenuta a fornire altro aiuto in denaro o in natura, in sostituzione o a titolo di compensazione

- Certificato di proprietà e certificato cronologico su cui è indicata anche la perdita di possesso
- Consegna di tutte le chiavi di dotazione originale del Veicolo
- Documentazione che attesti la presenza e l'attivazione dell'antifurto satellitare.

GARANZIA ATTI VANDALICI

Denuncia all'autorità locale: in caso di sinistro all'estero, occorre presentare la denuncia all'autorità locale e al rientro in Italia ripresentarla anche alle autorità italiane competenti. La Compagnia richiede entrambe le denunce.

GARANZIA EVENTI NATURALI

Dichiarazione che descrive l'evento e documentazione che ne attesta la sua straordinarietà.

GARANZIA COLLISIONE

Dichiarazione che descrive l'evento e Modulo CAI (Constatazione Amichevole di Incidente), quando disponibile.

15.6.2 Obbligo di conservazione delle tracce di sinistro

Salvo gli interventi di prima urgenza il proprietario non deve far riparare il veicolo prima che il danno sia stato accertato dalla Compagnia o da un perito incaricato dalla stessa.

15.6.3 Termini per il pagamento del sinistro

Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la documentazione completa relativa al sinistro e compiuti gli accertamenti del caso, Intesa Sanpaolo Protezione determina l'indennizzo che risulti dovuto, ne dà comunicazione all'interessato entro 30 giorni e avuta notizia dell'accettazione, provvede al pagamento entro 15 giorni. Intesa Sanpaolo Protezione restituirà gli eventuali documenti originali ricevuti.

Dopo questo periodo la Compagnia dovrà corrispondere gli interessi di mora (ovvero gli interessi maturati nel periodo di ritardo pagamento) agli aventi diritto sino alla data dell'effettivo pagamento. Gli interessi si calcolano dal giorno del ritardo al tasso legale, escludendo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

La valutazione del danno avviene secondo i seguenti criteri:

DANNO TOTALE

In caso di veicolo nuovo, l'ammontare del danno è pari al valore a nuovo, cioè senza applicazione del deprezzamento commerciale. Il veicolo si considera nuovo quando il Sinistro è avvenuto entro 12 mesi (365 giorni) dalla prima immatricolazione.

In caso di auto usata, l'ammontare del danno è pari al valore commerciale del veicolo.

Per determinare il valore commerciale si consulta il listino dell'usato di Quattroruote alla data del sinistro oppure, se assente, quello di eurotax Giallo.

Nella valutazione del danno si aggiunge anche il costo di accessori e/o optional solo se la loro presenza è provata da fattura o documento equivalente ed è stato pagato il relativo premio.

In tutti i casi, il valore del danno che la Compagnia rimborsa non può superare quello del Capitale assicurato.

In ogni caso, dall'ammontare del danno da liquidare sono dedotti gli scoperti e le franchigie eventualmente riportati in polizza.

La garanzia attivata con il sinistro non copre più l'auto a partire dalla data del sinistro.

Cosa sono Quattroruote e Eurotax Giallo

Sono le fonti che la Compagnia utilizza per la quotazione dei veicoli. Quattroruote è un supporto specifico dedicato alle assicurazioni che fa parte del Gruppo Editoriale Domus. L'Eurotax è un listino adottato da tutti gli operatori del settore per capire il reale valore di mercato di un'auto usata. Il listino Giallo di Eurotax riguarda le valutazioni di vendita del veicolo da parte del concessionario all'acquirente.

DANNO PARZIALE

In caso di danno parziale l'ammontare del danno è dato dal costo della riparazione, che non può superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

In caso di furto, il valore commerciale dell'auto al momento del sinistro è diminuito del valore dell'auto stessa nel caso in cui venga ritrovata. Se la riparazione comporta la sostituzione di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, nel calcolare il costo della riparazione si tiene conto del deprezzamento commerciale delle parti dovuto alla loro usura o anzianità.

Al costo delle riparazioni e/o sostituzioni non si applica il deprezzamento commerciale nei primi 24 mesi dalla data di prima immatricolazione; dopo tale termine, quest'ultimo si applica esclusivamente sul prezzo delle parti danneggiate da sostituire e non sulla manodopera, secondo la seguente tabella basata sull'età dell'auto assicurata.

Età dell'auto	Percentuale di deprezzamento commerciale
Oltre 2 anni fino a 3 anni	20%
Oltre 3 anni fino a 4 anni	30%
Oltre 4 anni fino a 5 anni	40%
Oltre 5 anni fino a 6 anni	50%
Oltre 6 anni	60%

da sapere: possono essere allegati anche documenti come ad esempio un articolo di giornale, le rilevazioni meteorologiche, etc

Cos'è il valore a nuovo e il valore commerciale

Per valore a nuovo s'intende il prezzo di listino del bene senza il deprezzamento commerciale.

Per valore commerciale invece si intende il valore del bene considerato al momento storico in cui si trova, al momento del sinistro

Se nei primi 2 anni dalla data di prima immatricolazione, l'importo del danno stimato è pari o superiore al 75% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, l'assicurato può scegliere che il danno venga considerato totale e, pertanto, liquidato come tale, a condizione che venga fornita prova che il veicolo sia stato radiato o demolito.

Per il danno totale e per il danno parziale, la Compagnia non risponde:

- delle spese per modifiche o migliorie all'auto
- dei danni da mancato uso o da perdita di valore dell'auto.

da sapere: anche se l'auto non viene usata il suo valore commerciale continua comunque a diminuire

15.6.4 Regola proporzionale

Se al momento del sinistro il valore commerciale dell'auto è maggiore del Capitale assicurato indicato in polizza, la Compagnia risponde dei danni parziali in una proporzione equivalente al rapporto tra il Capitale assicurato e il valore dell'auto.

15.6.5 Recupero dell'auto rubata

Il Proprietario o il Contraente, appena avuto notizia del recupero dell'auto rubata, devono avvisare la Compagnia e inviare il verbale di ritrovamento redatto dalle autorità competenti. Se è già stato pagato l'indennizzo, il proprietario o il Contraente devono occuparsi anche di tutte le formalità relative al passaggio di proprietà dell'auto.

Se invece l'auto viene recuperata prima dell'indennizzo, la Compagnia rimborsa al Proprietario gli eventuali danni parziali.

15.6.6 Relitti

Se l'auto danneggiata è considerata relitto o nel caso di liquidazione di danno totale, la Compagnia può acquisire i diritti su quello che rimane dell'auto.

A richiesta della Compagnia, il Proprietario deve presentare il certificato di radiazione dell'auto dal Pubblico Registro Automobilistico, rilasciato da tale ente che attesta la cessazione della circolazione dell'auto per rottamazione.

relitto: si intende l'auto danneggiata con spese di riparazione complessivamente superiori al valore commerciale dell'auto al momento del sinistro

15.6.7 Utilizzo di una carrozzeria convenzionata

In caso di sinistro per Incendio, Furto, Collisione, Atti vandalici, Eventi naturali, se l'Assicurato per riparare il danno si rivolge a una carrozzeria convenzionata con la Compagnia, si applica una riduzione del 50% sulla franchigia eventualmente indicata in polizza.

da sapere: l'elenco delle carrozzerie convenzionate è disponibile nel sito internet della Compagnia

15.7 Cristalli

15.7.1 Utilizzo di un centro convenzionato

Per far riparare il danno, il Conducente o gli aventi diritto possono rivolgersi a uno dei Centri Convenzionati Carglass, Doctorglass o Glassdrive telefonando da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 19.00 a questi numeri:

- Carglass: 800.36.00.36
- Doctorglass: 800.10.10.10
- Glassdrive: 800.01.06.06

Per la riparazione è necessario portare al Centro Convenzionato la polizza e il Certificato di assicurazione che provano la copertura assicurativa.

Il Centro Convenzionato ripara direttamente il danno senza alcuna spesa per l'Assicurato tranne quando supera il Massimale indicato in polizza.

Come si applica la franchigia - Esempio

L'incidente avvenuto durante la Circolazione dell'auto determina la rottura del parabrezza con un danno pari a 350,00 euro.

La garanzia prevede una franchigia di 150,00 euro applicata solo nel caso in cui il Cliente non usufruisca di un Centro Convenzionato con la Compagnia per la riparazione.

Quindi l'indennizzo in caso di riparazione presso un centro non convenzionato sarà pari a 200,00 euro = 350,00 euro (danno) - 150,00 euro (franchigia).

Presso un Centro Convenzionato Carglass, Doctor Glass o Glassdrive invece è pari all'intera somma, ovvero 350,00 euro.

In questo caso il contraente non è tenuto a pagare la franchigia prevista in polizza.

15.7.2 Utilizzo di un centro non convenzionato

In questo caso la Compagnia rimborsa il danno accertato direttamente al proprietario dell'auto secondo le condizioni della polizza applicando la franchigia, se prevista, entro un massimo di 30 giorni dalla data in cui la Compagnia ha ricevuto l'intera documentazione tecnica e i giustificativi di spesa.

Dopo questo periodo la Compagnia dovrà corrispondere gli interessi di mora (ovvero gli interessi maturati nel periodo di ritardo pagamento) agli aventi diritto sino alla data dell'effettivo pagamento. Gli interessi si calcolano dal giorno del ritardo al tasso legale, escludendo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

GLOSSARIO

APP INTESA SANPAOLO MOBILE

Applicazione informatica di "Everyday banking" che l'utente può scaricare dagli store Apple, Google o Windows, creata con lo scopo di rendere fruibili i servizi bancari (pagamenti, disposizioni o consultazione di documenti legati al rapporto del cliente con la banca) direttamente dallo smartphone. Tra i servizi fruibili, anche la possibilità di ricevere le Offerte a Distanza dedicate alle polizze. Tramite l'app il cliente può ricevere la proposta, visionarla e firmare digitalmente i documenti contrattuali collegati, acquistando di fatto la polizza.

ASSICURATO

La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Per la garanzia di Responsabilità Civile, la persona la cui responsabilità è assicurata per legge in relazione alla circolazione dell'auto. L'Assicurato non coincide necessariamente con il Contraente.

ATTESTATO DI RISCHIO

È il documento messo a disposizione dalla Compagnia all'avente diritto nell'Area Riservata del sito internet www.intesasampaolo.protezione.com alla scadenza del contratto di assicurazione, con l'indicazione del numero dei sinistri, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione. La situazione sulla sinistrosità pregressa presente sull'Attestato può essere aggiornata dinamicamente dalla Compagnia che ha gestito il sinistro: i sinistri denunciati e/o liquidati dalla Compagnia dopo la conclusione del periodo di osservazione (sinistri tardivi) o dopo la scadenza del contratto vengono visualizzati sull'Attestato, anche nel caso di cambio Compagnia.

AUTO

L'auto indicata in Polizza e del quale fanno parte integrante: gli accessori di normale uso fissi o stabilmente installati. Sono comunque escluse le parti mobili, i bagagli e le merci trasportate in genere.

AUTO NUOVA

L'auto immatricolata per la prima volta da non più di 12 mesi (365 giorni).

AVENTE DIRITTO

La persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell'Attestato di Rischio (Contraente, ovvero, qualora diverso, il Proprietario dell'auto, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il Locatario nel caso di locazione finanziaria).

BONUS/MALUS

È la forma tariffaria che prevede riduzioni o aumenti del premio rispettivamente in assenza o presenza di sinistri con responsabilità dell'Assicurato nel corso di un periodo di tempo predeterminato (Periodo di Osservazione).

CAPITALE ASSICURATO

È il valore dei beni assicurati, nel caso specifico il valore complessivo dell'auto e degli eventuali accessori di serie o non di serie se installati in modo stabile.

CARTA VERDE

Documento riconosciuto nel territorio dei Paesi aderenti alla specifica convenzione internazionale (convenzione interbureau) che:

- Attesta l'esistenza di una valida ed efficace assicurazione RCA nei Paesi di origine
- Adegua automaticamente l'assicurazione RCA stipulata nei Paesi di origine alla legislazione vigente negli altri Paesi aderenti alla convenzione, qualora tale legislazione preveda una maggior tutela a favore dei danneggiati.

CLASSE DI MERITO CU (EX CIP)

È un numero che indica la posizione assegnata all'assicurato all'interno del sistema Bonus/Malus. Dal 1994, la Classe Universale (CU) sostituisce la scala CIP (stabilita dal Comitato Interministeriale Prezzi), mantenendo lo stesso numero di classi (dalla migliore, la 1, alla peggiore, la 18).

CODICE DELLA STRADA

È il Decreto Legislativo n.285/1992 e successivi aggiornamenti.

CODICE (CODICE DELLE ASSICURAZIONI)

È il Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, in vigore dal 1° gennaio 2006, che raccoglie la normativa inerente le assicurazioni private.

COMPAGNIA

Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. con sede legale in Italia, a Torino, Via San Francesco D'Assisi, 10, 10122.

CONSAP

È la Società Concessionaria dei Servizi Assicurativi Pubblici che, tra l'altro, gestisce la Stanza di Compensazione e il Fondo di Garanzia per le vittime della strada.

CONSTATAZIONE AMICHEVOLE DI INCIDENTE (Modulo CAI)

È il documento che consente di effettuare agevolmente la denuncia di sinistro per quanto riguarda la Garanzia di Responsabilità Civile.

CONTRAENTE

La persona fisica o giuridica, anche diversa dall'Assicurato, che sottoscrive la Proposta (nel caso di contratto acquistato presso la Filiale) o la polizza (nel caso di vendita a distanza) e che paga il premio.

CONTRATTO

Il contratto di Assicurazione stipulato con Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A.

CVT

Abbreviazione di Corpi Veicoli Terrestri, che indica le garanzie diverse dalla Responsabilità Civile, destinate a coprire i danni diretti causati all'auto.

DECORRENZA

Data a partire dalla quale la Polizza acquista efficacia e la garanzia assicurativa ha effetto.

DEPREZZAMENTO COMMERCIALE

Riduzione del valore dei pezzi di ricambio da sostituire sull'auto danneggiata, determinata secondo una tabella predefinita dalla Compagnia in funzione dell'età dell'auto.

DENUNCIA DI SINISTRO

Avviso che l'Assicurato deve dare all'assicuratore a seguito di un Sinistro, entro 3 giorni dall'accadimento dello stesso.

ESCLUSIONI

Ipotesi/eventi in cui la garanzia non è operante.

FILIALE

La Filiale di Intesa Sanpaolo che svolge attività di intermediazione per incarico della Compagnia.

FILIALE ON LINE

La struttura messa a disposizione dei clienti di Intesa Sanpaolo specializzata in assistenza telefonica che fornisce, tra l'altro, supporto all'utilizzo dell'home banking e consulenza nelle fasi di prevenzione e di acquisto tramite offerta a distanza della polizza ViaggiaConMe.

FIN-NET

È la rete di cooperazione fra organi nazionali di risoluzione delle controversie nel settore dei servizi finanziari e assicurativi.

FIRMA DIGITALE

Tipo di firma elettronica che identifica il firmatario di un documento informatico e garantisce l'integrità del documento stesso. La sottoscrizione dei documenti con firma digitale avviene tramite l'utilizzo delle credenziali informatiche.

FIRMA GRAFOMETRICA

La firma grafometrica è una definizione comunemente usata per indicare una modalità di firma elettronica realizzata con un gesto manuale del tutto analogo alla firma autografa su carta. I dati di una firma vengono registrati mediante un dispositivo in grado di acquisire dinamicamente il movimento di una penna digitale, azionato direttamente dalla mano di una persona, su una superficie sensibile (imitando una penna sulla carta).

FRANCHIGIA

La parte del danno in cifra fissa che rimane a carico dell'Assicurato. Per la garanzia Infortuni del conducente, la franchigia è espressa in percentuale sull'invalidità permanente accertata.

INDENNIZZO

Somma che la Compagnia paga all'Assicurato per il danno subito a seguito di un sinistro.

INFORTUNIO

Evento dovuto a causa fortuita, violenta, esterna che provoca lesioni fisiche oggettivamente constatabili.

IUR identificativo univoco di rischio

È il codice che identifica un rischio abbinando il codice fiscale di un soggetto con un'auto di sua proprietà e che viene attribuito al momento di emissione della polizza e visualizzato sull'Attestato.

IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni

È l'autorità alla quale è affidata la vigilanza sul settore assicurativo e, in particolare, sulla sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e alla trasparenza e correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore. L'IVASS svolge anche compiti di tutela del consumatore, con particolare attenzione alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore. Istituito con la legge n. 135/2012, a partire dall'1.1.2013, l'IVASS ha sostituito tutte le funzioni, le competenze e i poteri che prima erano dall'ISVAP.

LIQUIDAZIONE (SINISTRI)

Procedura di risarcimento del danno grazie alla quale la Compagnia effettua l'accertamento dei danni e paga l'eventuale indennizzo.

MASSIMALE

La somma massima che la Compagnia si impegna a risarcire a titolo di liquidazione del Sinistro secondo le condizioni stabilite nel contratto.

PERIODO DI OSSERVAZIONE

È il periodo che va dal giorno di decorrenza della polizza a 2 mesi prima della scadenza annuale dell'assicurazione e per periodi successivi di 12 mesi, per l'osservazione di eventuali sinistri provocati dall'auto assicurata, finalizzata a registrare l'evoluzione della classe di merito.

POLIZZA

Il documento che attesta la stipula del contratto di assicurazione.

PRESCRIZIONE

Estinzione di un diritto in quanto non esercitato dal titolare nel termine fissato dalla legge. I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

PROCEDURA DI RISARCIMENTO DIRETTO

È la procedura che consente al Danneggiato di chiedere il risarcimento di un sinistro direttamente alla propria Compagnia.

PROCEDURA ORDINARIA

È così definita la procedura di richiesta di risarcimento danni avviata dall'Assicurato nei confronti della compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro.

PROPOSTA

Il documento che riporta gli elementi di identificazione del rischio da assicurare, le garanzie pattuite ed il relativo premio, sottoscritto dal Contraente e rilasciato alla Filiale per la stipulazione della polizza.

PROPRIETARIO

Persona fisica o giuridica cui risulta intestata l'auto presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

PROVIDER TELEMATICO

La Società che presta i servizi collegati al dispositivo ViaggiaConMe Box.

R.C.A. o RESPONSABILITÀ CIVILE

Responsabilità Civile Automobilistica: responsabilità del conducente e del Proprietario di un veicolo a motore per i danni causati a cose o persone derivanti dal suo utilizzo. Con l'assicurazione obbligatoria, la Compagnia si sostituisce all'Assicurato nel pagamento di tali danni.

RELITTO

Auto danneggiata con spese di riparazione complessivamente superiori al valore commerciale dell'auto al momento del sinistro.

RESPONSABILITÀ PARITARIA

Attiene alla garanzia di Responsabilità Civile e riguarda i casi in cui la responsabilità del sinistro è attribuita in pari misura ai conducenti delle auto coinvolte.

RESPONSABILITÀ PRINCIPALE

Attiene alla garanzia di Responsabilità Civile e riguarda i casi in cui ad uno dei conducenti viene attribuita una responsabilità superiore a quella degli altri conducenti coinvolti nel Sinistro.

RIVALSA

Facoltà della Compagnia di richiedere all'Assicurato la restituzione delle somme liquidate al terzo danneggiato nei casi previsti dal contratto.

SALA OPERATIVA

di primo Livello: la struttura dedicata al contatto con il Cliente per verificare la necessità di Assistenza in caso di incidente da circolazione.

di Sicurezza: la struttura attraverso la quale viene erogato il servizio di ricerca dell'auto consentito dalla ViaggiaConMe Box e il coordinamento con le Autorità e/o gli Istituti di Vigilanza, competenti a norma degli articoli 134 e seguenti del Testo Unico Leggi Pubbliche Sicurezza.

SCOPERTO

La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

SERVIZIO CLIENTI

La struttura organizzativa messa a disposizione dalla Compagnia per fornire servizi di informazione agli Assicurati e per la gestione dei contratti e la gestione dei sinistri.

SHARING

Prestazione di mobilità urbana che prevede l'uso di un veicolo su prenotazione, noleggiandolo per un periodo di tempo breve, nell'ordine di minuti od ore.

SINISTRO

Il verificarsi di un evento dannoso, per il quale è prestata l'assicurazione.

SINISTRO TARDIVO

È il sinistro pagato, anche parzialmente, dopo il termine del periodo di osservazione oppure dopo la scadenza del contratto nel caso in cui il Contraente cambi Compagnia.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura, costituita da medici, tecnici e operatori in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, della quale la Compagnia si avvale, sulla base di una convenzione, sottoscritta con Europ Assistance Italia S.p.A., e che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni previste in polizza.

TERZI

I destinatari del risarcimento in caso di Sinistro rientranti nella garanzia RCA obbligatoria. In particolare si considerano terzi per i soli danni fisici:

- Il Proprietario dell'autovettura, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario nel caso di autovettura concessa in Leasing
- Il coniuge non legalmente separato, il convivente di fatto, la persona unita civilmente, gli ascendenti e i discendenti del conducente dell'autovettura e delle persone elencate al punto a), e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivano con esse o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento
- Il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto b) ove l'Assicurato sia una società.

Il conducente dell'auto non è considerato terzo.

UCI

Ufficio Centrale Italiano, l'ente italiano del sistema internazionale per l'emissione e la garanzia dei certificati internazionali di assicurazione (Carta Verde) e per la gestione dei sinistri occorsi ad automobilisti stranieri sul territorio italiano.

VENDITA A DISTANZA DEL CONTRATTO

Conclusione del contratto di assicurazione senza la presenza fisica e simultanea della Compagnia/ intermediario e del Contraente attraverso una o più tecniche di comunicazione a distanza.

VIAGGIACONME BOX

È il dispositivo contatore satellitare concesso in comodato d'uso da installare a bordo dell'auto assicurata: una volta posizionato sull'auto si considera accessorio stabilmente installato incluso nel capitale assicurato. Esistono due tipologie di **ViaggiaConMe Box** che possono essere installate:

- **ViaggiaConMe Box** a vetro, con pulsante di emergenza a bordo dell'auto per attivare i servizi di assistenza oltre al telefono cellulare o App
- **ViaggiaConMe Box Light** (installata sulla batteria dell'auto), senza pulsante di emergenza e possibilità di attivare i servizi di assistenza tramite telefono cellulare o App.

DEFINIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSISTENZA STRADALE**CONDUCENTE**

Si intende il conducente dell'auto assicurata abilitato alla guida (in possesso di patente valida).

FURTO

Reato previsto all'art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

GUASTO

Il danno subito dall'auto per usura, difetto, rottura, atto vandalico, mancato funzionamento di sue parti tali da rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali. Non si considerano guasti la foratura dello pneumatico, la rottura delle chiavi, l'esaurimento della batteria.

INCENDIO

La combustione, con fiamma, dell'auto o di sue parti, che può autoestendersi e propagarsi.

INFORTUNIO

Il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbia come conseguenza: la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.

RAPINA

Il reato, previsto all'art. 628 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

RESIDENZA

Il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico.

Allegato 1			
	Garanzie	Limiti di indennizzo	Franchigie/ Scoperti
Responsabilità Civile	Responsabilità Civile Auto	Le combinazioni di massimali previste sono: 6.450.000 euro per i danni alle persone e di 1.300.000 euro per i danni alle cose o animali	franchigia di 500 euro solo per l'opzione "Bonus malus con franchigia"
Assistenza Stradale Base	Soccorso Stradale	300 euro all'estero 50 euro costo taxi	-
	Servizio di ricarica batteria per auto elettrica (ricarica sul posto/traino)	Non prestate all'estero 50 euro costo taxi	-
	Auto in sostituzione	fino a 5 giorni	-
	Sharing per mobilità	5 ore complessive entro un massimo di 5 giorni consecutivi	-
	Taxi per autonoleggio	50 euro	-
	Recupero auto dopo furto e rapina	200 euro in Italia 400 euro all'estero	-
Assistenza Stradale Estesa			
		Prestazioni sempre operanti	
	Riparazione veloce	sono a carico del Cliente le spese per il costo dei ricambi	-
	Auto in sostituzione	fino a 10 giorni	-
	Auto in sostituzione per Furto totale	fino a 30 giorni	-
	Taxi	50 euro	-
	Recupero da fuoristrada	300 euro	-
	Cure fisioterapiche	250 euro	-
	Collaboratrice domestica	250 euro	-
	Baby sitter	250 euro	-
	Pet sitter a domicilio	250 euro	-
		Prestazioni operanti a oltre 50 Km dal comune di residenza del Conducente	
	Rientro o proseguimento del viaggio	250 euro per biglietti di viaggio o 2 giorni per noleggio auto o 50 euro per spese di taxi	-
	Spese d'albergo	500 euro	-
	Viaggio familiare per ricovero assicurato	250 euro per biglietti di viaggio	-
Rientro sanitario	10.000 euro	-	
Recupero dell'auto	200 euro in Italia 400 euro all'estero	-	
Rimpatrio auto dall'estero	Fino al valore commerciale del relitto	-	

	Garanzie	Limiti di indennizzo	Franchigie/ Scoperti
Furto Incendio	Furto Incendio	Valore commerciale dell'auto	Lo scoperto e la franchigia variano a seconda della provincia di residenza e del valore dell'auto
	Rimborso spese di immatricolazione	fino a 500 euro	-
	Garanzie	Limiti di indennizzo	Franchigie/ Scoperti
Collisione	Collisione	Valore commerciale dell'auto	Lo scoperto e la franchigia variano a seconda della provincia di residenza e del valore dell'auto
	Urto contro animali selvatici	fino a 5.000 euro	-
	Garanzie	Limiti di indennizzo	Franchigie/ Scoperti
Cristalli	Cristalli	Fino a 750 euro per sinistro	150 euro. Nessuna franchigia se ci si avvale di un centro convenzionato Glassdrive, Doctor Glass o CarGlass
	Garanzie	Limiti di indennizzo	Franchigie/ Scoperti
Atti Vandalici ed Eventi Naturali	Atti Vandalici e Eventi Naturali	Valore commerciale dell'auto	Lo scoperto e la franchigia variano a seconda della provincia di residenza e del valore dell'auto
	Garanzie	Limiti di indennizzo	Franchigie/ Scoperti
Infortuni del Conducente	Infortuni del Conducente	100.000 euro per invalidità permanente 100.000 euro per morte	- franchigia pari al 4% per invalidità permanente fino a 25 punti percentuali - franchigia pari a 0% per invalidità permanente superiore a 25 punti percentuali - senza franchigia per invalidità permanente superiore o uguale a 70 punti percentuali. Viene riconosciuto il 100% della somma assicurata
	Garanzie	Limiti di indennizzo	Franchigie/ Scoperti
Tutela Legale	Tutela legale	10.000 euro per sinistro	-

Attenzione!

L'importo personalizzato dello scoperto e della franchigia vengono indicati nel preventivo e nel modulo di polizza.

RESPONSABILITÀ CIVILE

Tabella 1. Classi di Bonus/Malus Intesa Sanpaolo Protezione

Intesa Sanpaolo Protezione SuperBonus	1	2	3	4	5														
Intesa Sanpaolo Protezione	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	

Table 2a, 2b, 3, e 4. Autovetture – Classe di Assegnazione

2a. AUTOVETTURA GIÀ ASSICURATA CON BONUS/MALUS DA ALTRA COMPAGNIA ITALIANA

CASI	CLASSI		NOTE
	CU	INTESA SANPAOLO PROTEZIONE	
Polizza scaduta da meno di 5 anni	di assegnazione presente sull'Attestato	vedere tabella Conversione	In caso di polizza scaduta da più di 15 giorni (ma meno di 5 anni): dichiarazione che nel periodo successivo alla data di scadenza di tale polizza l'auto non ha circolato
Polizza scaduta da più di 5 anni	18	vedere tabella Conversione	
Assenza della dichiarazione richiesta prevista per il caso precedente	18	vedere tabella Conversione	

2b. AUTOVETTURA GIÀ ASSICURATA IN FORMA DIVERSA DA BONUS MALUS DA ALTRA COMPAGNIA ITALIANA

CASI	CLASSI		NOTE
	CU	INTESA SANPAOLO PROTEZIONE	
Polizza scaduta da meno di 5 anni	di assegnazione se presente su Attestato, se non presente vedere Provvedimento n.72 del 16 aprile 2018	vedere tabella Conversione	In caso di polizza scaduta da più di 15 giorni (ma meno di 5 anni): dichiarazione che nel periodo successivo alla data di scadenza di tale polizza l'auto non ha circolato
Polizza scaduta da più di 5 anni	18	vedere tabella Conversione	
Assenza della dichiarazione richiesta prevista per il caso precedente	18	vedere tabella Conversione	

3. AUTOVETTURA NUOVA O USATA ASSICURATA PER LA PRIMA VOLTA DOPO UNA VOLTURA

CASI	CLASSI		NOTE
	CU	INTESA SANPAOLO PROTEZIONE	
Non sostituisce altra autovettura già assicurata: si tratta di ulteriore autovettura (nuova immatricolazione o voltura) di persona fisica titolare di altra polizza relativa ad un veicolo uguale o di diversa tipologia o di un suo familiare convivente	Classe CU dell'ultimo Attestato di Rischio conseguito sul veicolo di riferimento già assicurato	Vedere tabella di assegnazione	Dati del veicolo di riferimento già assicurato (targa e dati di nascita del Proprietario) dichiarazione in caso si tratti di veicolo di familiare convivente
Sostituisce un'altra autovettura dello stesso proprietario già assicurata, venduta, data in conto vendita, demolita o rubata da non più di 5 anni	CU risultante dall'Attestazione dell'autovettura precedente, in assenza Provvedimento n. 72 del 16 aprile 2018	Classe presente sull'Attestazione dell'autovettura precedente se già assicurata con Intesa Sanpaolo Protezione altrimenti vedere tabella 5 di Conversione	Documenti comprovanti la vendita o la demolizione o il furto della vettura sostituita
Non sostituisce altra autovettura già assicurata: rischio che si assicura per la prima volta	14	12	

4. ALTRI CASI			
CASI	CLASSI		NOTE
	CU	INTESA SANPAOLO PROTEZIONE	
Autovettura già assicurata: utilizzo della classe di merito di un altro veicolo all'interno dello stesso nucleo familiare	Classe CU dell'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo di riferimento già assicurato	Vedere tabella di conversione	Se il veicolo è senza sinistri per 5 anni più l'anno in corso è possibile, al momento del rinnovo del contratto, utilizzare la migliore classe di merito appartenente ad un altro veicolo, di proprietà di un familiare stabilmente convivente o dello stesso proprietario.
Autovettura assicurata all'estero con polizza scaduta da meno 5 anni	Vedere tabella di conversione		Dichiarazione della precedente compagnia sul numero di anni con o senza sinistri. Nel caso di polizza scaduta da più di 15 giorni (ma meno di 5 anni): dichiarazione che nel periodo successivo alla data di scadenza di tale polizza l'auto non ha circolato.
Autovettura assicurata all'estero con polizza scaduta da più di 5 anni	18		
Autovettura assicurata con polizza di durata inferiore all'anno, scaduta da meno di 5 anni	CU in corso sulla polizza		Ultima polizza Nel caso di polizza scaduta da più di 15 giorni (ma meno di 5 anni): dichiarazione che nel periodo successivo alla data di scadenza di tale polizza l'auto non ha circolato
Autovettura assicurata con polizza di durata inferiore all'anno, scaduta da più di 5 anni	18		
Mancata consegna dell'Attestazione di Rischio o della carta di circolazione e relativo foglio complementare o del certificato di proprietà o dell'appendice di cessione del contratto	18		
Autovettura assicurata con altra compagnia in liquidazione	CU in corso sulla polizza		Copia dell'ultima polizza e della richiesta inviata alla compagnia o al commissario liquidatore per avere l'ultimo Attestato di rischio

Tabella 5. Conversione tra la Classe (CU) indicata nell'Attestato di Rischio e la Classe di merito Interna di Intesa Sanpaolo Protezione

Classe CU di assegnazione	Classe Interna Intesa Sanpaolo Protezione
1 da 5 anni	SuperBonus5
1 da 4 anni	SuperBonus4
1 da 3 anni	SuperBonus3
1 da 2 anni	SuperBonus2
1 da 1 anno	SuperBonus1
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18

Tabella 6
Evoluzione della classe (CU) in base ai sinistri
accaduti nel corso del contratto

Classe interna di provenienza	Sinistri con Malus				
	0	1	2	3	4
S7	S5	3	6	9	12
S6	S5	3	6	9	12
S5	S5	3	6	9	12
S4	S5	3	6	9	12
S3	S4	3	6	9	12
S2	S3	3	6	9	12
S1	S2	3	6	9	12
1	S1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18
M1	18	18	18	18	18
M2	18	18	18	18	18
M3	18	18	18	18	18
M4	18	18	18	18	18
M5	18	18	18	18	18
M6	18	18	18	18	18
M7	18	18	18	18	18
M8	18	18	18	18	18

Tabella M - Tabella Classi di merito
 Coefficienti associati alla classe B/M di appartenenza

CLASSE DI MERITO	COEFFICIENTI DI PREMIO
S7	0,585
S6	0,585
S5	0,585
S4	0,602
S3	0,623
S2	0,642
S1	0,663
01	0,690
02	0,722
03	0,755
04	0,790
05	0,830
06	0,870
07	0,920
08	0,980
09	1,040
10	1,110
11	1,170
12	1,240
13	1,350
14	1,520
15	1,760
16	2,040
17	2,370
18	2,900
M1	2,900
M2	2,900
M3	2,900
M4	2,900
M5	2,900
M6	2,900
M7	2,900
M8	2,900

TABELLE INAIL PER INFORTUNI DEL CONDUCENTE

Le tabelle seguenti riportano i criteri di valutazione INAIL Industria che sono utilizzati, in base all'Articolo 8.3 delle Condizioni di Assicurazione, come criterio per calcolare il grado o percentuale di invalidità permanente. Vediamo alcuni esempi di applicazione delle suddette tabelle coerentemente con quanto previsto dalle Condizioni Contrattuali e con un capitale assicurato che in caso di invalidità permanente totale (100%) è pari a 100.000 euro.

Esempio 1

La perdita totale della milza è valutata, come invalidità, il 23%. L'indennizzo è quindi pari a 19.000 euro (il 23% del capitale assicurato pari alla valutazione del 23% meno 4% di franchigia).

Esempio 2

La perdita di una coscia è valutata, come invalidità, il 70%.
L'indennizzo è quindi pari a 100.000 euro.

ALLEGATO 1 - TABELLA INAIL INDUSTRIA DELLE VALUTAZIONI DEL GRADO DI INVALIDITÀ PERCENTUALE

DESCRIZIONE	Percentuale	
	Destro	Sinistro
Sordità completa di un orecchio	15	
Sordità completa bilaterale	60	
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio	35	
Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi	40	
Altre menomazioni della facoltà visiva (vedasi relativa tabella) Stenosi nasale assoluta unilaterale	8	
Stenosi nasale assoluta bilaterale	18	
Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria:		
a) con possibilità di applicazione di protesi efficace	11	
b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace	30	
Perdita di un rene con integrità del rene superstite	25	
Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica	15	
Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità		
Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio	5	
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola	50	40
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione con normale mobilità della scapola	40	30
Perdita del braccio:		
a) per disarticolazione scapolo-omerale	85	75
b) per amputazione al terzo superiore	80	70
Perdita del braccio destro al terzo medio o totale dell'avambraccio	75	65
Perdita dell'avanbraccio al terzo medio o perdita della mano	70	60
Perdita di tutte le dita della mano	65	55
Perdita del pollice e del primo metacarpo	35	30
Perdita totale del pollice	28	23
Perdita totale dell'indice	15	13
Perdita totale del medio	12	
Perdita totale dell'anulare	8	
Perdita totale del mignolo	12	

DESCRIZIONE	Percentuale	
	Destro	Sinistro
Perdita della falange ungueale del pollice	15	12
Perdita della falange ungueale dell'indice	7	6
Perdita della falange ungueale del medio	5	
Perdita della falange ungueale dell'anulare	3	
Perdita della falange ungueale del mignolo	5	
Perdita delle due ultime falangi dell'indice	11	9
Perdita delle due ultime falangi del medio	8	
Perdita delle due ultime falangi dell'anulare	6	
Perdita delle due ultime falangi del mignolo	8	
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito con angolazione tra 110 - 75		
a) in semipronazione	30	25
b) in pronazione	35	30
c) in supinazione	45	40
d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione	25	20
Anchilosi totale del gomito in flessione massima o quasi	55	50
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in estensione completa o quasi:		
a) in semipronazione	40	25
b) in pronazione	45	40
c) in supinazione	55	50
d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione	35	30
Anchilosi completa dell'articolazione radio carpica in estensione rettilinea	18	15
Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione:		
a) in semipronazione	22	18
b) in pronazione	25	22
c) in supinazione	35	30
Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole	45	
Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l'applicazione di un apparecchio di un apparecchio di protesi	80	
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto	70	
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato	65	
Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato	55	
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede	50	
Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso	30	
Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso	16	
Perdita totale del solo alluce	7	
Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcuna indennità, ma ove concorra di più ogni altro dito perduto è valutato il	3	
Anchilosi completa rettilinea del ginocchio	35	
Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto	20	
Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri	11	

NOTE:

La tabella riporta l'allegato 1 al d.P.r. 30/06/1965 n. 1124 che costituisce il riferimento contrattuale della polizza. In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione della attitudine al lavoro stabilite per l'arto superiore destro si intendono applicate all'arto sinistro e quelle del sinistro al destro.

ALLEGATO 2 - DI VALUTAZIONE DELLE MENOMAZIONI DELL'ACUTEZZA VISIVA (INAIL INDUSTRIA)

Visus perduto	Visus residuo	Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva minore (occhio peggiore)	Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva maggiore (occhio migliore)
1/10	9/10	9/10	2%
2/10	8/10	8/10	6%
3/10	7/10	7/10	12%
4/10	6/10	6/10	19%
5/10	5/10	5/10	26%
6/10	4/10	4/10	34%
7/10	3/10	3/10	42%
8/10	2/10	2/10	50%
9/10	1/10	1/10	58%
10/10	0	0	65%

NOTE:

- In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio.
- La valutazione è riferita all'acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica sempre che la correzione stessa sia tollerata; in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale.
- Nei casi in cui la valutazione sia riferita all'acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di inabilità permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda dell'entità del vizio di refrazione.
- La perdita di 5/10 di visus in un occhio, essendo l'altro normale, è valutata il 16% se si tratta di infortunio agricolo.
- In caso di afachia monolaterale:

con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10	15%
con visus corretto di 7/10	18%
con visus corretto inferiore a 3/10	35%
con visus corretto di 6/10	21%
con visus corretto di 5/10	24%
con visus corretto di 4/10	28%
con visus corretto di 3/10	32%
- In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo.

ULTERIORE NOTA ESPLICATIVA

La presente tabella si applica esclusivamente in caso di danno binoculare; la perdita totale della facoltà visiva di un occhio comporta un'inabilità permanente del 35%, indipendentemente dalla circostanza che l'occhio lesionato sia l'occhio migliore.

ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito l'"Informativa")

Ad esempio eventuali coobbligati, altri operatori assicurativi (quali agenti, mediatori di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); società del Gruppo Intesa Sanpaolo di cui Lei è già cliente; soggetti ai quali per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura assicurativa, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni o sono tenuti a comunicarci informazioni; società che svolgono attività di gestione relative al dispositivo "Viaggia con me Box" per le polizze che ne prevedono l'installazione

Informazioni tecniche relative al veicolo, attestato di rischio, verifica della copertura assicurativa, etc.

INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE

L'informativa si rivolge a tutti i clienti e a tutti coloro che, a vario titolo, sono collegati agli stessi, i cui dati ci sono stati forniti da altri soggetti nelle fasi precontrattuali o in esecuzione di un contratto (ad esempio: contraente, assicurato, richiedenti il preventivo e/o eventuali legali rappresentanti, proprietario del veicolo assicurato se diverso dal contraente o proprietario del veicolo del quale si intende utilizzare la classe di merito nel caso di agevolazione della c.d. "Legge Bersani - L. 104/2008", richiedente il preventivo, danneggiati e/o eventuali loro legali rappresentanti).

Il contenuto aggiornato dell'informativa potrà essere consultato nella sezione "Privacy" del sito www.intesasanpaoloprotezione.com

1. COSA SI INTENDE PER TRATTAMENTO DI DATI? CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E QUALI SONO I DATI DI CONTATTO?

Il GDPR definisce il "**dato personale**" come "qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile".

Il GDPR definisce anche puntualmente cosa si intende per "**trattamento**", ossia "qualunque operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione."

In qualità di "**Titolare del trattamento**", Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A., società del Gruppo Intesa Sanpaolo Assicurazioni, agendo nel pieno rispetto di principi di correttezza, liceità e trasparenza, determina i mezzi e le finalità di ognuna di queste "operazioni" che coinvolge, anche solo potenzialmente, i tuoi dati personali, tutto ciò garantendo la tua riservatezza e tutelando appieno i tuoi diritti.

Questi sono i riferimenti utili **per contattarci**:

Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A., Sede legale: Via San Francesco d'Assisi 10 – 10122 Torino.

comunicazioni@pec.intesasanpaoloprotezione.com

www.intesasanpaoloprotezione.com

2. CHI È IL "RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI"? COME LO PUOI CONTATTARE?

Il "Responsabile della protezione dei dati" (DPO – Data Protection Officer) è una figura di garanzia che abbiamo provveduto a nominare e a cui ci si potrà rivolgere per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali e per esercitare i diritti previsti dal GDPR, contattandolo al seguente indirizzo e-mail:

dpo@intesasanpaoloprotezione.com

3. QUALI DATI PERSONALI TRATTIAMO?

I dati personali che trattiamo e proteggiamo appartengono alle seguenti categorie:

- **dati identificativi e anagrafici**, come il nome e il cognome, la denominazione, il codice fiscale, la partita IVA, la data e il luogo di nascita, l'indirizzo di residenza/domicilio, il domicilio fiscale, l'indirizzo di corrispondenza, il genere, la nazionalità, e i dati relativi ai documenti identificativi;
- **dati relativi all'immagine**, come la fotografia presente sul documento identificativo;
- **dati di contatto**, come il numero del telefono fisso e del cellulare, l'indirizzo e-mail e la PEC;
- **dati relativi alla situazione personale e familiare**, come lo stato civile e la composizione del nucleo familiare;
- **dati appartenenti a categorie "particolari"**, ad esempio eventuali dati biometrici e i dati relativi alla salute. Si tratta dei dati che in passato erano definiti "sensibili" e richiedono una protezione "particolare" ed uno specifico consenso.

Inoltre, per le sole polizze Motor, trattiamo:

- **dati derivanti dall'utilizzo del dispositivo "ViaggiaconMe"**, qualora la polizza preveda l'installazione della box;
- **dati acquisiti da pubbliche banche dati**,
- **dati dei soggetti terzi** interessati dal contratto assicurativo (ad esempio contraente, proprietario del veicolo assicurato se diverso dal contraente o proprietario del veicolo del quale si intende utilizzare la classe di merito nel caso di agevolazione della c.d. "Legge Bersani - L. 104/2008", danneggiati e/o eventuali loro legali rappresentanti).

4. PERCHÉ TI CHIEDIAMO DI FORNICI I TUOI DATI?

Abbiamo bisogno dei tuoi dati per istruire, concludere e dare corretta esecuzione ai contratti e per adempiere ai relativi obblighi di legge.

Trattiamo inoltre i tuoi dati per finalità di promozione di prodotti e servizi della Società e del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Se deciderai di non fornirci i tuoi dati, ci troveremo nell'impossibilità di attivare alcuni dei nostri servizi e di dare esecuzione ai contratti.

5. DA CHI RACCOGLIAMO I TUOI DATI? COME LI TRATTIAMO?

I dati che trattiamo possono avere provenienza:

- **Diretta**: se ce li hai comunicati tu nelle occasioni in cui hai interagito con noi;

- **Indiretta:** se li abbiamo raccolti da terzi (ad esempio dal contraente di polizza) o da fonti accessibili al pubblico (ad esempio dalla Camera di Commercio e da Albi Professionali e da altre Banche Dati di settore), in osservanza delle normative di riferimento. Ci prendiamo in ogni caso cura dei tuoi dati: li trattiamo mediante strumenti manuali, informatici e telematici e ne garantiamo la sicurezza e la riservatezza.

I tuoi dati possono essere utilizzati all'interno di processi decisionali automatizzati implementati dalla società al fine di dare esecuzione al contratto e/o far fronte ad adempimenti obbligatori previsti dalla normativa vigente (per esempio all'interno dei processi di disdetta dei contratti sottoscritti dalla clientela). L'elenco completo dei trattamenti decisionali automatizzati agiti dalla società è descritto nell'allegato "processi decisionali automatizzati agiti da Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A." sempre disponibile nella versione più aggiornata nella sezione Privacy del sito www.intesasanpaoloprotezione.com

6. SU QUALI BASI SI FONDANO I TRATTAMENTI CHE EFFETTIAMO? PER QUALI FINALITÀ TRATTIAMO I TUOI DATI?

Il trattamento dei dati personali è lecito solamente se la sua finalità è sostenuta da una base giuridica valida, ricompresa cioè tra quelle previste dal GDPR.

Ti mostriamo sinteticamente, in corrispondenza dei diversi fondamenti giuridici previsti, quali sono i trattamenti che effettuiamo e le finalità che perseguiamo.

LA BASE GIURIDICA	LE NOSTRE FINALITÀ
<p>a) Consenso (art. 6.1 lettera a) del GDPR e art. 9.2 lettera a) del GDPR)</p> <p>----- -----</p> <p>Questi trattamenti sono possibili solo se hai rilasciato il consenso per la specifica finalità. Hai sempre e comunque il diritto di revocare la totalità o parte dei consensi rilasciati.</p>	<p><u>Effettuiamo</u> attività di marketing diretto e indiretto ed in particolare: - svolgiamo attività funzionali alla promozione e vendita di prodotti e servizi di società del Gruppo Intesa Sanpaolo o di società terze ed effettuiamo indagini di mercato e di customer satisfaction sia attraverso l'uso di posta cartacea e di chiamate telefoniche tramite operatore; - comuniciamo ad altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo (quali Assicurazioni, Banche, SIM, SGR), che provvederanno a fornirti una propria informativa, per lo svolgimento, da parte loro, di attività Promo-Commerciali con riferimento a prodotti e/o servizi propri o di terzi.</p> <p><u>Trattiamo</u> dati appartenenti a categorie "particolari" solo se strettamente necessario per finalità specifiche, ad esempio per la verifica dell'assumibilità del rischio e delle clausole di esclusione, attraverso l'analisi del questionario sanitario e/o del rapporto di visita medica, nell'ambito della gestione dei sinistri, o dell'attività di monitoraggio della corretta esecuzione delle prestazioni effettuate dalle eventuali terze parti coinvolte (ad es.: strutture sanitarie convenzionate).</p>
<p>b) Contratto e misure precontrattuali (art. 6.1 lettera b) del GDPR)</p>	<p><u>Prestiamo</u> i servizi richiesti e diamo esecuzione ai contratti o agli atti relativi alle fasi precontrattuali.</p>
<p>c) Obbligo di legge (art. 6.1 lettera c) del GDPR)</p>	<p><u>Adempiamo a prescrizioni normative</u>, ad esempio in ambito fiscale e in materia di antiriciclaggio, di anticorruzione e di prevenzione delle frodi nei servizi di pagamento.</p> <p><u>Adempiamo a disposizioni dell'Autorità</u>, ad esempio in relazione a richieste specifiche dell'Autorità Giudiziaria e/o delle Autorità di Vigilanza (IVASS, COVIP, Garante Privacy, ecc.).</p>
<p>d) Legittimo interesse (art. 6.1 lettera f) del GDPR)</p>	<p><u>Perseguiamo interessi legittimi</u> nostri o di terzi, che si dimostrino leciti, concreti e specifici, dopo aver appurato che ciò non comprometta i tuoi diritti e le tue libertà fondamentali.</p> <p>Tra questi rientrano, ad esempio, la sicurezza fisica, la sicurezza dei sistemi IT e delle reti, la prevenzione delle frodi e la produzione di statistiche, l'esercizio e la difesa di un diritto, la gestione delle operazioni societarie, le attività di caring rivolte alla clientela, lo sviluppo e aggiornamento di modelli predittivi e descrittivi, nonché il trasferimento dei dati personali all'interno del Gruppo Intesa Sanpaolo per finalità amministrative.</p> <p>Utilizziamo, inoltre, il legittimo interesse per lo scambio di informazioni con le società del Gruppo ISP, per finalità amministrative e nell'ambito della gestione congiunta del cliente condiviso, che si fonda sul modello distributivo di Gruppo. Tale attività è volta a garantire una consulenza efficace, basata sulla adeguata conoscenza dei clienti, nonché alla creazione di una offerta di prodotti e servizi adeguati alle reali esigenze degli stessi.</p> <p>L'elenco completo degli interessi legittimi che perseguiamo è descritto nell'allegato "Gli interessi legittimi" sempre disponibile nella versione più aggiornata nella sezione "Privacy" del sito www.intesasanpaoloprotezione.com</p>

7. CHI POTREBBE RICEVERE I DATI CHE CI HAI FORNITO?

Possiamo comunicare i tuoi dati ad altri soggetti, sia all'interno che all'esterno dell'Unione Europea, ma **solo per le specifiche finalità indicate in informativa secondo le basi giuridiche previste dal GDPR**.

Possono essere destinatari dei tuoi dati:

- le **Autorità** (ad esempio, giudiziaria, amministrativa etc...) e sistemi pubblici informativi istituiti presso le pubbliche amministrazioni, nonché altri soggetti, quali: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); UIF (Unità di Informazione Finanziaria); Casellario Centrale Infortuni; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); Banca d'Italia; SIA, CRIF, Ministeri; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc. Agenzia delle Entrate e Anagrafe Tributaria; Magistratura; Forze dell'Ordine; Equitalia Giustizia, Organismi di mediazione di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi (es. SCIPAFI).
- i **sistemi pubblici informativi** istituiti presso le pubbliche amministrazioni, tra cui il PRA (Pubblico Registro Automobilistico);
- soggetti appartenenti al **Gruppo Intesa Sanpaolo**, ad esempio in qualità di distributori dei nostri prodotti assicurativi e fornitori di servizi, nominati responsabili esterni del trattamento per conto della Società;
- i **Soggetti terzi** (società, liberi professionisti, etc..), ad esempio:
 - soggetti che svolgono servizi societari, finanziari e assicurativi quali assicuratori, coassicuratori, riassicuratori;
 - agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori diretti, promotori finanziari ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (banche, Poste Italiane, Sim, Sgr, Società di Leasing, ecc.);
 - società di servizi per il quietanzamento, società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri tra cui la centrale operativa di assistenza, società addette alla gestione delle coperture assicurative connesse alla tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici (ad esempio il servizio per la gestione del sistema informativo della Società ivi compresa la posta elettronica); società di servizi postali (per trasmissione imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni della clientela), società di revisione, di certificazione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; società di servizi per l'acquisizione, la registrazione e il trattamento dei dati provenienti da documenti e supporti forniti ed originati dagli stessi clienti;
 - fondi sanitari, casse sanitarie, società di mutuo soccorso;
 - medici e strutture sanitarie convenzionate;
 - società o studi professionali, legali, medici e periti fiduciari della Società che svolgono per conto di quest'ultima attività di consulenza e assistenza;
 - soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela e soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (help desk, call center, ecc.);
 - organismi consortili propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate;
 - gestione della comunicazione alla clientela, nonché archiviazione di dati e documenti sia in forma cartacea che elettronica;
 - elevazione della qualità dei servizi;
 - altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria;
 - società terze in qualità di provider per la gestione del dispositivo "ViaggiaconMe" per le polizze per cui è prevista la sua installazione.

L'elenco dei destinatari dei dati personali è disponibile alla sezione Privacy del sito

www.intesasanpaoloprotezione.com.

8. COME PROTEGGIAMO I TUOI DATI QUANDO LI TRASFERIAMO FUORI DALL'UNIONE EUROPEA O A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI?

Di norma trattiamo i tuoi dati all'interno dell'Unione Europea; **per motivi tecnici od operativi**, potremmo però trasferire i dati verso:

- paesi al di fuori dell'Unione Europea o organizzazioni internazionali che, secondo quanto stabilito dalla Commissione Europea, garantiscono un livello di protezione adeguato;
- altri paesi, basandoci, in questo caso, su una delle "garanzie adeguate" o su una delle specifiche deroghe previste dal GDPR.

Inoltre, i tuoi dati possono essere trasmessi, per finalità connesse alla **prevenzione e di contrasto del terrorismo e del suo finanziamento**, alle Autorità pubbliche degli Stati Uniti d'America, con cui l'Unione Europea ha concluso uno specifico accordo.

9. PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I TUOI DATI?

Per obbligo di legge conserviamo i tuoi dati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui sei parte; ovvero per 12 mesi dall'emissione del preventivo richiesto, nel caso questo in cui non si trasformi in contratto.

Li tratteremo per un periodo maggiore esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla legge o per perseguire un interesse legittimo, nostro o di terzi.

10. QUALI SONO I TUOI DIRITTI?

Il GDPR attribuisce alle persone fisiche, ditte individuali e/o liberi professionisti ("Interessati") specifici diritti, tra i quali il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento, nonché la possibilità di opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento. È inoltre contemplato il diritto di richiedere un intervento umano laddove sia previsto un processo decisionale automatizzato (compresa la profilazione).

Per esercitare i tuoi diritti puoi scrivere alla casella mail dpo@intesasampaoloprotezione.com

Effettueremo **gratuitamente** tutte le azioni e le comunicazioni necessarie. Solo qualora le tue richieste dovessero dimostrarsi manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, potremo addebitarti un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le tue richieste.

Fatto salvo il tuo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenessi che il trattamento dei Suoi Dati Personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile potrai proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali competente.

I tuoi diritti sono meglio descritti nel documento "I diritti degli interessati" disponibile sulla sezione "Privacy" del sito www.intesasampaoloprotezione.com

ALL. 1 – I DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Opposizione (ex art.21 GDPR): qualora i tuoi dati personali siano trattati da noi per finalità di marketing diretto, hai il diritto di opperti in qualsiasi momento al trattamento e all'eventuale attività di profilazione ad esso connessa; se eserciti questo diritto, i tuoi dati personali non saranno più oggetto di trattamento per questa finalità. Puoi esercitare il diritto di opperti anche relativamente ai trattamenti che effettuiamo per eseguire compiti di interesse pubblico, per esercitare pubblici poteri o per perseguire un legittimo interesse nostro o di terzi. In questi casi il trattamento non sarà più effettuato a meno che non ci siano motivi che ci obbligano a procedere oppure esso sia necessario per accertare, esercitare o difendere in giudizio un diritto.

Processo decisionale automatizzato compresa la profilazione (ex art.22 GDPR): di norma non assumiamo decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato dei tuoi dati personali se non in specifici ambiti ed esclusivamente quando la decisione è relativa alla conclusione o l'esecuzione di un contratto, si basa sul tuo consenso esplicito oppure è autorizzata dalla legge. Nei primi due casi (contratto e consenso) garantiamo il tuo diritto di ottenere l'intervento umano, di esprimere la tua opinione e di contestare la decisione. Hai sempre il diritto di ricevere informazioni significative sulla logica utilizzata, sull'importanza e sulle conseguenze dei trattamenti automatizzati.

Accesso (ex art.15 GDPR): hai il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso, da parte nostra, un trattamento di dati personali che ti riguardano, di avere informazioni sul trattamento in corso e di ricevere copia dei dati.

Cancellazione (ex art.17 GDPR): il GDPR prevede una serie di casi in cui hai il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che ti riguardano (ad esempio se i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati trattati oppure se hai revocato il consenso su cui si basa il trattamento e non sussiste altro fondamento giuridico per attuarlo).

Limitazione (ex art.18 GDPR): il GDPR prevede una serie di casi in cui hai il diritto di ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che ti riguardano (ad esempio per il periodo necessario ad effettuare le opportune verifiche sui dati personali dei quali hai contestato l'esattezza).

Portabilità (ex art.20 GDPR): il GDPR prevede una serie di casi in cui hai il diritto di ricevere i dati personali che ci hai fornito e che ti riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico. Il GDPR tutela altresì il tuo diritto di trasmettere questi dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte nostra.

Rettifica (ex art.16 GDPR): hai il diritto di rettifica dei dati personali inesatti che ti riguardano e l'integrazione dei dati incompleti.

Reclamo (ex art.77 GDPR): se ritieni che il trattamento dei tuoi dati da parte nostra stia avvenendo in violazione della normativa sul trattamento dei dati personali, hai diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali competente.

ALL. 2 - GLI INTERESSI LEGITIMI

L'art. 6.1, lettera f) del **REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 (GDPR - General Data Protection Regulation)** ci autorizza a trattare i dati personali che ti riguardano senza la necessità di chiederti un consenso, laddove il trattamento sia necessario per il perseguimento di un legittimo interesse nostro o di terzi, a condizione che tale interesse non prevalga sui tuoi interessi, sui tuoi diritti e sulle tue libertà fondamentali.

Ti ricordiamo che, ai sensi dell'art. 21 del GDPR hai il **diritto di opposti in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che ti riguardano, qualora il trattamento venga effettuato per il perseguimento di un nostro interesse.**

In caso di tua **opposizione**, ci asterremo dal trattare ulteriormente i tuoi dati personali a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sui tuoi interessi, diritti e libertà), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.

Elenco degli interessi legittimi perseguiti dal Titolare:

- **presidio della sicurezza fisica**, intesa come sicurezza delle persone e del patrimonio aziendale, anche attraverso l'acquisizione di immagini e video nell'ambito di sistemi di videosorveglianza;
- **presidio della sicurezza dei sistemi IT** e delle reti a tutela della riservatezza, integrità e disponibilità dei dati personali;
- adozione di presidi idonei alla **prevenzione delle frodi** e di **altri rischi** (ad esempio in materia di responsabilità amministrativa degli enti, di antiriciclaggio e di anticorruzione) in adempimento di obblighi giuridici gravanti sul Titolare;
- **esercizio e difesa di un diritto** (compreso il diritto di credito), in qualsiasi sede;
- **trasmissione** di dati personali **all'interno del Gruppo Intesa Sanpaolo**:
 - per fini amministrativi interni;
 - per la gestione congiunta della clientela condivisa dalle società del Gruppo
 - per la corretta gestione della consulenza offerta dai distributori dei nostri prodotti assicurativi sulla clientela condivisa
 - per la creazione di un'offerta adeguata di prodotti e servizi basata sulle reali esigenze della clientela
- **trattamento di dati personali di soggetti terzi** nell'ambito dell'esecuzione di accordi e/o contratti con controparti della Banca, anche in fase precontrattuale;
- **svolgimento di attività non riconducibili all'esecuzione di contratti ma pertinenti al rapporto di clientela** (ad esempio assistenza e "caring" alla clientela);
- **gestione di operazioni societarie e strategiche** quali, ad esempio fusioni, scissioni e cessioni di ramo d'azienda;
- **gestione del rischio assicurativo** a seguito della stipula di un contratto di assicurazione (a mero titolo esemplificativo la gestione dei rapporti con i coassicuratori e/o riassicuratori);
- **sviluppo e aggiornamento di modelli predittivi e descrittivi** attraverso la produzione di statistiche e di reportistica con le seguenti finalità:
 - definizione di nuovi prodotti e servizi;
 - verifica delle performance di prodotti e servizi per il miglioramento degli stessi;
 - verifica dell'efficacia di processi e/o dell'operatività delle strutture attraverso indagini di Instant Customer Feedback, ovvero questionari relativi allo svolgimento delle operazioni;
 - miglioramento della Data Quality;
 - costruzione di modelli generali di comportamento della clientela basati su analisi statistiche di informazioni di tipo quanti/qualitativo con lo scopo di mantenere adeguato lo standard dell'offerta di prodotti e servizi alle esigenze della clientela;
 - miglioramento dell'esperienza dell'utente sui siti web e sulle applicazioni;
 - l'effettuazione della stima automatica del danno al veicolo mediante l'acquisizione di immagini del sinistro ed eventuali dati della box.

ALL. 3 - PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI AGITI DA INTESA SANPAOLO PROTEZIONE S.p.A.

Nell'ambito della gestione delle richieste della clientela che pervengono alla Compagnia, abbiamo introdotto un sistema di smistamento delle stesse che porta ad una gestione automatizzata del processo di **elaborazione delle richieste di disdetta** delle polizze in scadenza.

Quando un cliente **decide di non rinnovare una polizza**, deve tempestivamente comunicarne per iscritto l'intenzione a Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A.

È stato quindi introdotto un sistema decisionale automatizzato che, sulla base di quanto previsto dalla normativa di riferimento e riportato nelle condizioni di assicurazione del prodotto sottoscritto, procede alla elaborazione della richiesta **dandone immediato corso o**, nel caso in cui tale richiesta non sia stata ricevuta nei termini previsti, **scadenziandola per la prima data utile successiva**.

Al termine del processo, il sistema provvede a **inoltrare un riscontro al cliente**, confermandogli l'avvenuta disdetta della polizza o l'eventuale presa in carico della richiesta per la scadenza successiva.

In ogni caso, garantiamo il tuo diritto di ottenere l'intervento umano, di esprimere la tua opinione ed, eventualmente, di contestare la decisione.

Si rimanda alla specifica sezione dell'informativa dedicata all'esercizio dei diritti dell'interessato

SUPPLEMENTO DI INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVI ALLA SOTTOSCRIZIONE DI DOCUMENTI INFORMATICI CON FIRMA GRAFOMETRICA

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito la "**Società**"), in qualità di Titolare del trattamento, La informa – nella Sua qualità di "Interessato" – circa l'utilizzo dei Suoi dati personali con specifico riferimento alla sottoscrizione di documenti informatici con Firma Grafometrica.

Finalità del trattamento dei dati

I dati personali, contenuti nella registrazione informatica dei parametri della firma apposta dall'Interessato (ad esempio: la velocità, la pressione, l'inclinazione) sono raccolti con le seguenti finalità:

- esigenze di confronto e verifica in relazione a eventuali situazioni di contenzioso legate al disconoscimento della sottoscrizione informatica apposta sui documenti afferenti al contratto;
- contrasto di tentativi di frode e del fenomeno dei furti di identità;
- rafforzamento delle garanzie di autenticità e integrità dei documenti informatici sottoscritti;
- dematerializzazione e sicurezza dei documenti conservati con conseguente eliminazione del ricorso alla carta.

Modalità di trattamento dei dati

Di seguito vengono illustrate le principali caratteristiche del trattamento.

- La cancellazione dei dati biometrici grezzi e dei campioni biometrici ha luogo immediatamente dopo il completamento della procedura di sottoscrizione e nessun dato biometrico persiste all'esterno del documento informatico sottoscritto.
- I dati biometrici non sono conservati, neanche per periodi limitati, sui dispositivi hardware utilizzati per la raccolta e sono memorizzati all'interno dei documenti informatici sottoscritti in forma cifrata tramite adeguati sistemi di crittografia a chiave pubblica.
- La corrispondente chiave privata è nella esclusiva disponibilità di un soggetto Terzo Fiduciario che fornisce idonee garanzie di indipendenza e sicurezza nella conservazione della medesima chiave. La Società non può in alcun modo accedere e utilizzare la chiave privata senza l'intervento del soggetto Terzo Fiduciario.
- La generazione delle chiavi private di decifratura dei vettori biometrici, e la conservazione delle stesse, avviene all'interno di dispositivi sicuri (*Hardware Security Model*) collocati presso le sedi informatiche (*Server Farm*) del Gruppo Intesa Sanpaolo. Qualsiasi attività di utilizzo delle chiavi prevede la digitazione di apposite credenziali di sblocco, mantenute nell'esclusiva disponibilità del soggetto Terzo Fiduciario.
- La consegna delle credenziali di sblocco delle chiavi è avvenuta nei confronti del soggetto Terzo Fiduciario, che ne cura la conservazione presso locali e mezzi blindati di massima sicurezza del Gruppo Intesa Sanpaolo ai quali il Terzo Fiduciario ha l'esclusiva possibilità di accesso.
- Il soggetto Terzo Fiduciario può essere chiamato ad inserire le proprie credenziali di sblocco della chiave privata di decifratura, dopo averle recuperate dai mezzi blindati del Gruppo Intesa Sanpaolo ai quali ha esclusiva possibilità di accesso, per la gestione di situazioni di contenzioso e verifica della firma da parte di un perito calligrafo e per la gestione di attività di manutenzione straordinaria del servizio.
- L'accesso al modello grafometrico cifrato avviene esclusivamente tramite l'utilizzo delle credenziali di sblocco della chiave privata, detenuta dal soggetto Terzo Fiduciario nei soli casi in cui si renda indispensabile per l'insorgenza di un contenzioso sull'autenticità della firma o a seguito di richiesta dell'Autorità Giudiziaria.
- La trasmissione dei dati biometrici nel sistema informativo del Gruppo Intesa Sanpaolo avviene esclusivamente tramite l'ausilio di adeguate tecniche crittografiche.
- I sistemi informatici del Gruppo Intesa Sanpaolo sono protetti contro l'azione di ogni tipo di attacco informatico con i più aggiornati sistemi di sicurezza, certificati secondo lo standard internazionale ISO/IEC 27001:2013 da un Ente Terzo.

Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, i documenti sono conservati a norma, ai sensi del DPCM del 03 dicembre 2013, presso il Gruppo Intesa Sanpaolo, il quale si avvale, per l'esecuzione del servizio, della Società Consortile del Gruppo Intesa Sanpaolo e di società informatiche specializzate nel servizio di conservazione a norma il cui elenco aggiornato è disponibile presso tutte le Filiali delle Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo ovvero sul sito internet www.intesasanpaoloprotezione.com

Il trattamento di dati biometrici nell'ambito dell'utilizzo della firma grafometrica avviene sulla base delle prescrizioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria - 12 novembre 2014 - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 3 dicembre 2014).

Il consenso al trattamento dei dati biometrici da parte della Società nell'ambito dell'utilizzo della firma grafometrica è espresso dall'Interessato all'atto di adesione al servizio di firma grafometrica, effettuato presso una delle Filiali delle Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo, con l'accettazione dell'utilizzo della stessa e ha validità fino alla sua eventuale revoca.

In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento, inviando un'apposita richiesta per iscritto all'indirizzo email dpo@intesasanpaoloprotezione.com o all'indirizzo di posta elettronica certificata privacy@pec.intesasanpaoloprotezione.com; a mezzo posta all'indirizzo Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. – Privacy – Via San Francesco D'Assisi 10, 10122 Torino.

Tale informativa costituisce parte integrante dell'informativa completa sul trattamento dei dati personali di persone fisiche per finalità assicurative – contrattuali e obblighi di legge contenuta nelle presenti condizioni di assicurazione e sul sito internet della Società



**INTESA SANPAOLO
PROTEZIONE**

Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale: Via San Francesco d'Assisi 10, 10122 Torino comunicazioni@pec.intesasampaoloprotezione.com
Capitale Sociale Euro 27.912.258 Codice Fiscale e n. Iscrizione Registro Imprese di Torino 06995220016 Società partecipante al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" - Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. Socio Unico: Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00125 Appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo Assicurazioni, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28